

# BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

---

PUBBLICAZIONE MENSILE  
DEL  
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

---

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE  
:: :: ROMA :: :: :: ::  
:: :: Via Boncompagni, 30 :: ::

---

---

---

# SOMMARIO

---

---

DEL N. 7 DELL'ANNO 1926

---

---

<i>Considerazioni generali pel mercato del lavoro nella Russia dei Sovieti</i> . . . . .	Pag. 817
<b>Notizie sull'emigrazione e sul lavoro</b> . . . . .	» 829
<i>Conferenze e Congressi internazionali.</i> — Conferenza sanitaria internazionale di Parigi (10 maggio-21 giugno 1926) (829). — Congresso socialista internazionale delle migrazioni (832).	
<i>Italia.</i> — La soluzione del problema demografico italiano secondo S. E. Mussolini (839).	
<i>Francia.</i> — Per la protezione del lavoro nazionale (837). — Per una politica dell'immigrazione (840).	
<i>Russia.</i> — Norme per l'assunzione di specialisti stranieri (841).	
<i>Brasile.</i> — Le attività della Colonia italiana di Santos (841).	
<i>Giappone.</i> — L'emigrazione (844).	
<i>Stati Uniti.</i> — Gli italiani e le malattie mentali (845). — Cose a posto (846).	
<i>Tunisia.</i> — Il trattamento economico ai ferrovieri naturalizzati francesi (846).	
<i>Unione Sud-Africana.</i> — L'esercizio della medicina, della farmacia e dell'odontoiatria da parte di professionisti stranieri (848).	
<b>Le grandi organizzazioni internazionali</b> . . . . .	» 849
<i>Organizzazione internazionale del Lavoro.</i> — La nona sessione della Conferenza internazionale del Lavoro (849).	
<i>Istituto Internazionale d'Agricoltura.</i> — Il Congresso Internazionale di Olivicoltura a Roma (893).	

Azione del Commissariato . . . . .	Pag. 894
<p>La Commissione parlamentare di vigilanza (894). — Il dopolavoro per gli emigranti (895). — Avviso agli emigranti in Francia transitanti per Ventimiglia (895). — Una sanzione esemplare (895).</p>	
Statistica . . . . .	» 896
Giurisprudenza . . . . .	» 942
Leggi straniere ed accordi internazionali . . . . .	» 945
<p><i>Repubblica Argentina.</i> — Istruzioni per la documenta- zione necessaria ai passeggeri con destinazione alla Repubblica Argentina (945).</p>	
Atti Ufficiali . . . . .	» 956
<p><i>Leggi e Decreti.</i> — Legge 9 luglio 1926, n. 1162. Rior- dinamento del servizio statistico (956).</p> <p><i>Circolari</i> (963).</p>	
Bibliografia . . . . .	» 967

## CONSIDERAZIONI GENERALI

SUL

### MERCATO DEL LAVORO NELLA RUSSIA DEI SOVIETI

Le peculiari condizioni politiche ed economiche in cui versa l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiste (U. R. S. S.) rendono pur necessarie alcune considerazioni di carattere generale su quel vasto mercato, al fine di dare un concetto esatto dei vari aspetti che assumono le questioni del lavoro, sia in rapporto all'elemento locale che a quello straniero.

Da un punto di vista affatto programmatico, si può attualmente escludere a priori ogni pratica possibilità d'immigrazione straniera, collettiva o individuale, in Russia, il cui territorio, estendendosi da Leningrado a Vladivostok e da Arcangelo a Tiflis, potrebbe invece costituire un immenso, benefico e facile campo di azione per milioni e milioni di emigranti, la cui mano d'opera, qualificata o meno, riuscirebbe di certo decisiva e preziosa nella messa in valore delle svariate risorse agricole e minerarie russo-siberiane, evidenti e latenti, che a ragione si valutano fra le maggiori del mondo.

#### SITUAZIONE ECONOMICA.

L'economia sovietica attraversa ora un periodo di transizione, che gli organi autorizzati del Paese qualificano per semplice e naturale *crisi di accrescimento*, della quale sono tratti caratteristici, e talvolta contraddittori, una serie di sviluppi e disagi sociali più o meno profondi ed acuti, che noi man mano non mancheremo di porre in rilievo.

Principalmente l'industria, il commercio, i trasporti, che in questi ultimi tempi hanno segnato un progresso relativa-

mente celere, vanno ormai esaurendo, o quasi, quelle riserve e quelle basi materiali su cui si fondava tale progresso, mentre la normale ricostituzione dei capitali e le capacità del credito si sono manifestate troppo lente ed esigue per poter sopperire alle enormi ed imperiose esigenze di cui ora risentono, di certo gravemente, tutti i rami essenziali dell'economia nazionale, sia per consolidarsi, sia per migliorarsi, sia per allargarsi.

L'industria non è più in grado, senza una radicale trasformazione tecnica, di soddisfare al crescente fabbisogno del paese in prodotti di ogni genere («fame di merci) che causa automaticamente l'aumento del prezzo di vendita dei prodotti inasprendo da un lato il costo della vita, già elevatissimo, e minacciando dall'altro la stessa stabilità della valuta, conseguita con tanti amari sacrifici.

I contadini, che rappresentano quasi l'intera popolazione dell'Unione dei Sovieti, si dibattono nella difficile condizione di non poter scambiare, stante il regime vigente del monopolio del commercio estero, i loro prodotti agricoli con una corrispondente equivalenza di merci industriali, e limitano al minimo indispensabile la vendita delle disponibilità accumulate, con grave danno della esportazione globale, che viene man mano a subire sensibili contrazioni, le quali si ripercuotono direttamente sulla bilancia commerciale, ne peggiorano il saldo ed ostacolano di rimbalzo i rifornimenti di merci dall'estero in un con la ripresa dei normali consumi frustrati violentemente, sotto forma di vera e propria carestia, dalle conseguenze fatali della rivoluzione leninista.

Contemporaneamente sono nati altri inconvenienti e si sono manifestate varie difficoltà, quali la crisi del combustibile, dei trasporti, delle costruzioni edilizie (soprattutto alloggi ed abitazioni) che hanno inasprito il processo industriale del paese, già di per se stesso infelice.

Il Consiglio dei Commissari del Popolo ha emesso recentemente un decreto, pubblicato dal giornale ufficiale (giugno 1926) col quale le ditte edilizie straniere sono ammesse ad operare sul territorio dell'URSS per la costruzione di case, fabbriche, edifici industriali, vie di comunicazioni costruzioni portuarie, idrotecniche, comunali ed altre. E se avranno il diritto d'importare

dall'estero, con esenzione completa dei dazi di entrata, le macchine, gli strumenti e gli arnesi necessari come pure di riesportarli liberamente all'estero. Avranno altresì il diritto di organizzare officine di ogni genere, costruire stabilimenti, concludere contratti, far venire dall'estero operai di alta qualifica e personale tecnico e pagare le imposte e le tasse alle stesse condizioni stabilite per le organizzazioni edilizie statali. Potranno inoltre usufruire della quarta parte della cubatura dei fabbricati eretti a scopo di affitto per ristoranti, magazzini, uffici ecc. e potranno gestire imprese comunali (stazioni elettriche, caloriferi centrali, lavanderie meccaniche ecc.) come pure costruire e gestire imprese di uso pubblico. Le ditte straniere potranno anche condurre trattative di appalto di lavori edilizi e concludere singoli contratti per l'appalto di tali lavori.

#### MERCATO DEL LAVORO.

Il mercato del lavoro dell'Unione è caratterizzato da una disoccupazione stabile, dovuta, oltre alle ben note condizioni dell'economia interna, al fenomeno dell'urbanismo il quale va assumendo proporzioni non indifferenti, poichè nonostante tutto, la popolazione rurale continua abbondantemente ad affluire dalle campagne verso i maggiori centri urbani, sopra tutto operai.

Al principio del 1926 le Borse del lavoro registravano più di un milione di disoccupati. D'altro canto il costo della vita manifesta una vibrante tendenza all'aumento. Durante il trimestre gennaio-marzo 1926 i numeri indici dei prezzi sono aumentati in modo da poter affermare che la stessa quantità di merci che anteguerra si acquistava con un rublo oro, al 1° febbraio scorso richiedeva più del doppio.

Non si esclude tassativamente che singoli connazionali, operai di alta qualifica, possono trovare impiego nelle industrie tessili, chimiche, edili, metallurgiche, meccaniche, ecc. dell'Unione: ma gli interessati dovranno decidersi a partire dopo matura riflessione, ed in ogni caso, occorre, condizione sine qua non, che si assicurino il consenso preventivo di qualche organizzazione sovietica, la quale si impegni ad assumerli in servizio specificando chiaramente, particolarmente, ed esattamente, le condizioni dell'eventuale ingaggio.

Rileviamo altresì, per quanto concerne la possibilità dell'immigrazione in massa dei nostri operai e contadini, che essa esiste, diremo quasi, ad uno stato soltanto potenziale, fittizio, non effettivo. L'esperimento studiato a lungo dal nostro Commissariato dell'emigrazione, e recentemente tentato con mezzi suoi propri, ha dato risultati tutt'altro che favorevoli, anzi del tutto negativi, in sede stessa di trattative preliminari con il Governo dei Sovieti, il quale ha opposto un'inattesa inaccettabile pregiudiziale di ubicazione ai fini della concessione di terreni che da noi erano richiesti sulle basi di discussioni contrattuali svoltesi durante la Conferenza di Genova fra lo stesso Governo russo (Cicerin-Krassin) e due gruppi finanziari italiani. Comunque, se pur potenzialmente, tale possibilità esiste anche in misura; ristretta ed al caso le imprese a tipo concessionario, agricole ed industriali, che sorgessero a scopo di immigrazione nel paese dei Sovieti dovrebbero essere create e gestite da italiani e non dovrebbero contare che su capitali meramente italiani.

#### TECNICI SPECIALISTI.

In una recente riunione del Consiglio Supremo dell'Economia Nazionale è stata ascoltata una relazione della Sezione Estera in merito *all'immigrazione ed all'impiego di specialisti stranieri nelle industrie sovietiche*. La relazione rileva che nell'industria statale (metallurgia, mineraria, chimica, tessile, elettrotecnica, alimentare) lavorano attualmente 85 specialisti (tecnici ed ingegneri) provenienti dall'estero. Presentemente il bisogno delle industrie in specialisti stranieri di alta qualifica è fissato a 544 persone, di cui 252 nell'industria metallurgica. L'invito agli specialisti stranieri viene ora effettuato dietro domanda delle organizzazioni economiche, d'accordo con il Consiglio Supremo dell'Economia Nazionale, del Commissariato del Lavoro e del Sindacato professionale, e con l'approvazione della Commissione per l'Immigrazione presso il Consiglio Lavoro e Difesa. Si sarebbe constatato che malgrado le numerose offerte fatte da specialisti stranieri per essere occupati nell'U.R.S.S., soltanto poche di esse hanno potuto essere soddisfatte

delle organizzazioni sovietiche, le quali spesso non possono decidersi a concedere assegni o stipendi notevolmente superiori a quelli fissati per il personale tecnico sovietico. Accade anche che le organizzazioni sovietiche che invitano specialisti stranieri non si trovano in grado di garantire abitazioni adeguate.

È stato perciò proposto e votato che alle singole organizzazioni economiche sia concessa una maggiore libertà d'azione per quanto riguarda la scelta e l'invito a specialisti stranieri e la fissazione dei relativi stipendi, pur oltre i limiti delle norme vigenti e con speciali facilitazioni per le loro abitazioni.

Finora gli operai specialisti russi non erano socialmente valutati nè trattati alla stregua degli operai non specialisti. Dopo la rivoluzione dell'ottobre 1917 e per esplicita volontà del Governo di Mosca, gli operai specialisti sono stati invece considerati agli effetti del regime comunista come appartenenti ad una classe borghese, quasi in contrasto sociale con la grande massa operaia, non qualificata.

La necessità della ricostruzione economica, e specialmente industriale, ha indotto ora il Governo Russo a riassumere la questione con maggiore liberalità di spirito; ed il Consiglio dei Commissari del Popolo ha recentemente esaminato l'eventuale miglioramento sociale ed economico da applicarsi agli specialisti deliberando favorevolmente sull'ammissione dei loro figli nelle Università e su varie altre misure di carattere economico come ad esempio la riduzione della imposta sul reddito, l'aumento degli stipendi, l'assegnazione di premi per meriti speciali, ecc.

Inoltre, il Commissariato per il Lavoro è stato incaricato di impartire le necessarie istruzioni affinchè gli specialisti assunti dagli uffici statali siano retribuiti nella stessa misura degli operai d'identica qualifica assunti in imprese diverse. Così pure agli specialisti verranno ridotte le spese di alloggio, abolendo nei loro riguardi le tariffe differenziali che li colpivano, poichè — com'è noto — in Russia le tariffe di abitazione (e cioè i fitti) sonofissate e stabilite in rapporto alla classe cui l'inquilino appartiene.

Un recente articolo pubblicato sul giornale ufficiale « *Isvestia* » che commenta la situazione ora creata agli specialisti, non manca di premunirli avvertendo che le « libertà » concesse a questa speciale classe di cittadini impongono, in compenso,

una corrispondente maggiore utilizzazione d'opera a favore dello Stato sovietista, che ha concesso la sua fiducia ad « elementi così poco raccomandabili ».

Gli specialisti dovranno anche regolare le loro relazioni con gli operai, conquistandone la fiducia e sostituendo al sistema del comando quello della persuasione; mentre gli operai dipendenti avranno il dovere di creare agli specialisti condizioni di ambiente e di attività che permettano di poter svolgere e compiere tranquillamente un lavoro proficuo.

Dalle suddette raccomandazioni del giornale ufficiale dei Sovieti, si desume chiaramente in quale situazione materiale e morale versi attualmente la produzione industriale in un'impresa sovietista.

Il Consiglio Supremo dell'Economia Nazionale (V.S.N.H.) ha recentemente (Giugno 1926) approvato il progetto di un contratto tipo relativo all'assunzione di *specialisti stranieri* da parte delle imprese industriali sovietiche.

In conformità al progetto, nei contratti di assunzione devono essere dettagliatamente fissate le funzioni ed i diritti degli specialisti con particolare riguardo all'obbligo degli specialisti di far conoscere al personale tecnico sovietico la tecnica ed i metodi da essi applicati durante il processo del lavoro. Se gli specialisti non si atterranno agli obblighi assunti, le imprese potranno licenziarli con preavviso di due settimane. L'alloggio ed i pubblici servizi comunali devono essere concessi agli specialisti dalle imprese assuntrici. Le disposizioni del Codice del Lavoro vigente nell'U.R.S.S. si estendono anche agli specialisti stranieri. In caso di licenziamento di uno specialista straniero, per motivi indipendenti dal medesimo, egli ha diritto ad un determinato risarcimento, fissato nel contratto di assunzione. Se lo specialista straniero rinuncia al suo posto prima della scadenza del contratto egli è obbligato di restituire alla impresa le spese sostenute per il suo viaggio e per l'alloggio nell'U.R.S.S.

#### CONDIZIONI OPERATE.

Il numero degli operai delle industrie statali (non consideriamo le industrie private pochè esse non rappresentano ragguardevoli entità nè meritano calcoli specifici) ammontava

al 1° febbraio 1926 a circa due milioni (di cui il 13% donne) segnando un aumento del 30% sulla stessa data dell'anno precedente. Secondo le previsioni del consiglio Supremo Economico, l'industria statale richiederebbe — nel corrente anno — altri 250.000 nuovi operai qualificati, di cui circa 70.000 per l'industria tessile e circa 50.000 per la metallurgia.

Il salario medio mensile raggiungeva nel mese di gennaio i 50,9 rubli oro (circa 650 lire italiane).

La produzione media mensile di un operaio ascendeva a 295 rubli oro, con una diminuzione del 50% sulla produttività di lavoro dello scorso anno. (1)

La durata del lavoro rimane invariata in otto ore giornaliere. Alcune industrie praticano anche il lavoro a cottimo.

Le assicurazioni sociali per malattia, infortuni, e disoccupazione, risultano obbligatorie ed il premio va a carico del datore di lavoro.

Secondo la legislazione sovietica, l'assunzione di mano d'opera da parte dei datori di lavoro, sia statali che privati, poteva finora aver luogo soltanto pel tramite delle *borse di lavoro*. Il Consiglio dei Commissari del Popolo della R.S.F.S.R. ha approvato ora (giugno 1926) un decreto, il quale stabilisce che l'assunzione della mano d'opera può essere effettuata anche direttamente dai datori di lavoro, i quali possono organizzare a tal uopo appositi uffici di collocamento. Questi, all'atto dell'assunzione degli operai, sono obbligati di comunicare agli arruolati le esatte concessioni di lavoro, che non devono essere peggiori di quelle stabilite nel vigente codice del lavoro. Gli operai assunti sono obbligati di rimborsare all'arruolatore le spese di viaggio nei casi in cui essi giungessero con ritardo non

(1) Le notizie più recenti in nostro possesso (in data Mosca, 7 luglio) recano le seguenti lievi varianti:

a) operai occupati nelle industrie sovietiche (8 maggio 1916) 1.902.965.

b) salari in aumento medio del 7,8%: salario minimo rubli oro 36,<sup>2</sup>, medio 54,<sup>8</sup>, massimo 89,1 (maggio 1926) —

c) valore globale della produzione industriale rubli oro 289,9 milioni (maggio 1926).

motivato sul luogo di lavoro o rifiutassero di lavorare alle condizioni fissate nel contratto, oppure abbandonassero il lavoro prima del termine stabilito.

Sia l'industria statale che i sindacati professionali sono controllati dal Partito Comunista Russo, di cui è diretta ed indiscussa espressione il Governo dei Sovieti; e l'influenza del partito è tale che in Russia non si verificano mai scioperi e serrate nel significato europeo, fatta eccezione di alcuni insignificanti e rari scioperi o serrate che capitano qua e là — sporadicamente — nelle poche e minuscole imprese private e che di solito si risolvono a favore degli operai.

Un caso sintomatico è fornito dall'industria tessile, la quale risente difficoltà di varia natura per i rifornimenti di materie prime ed in primavera sarebbe costretta ad una temporanea chiusura degli stabilimenti (cotonifici e lanifici). Tale ventilata sospensione di lavoro, che altrove avrebbe determinato il temporaneo licenziamento degli operai, incontrò la più energica opposizione da parte del sindacato professionale, che riuscì a risolvere la situazione in senso favorevole agli operai, ai quali si accordò uno speciale congedo per le feste pasquali con parziale mantenimento della paga.

Il Sindacato Professionale Panunioneista (« Profsojuz »), che fa parte della Internazionale Professionale Comunista (« Profisotern ») contava al 1° gennaio 1926 oltre 7.700.000 iscritti organizzati (operai industriali e lavoratori agricoli).

Secondo i dati del giornale, « Pravda », organo ufficiale del Partito Comunista Russo, i salari operai sarebbero notevolmente aumentati in Russia, in questi ultimi anni, tanto che da una media di 29 rubli mensili nel 1923 hanno raggiunto nel settembre 1925 una media di 50 rubli.

Le medie principali alla fine del 1925 sarebbero le seguenti, in rubli oro :

Industria poligrafica . . . . .	<b>70</b>	rbs. mensili	106 %
» conciaria . . . . .	<b>59</b>	» »	112 %
» commestibile . . . . .	<b>53</b>	» »	130 %
» chimica . . . . .	<b>48</b>	» »	120 %
» tessile . . . . .	<b>44</b>	» »	120 %

Industria petrolifera . . . . .	56	rbs. mensili	80 %
» metallurgica . . . . .	54	»	80 %
» mineraria . . . . .	44	»	65 %
» trasporti . . . . .	47	»	67 %

Secondo la « Pravda » gli operai avrebbero ottenuto varie facilitazioni relative ai bisogni culturali, alle assicurazioni sociali, all'abitazione, ecc.

In caso di malattia e maternità, il lavoratore ha diritto di salario intero.

L'operaio invalido per causa di lavoro ha diritto ai due terzi del salario.

#### PER LA RESTAUZIONE ECONOMICA.

L'economia agricola sovietica, nel suo complesso, tende ad avvicinarsi alla efficienza prebellica sebbene la sua capacità produttiva soffra sensibilmente degli arretrati, arcaici metodi di coltivazione ivi tuttora in uso.

Il raccolto dello scorso anno, che si considerava soddisfacente, non ha potuto essere commercialmente realizzato in tempo utile, stante la summenzionata « fame di merci », che trattiene i contadini dalle consegne, ostacola l'incetta prevista dal Governo e provoca un continuo rialzo dei prezzi, anche per causa della difettosa organizzazione commerciale degli organi statali cui normalmente viene affidata l'incetta stessa. In fatto, l'esportazione di grano all'estero che inizialmente era prevista in 300 milioni di pudi (circa 5 milioni di tonnellate) si è verificata soltanto in minima parte.

Allo scopo d'intensificare la produzione, il Governo cerca di propagare gl'insegnamenti di una più razionale lavorazione della terra, sopra tutto mediante la meccanizzazione dei lavori campestri e la progettata distribuzione delle trattrici agricole, sorvegliando la migliore organizzazione delle cooperative rurali (credito, bonifica, consumo, ecc.), una più efficace distribuzione di semi selezionati e di concimi chimici, nonchè la fondazione di aziende-modello, di scuole agrarie, ecc.

Nel pensiero degli organi superiori del Governo Sovietico, il compito essenziale da adempiere, ai fini della restaurazione e dello sviluppo dell'economia nazionale, e di generale risanamento economico, è determinato principalmente dalla necessità di una vasta « industrializzazione » nazionale, la quale dovrebbe mirare alla trasformazione dell'Unione, da parte eminentemente agricolo in paese agricolo ed industriale insieme, atto a soddisfare con mezzi propri ai propri bisogni e capace — ad ogni buon fine — di rendersi indipendente dall'estero. Pertanto, si progetta un vasto e graduale ampliamento delle fabbriche esistenti, il loro riattrezzamento tecnico, la costruzione di nuovi stabilimenti: ed a tal uopo fu stanziato un fondo di oltre un miliardo di rubli che — in seguito alle disavventure finanziarie ed alla sopravvenuta contrazione delle esportazioni — venne ridotto a 826 milioni di rubli, compresi gli stanziamenti per la riattivazione dei trasporti, per la ricostruzione della Marina Mercantile, per l'esecuzione del programma di elettrificazione e per la ripresa dei lavori edili.

Tra i progetti di grandi lavori vanno rilevati:

- a) la costruzione del canale Volga-Don-Mar di Azoff;
- b) la riorganizzazione del sistema di Marinski (Canale Mar Baltico-Volga-Caspio);
- c) la costruzione delle grandi centrali elettriche sulla Neva (150.000 Kw.) e sul Dnieper (200.000 Kw.);
- d) l'elettrificazione delle ferrovie interurbane di Mosca;
- e) la costruzione di una ferrovia metropolitana a Mosca;
- f) la costruzione di un condotto per la nafta (pipe-line) tra Grozny e il Mar Nero;
- g) la costruzione dei sylos nei porti, ecc.

In materia di *colonizzazione*, il Commissariato dell'Agricoltura, preoccupandosi della relativa sovrappopolazione delle regioni centrali e occidentali, ha elaborato un progetto che nel quinquennio 1926-1930 dovrebbe portare all'esecuzione di lavori per 1.200.000 persone, nelle regioni della Siberia, dell'Ural e del Caucaso settentrionale.

CONTROLLO DELLA IMMIGRAZIONE.

Per il regolamento ed il controllo generale della immigrazione agricola ed industriale nell'U.R.S.S., come pure per l'immigrazione all'estero, è stata istituita, presso il Consiglio Lavoro e Difesa (S.T.O.), la « *Commissione Centrale per l'Immigrazione ed Emigrazione* », alla quale spetta — tassativamente ed esclusivamente — l'esame e la decisione su ogni questione in materia. Le domande per l'immigrazione di operai stranieri nell'Unione devono essere trasmesse e sottoposte a detta Commissione, sia direttamente sia per tramite delle Rappresentanze Commerciali dei Sovieti all'estero.

Per le questioni attinenti alla colonizzazione interna esiste — presso il Comitato Esecutivo Centrale dell'U.R.S.S. (Vzik) — un « Comitato Centrale di Colonizzazione » (Zekolkom) cui è deferita l'elaborazione dei programmi, dei provvedimenti e dei controlli in materia di colonizzazione, relativamente alla attività delle singole repubbliche facenti parte dell'Unione.

Con decisione del Governo Sovietico in data 26 gennaio 1926 è stato proibito l'ingresso ai cittadini stranieri i quali non abbiano ottenuto uno speciale permesso nella Repubblica Autonoma della Jakutia (Siberia settentrionale) e nelle Repubbliche dell'Usbekistan e del Turkmenistan (Asia centrale).

A datare del 1° gennaio 1926, il Commissariato del Lavoro ha emanato nuove norme in materia di assicurazione sociale. Gli invalidi al lavoro sono distinti in tre categorie. Agli invalidi della prima categoria (assoluta inabilità al lavoro) viene concessa una pensione equivalente ai due terzi del salario medio che l'operaio percepiva durante gli ultimi tre mesi di lavoro. Agli invalidi della seconda categoria viene concessa la metà, ed a quelli dell'ultima, un terzo del salario.

In caso di morte dell'assicurato, spetta alla famiglia una pensione equivalente a due terzi del salario, qualora il numero dei componenti la famiglia sia tre o superiore a tre; alla metà qualora la famiglia sia costituita da due persone; ed a un terzo qualora rimanga una sola persona.

Per disposizione del Commissariato del Lavoro gli assegni

mensili dei direttori di fabbriche ed imprese statali non possono superare i 360 rubli oro (circa 4.650 lire italiane). Ma i direttori occupati in più fabbriche possono percepire fino a 450 rubli oro mensili.

Stando ai termini della legislazione sovietica, gli stranieri dimoranti nell'Unione godono gli stessi diritti dei cittadini sovietici. Per gli stranieri che dimorano stabilmente nell'U.R.S.S. tali diritti si estendono anche all'usufrutto della terra e alla costituzione (e partecipazione) di società commerciali ed industriali, nonchè alla trattazione e concessione di contratti commerciali. Si ammettono eccezioni soltanto in forza di speciali atti legislativi intesi a proibire o limitare l'attività degli stranieri in determinati rami industriali od in talune regioni dell'Unione. In genere, i diritti degli stranieri nell'U.R.S.S. sono normalmente contemplati e disciplinati dagli accordi o trattati politici e commerciali conclusi dal Governo dei Sovieti con i paesi di origine. Nei riguardi specifici dell'Italia, le condizioni della residenza, dei diritti civili, dell'esercizio professionale e commerciale dei nostri connazionali, sono fissati dal Trattato di Commercio del 7 febbraio 1924.

Invero, nelle attuali condizioni politiche ed economiche, la Unione delle Repubbliche Sovietiste Socialiste non rappresenta un libero e proficuo campo alla immigrazione di mano d'opera straniera, sia per la deficienza dei capitali circolanti, che per le gravi difficoltà agricole, industriali e commerciali, e per il costo della vita, elevatissimo. Tutti i tentativi — ed alcuni coraggiosissimi — che sono stati escogitati e studiati per risolvere questo immane problema (concessioni industriali, minerarie, agricole, forestali, commerciali, ecc.) non hanno dato finora alcun serio risultato od hanno dato risultati così poco edificanti che non invogliano affatto a perseverare. (1)

(1) Secondo notizie della stampa sovietica, un gruppo di emigranti politici italiani avrebbe organizzato in Georgia (Distretto di Telav) verso la fine del 1924, una Cooperativa agricola alla quale quel Governo avrebbe concesso non oltre cento ettari di terreno.

Vicino a Mosca esiste una Cooperativa agricola italiana (naturalmente comunista) che si occupa principalmente della produzione di latticini. Nella stessa Mosca si è costituita altresì una Cooperativa di consumo denominata «*La Comune Italiana*» di cui fanno parte soltanto gli iscritti al Partito comunista.

# NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

## CONFERENZE E CONGRESSI INTERNAZIONALI

**Conferenza sanitaria internazionale di Parigi (10 maggio - 21 giugno 1926)** — La Conferenza sanitaria internazionale, che ha avuto luogo a Parigi dal 10 maggio al 21 giugno u. s. per il riesame della Convenzione sanitaria internazionale del 17 gennaio 1912, è stata presieduta da S. E. l'Ambasciatore Camillo Barrère e vi sono intervenuti i delegati di ben settantadue nazioni.

La Delegazione Italiana (nominata con Decreto Reale), era composta dei seguenti plenipotenziari: Repetti Giovanni Vittorio, Generale Medico della R. Marina, Capo dei Servizi Sanitari del Commissariato Generale dell'emigrazione; Dott. Lutrario Alberto, Prefetto di 1<sup>a</sup> classe; Huetter Edoardo, Colonnello di porto; Dr. Rocco Guido, primo Segretario dell'Ambasciata d'Italia a Parigi; Dr. Gaetano Cancelliere, Vice Prefetto di 1<sup>a</sup> classe; Dr. Druetti Giuseppe, Delegato sanitario all'estero della Direzione Generale della Sanità Pubblica.

Il lavoro compiuto dai vari Delegati delle Nazioni rappresentate è stato cospicuo e sotto ogni punto importante.

Si è tenuto conto anzitutto del progresso e dello stato attuale degli studi epidemiologici delle malattie da considerarsi nella nuova Convenzione ed all'uopo sono state nominate quattro sottocommissioni che, dopo varie sedute, hanno presentato le loro conclusioni, prima che fosse iniziato l'esame, articolo per articolo, della Convenzione del 1912. A facilitare tale lavoro di revisione il Comitato Permanente dell'Ufficio Internazionale di igiene pubblica, risiedente a Parigi, aveva in precedenza, preparato un elaborato progetto.

La Convenzione attuale, firmata il 21 giugno u. s. in una sala del Ministero degli Affari Esteri a Parigi, dai Delegati plenipotenziari delle varie nazioni, dovrà essere, come è noto, ratificata dai singoli Stati, per essere valida.

Tale documento composto di 172 articoli rappresenta la carta di difesa in Oriente ed in Occidente contro le grandi epidemie e stabilisce un regolamento internazionale per le misure da pren-

dersi nei porti, nelle vie fluviali, e nelle frontiere di mare e di terra. Queste misure hanno di mira, in modo speciale, la protezione contro la peste, il colera, e le febbre gialla, come pure contro il tifo esantematico ed il vaiuolo (due malattie che non figurarono mai nelle precedenti Convenzioni sanitarie internazionali).

Sono state rivedute ed aggiornate le disposizioni sanitarie relative al Canale di Suez ed ai paesi limitrofi, e quelle concernenti i pellegrinaggi (compresi quelli diretti verso Heggiáz, che aveva mandato pure un suo Delegato alla Conferenza); un capitolo speciale poi è dedicato al Consiglio sanitario marittimo e quarantenario di Egitto.

Per quanto si riferisce alla emigrazione, sotto il punto di vista sanitario internazionale, interessa, anzitutto, ricordare che nella Convenzione sanitaria internazionale del 17 gennaio 1912, gli emigranti erano contemplati esclusivamente nell'articolo 49, associati ai vagabondi ed ai *bohémians*; tale articolo era così concepito:

« ART. 49. — *I Governi si riservano il diritto di prendere delle misure particolari a riguardo di certe categorie di persone specialmente dei « bohémians » e dei vagabondi, come pure degli emigranti e delle persone viaggianti o passanti la frontiera a gruppi.* »

Nella nuova Convenzione del 21 giugno u. s. invece l'emigrazione figura con una sezione a parte, composta di tre importanti articoli, come segue:

### SEZIONE III. — DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI EMIGRANTI.

« ART. 21. — *Nei paesi di emigrazione le autorità sanitarie devono procedere all'esame sanitario degli emigranti, prima della loro partenza.* »

« *È raccomandato che tra i paesi di emigrazione, di immigrazione e di transito intervengano degli accordi speciali, allo scopo di stabilire le condizioni, alle quali deve soddisfare tale esame, affinché sieno ridotte al minimo le possibilità di reiezione alla frontiera dei paesi di transito e di destinazione, per ragioni sanitarie.* »

« *È ugualmente raccomandato che tali accordi fissino le misure preventive contro le malattie infettive, alle quali dovranno essere sottoposti gli emigranti nel paese di partenza.* »

« ART. 22. — *È raccomandato che le città od i porti di imbarco degli emigranti possiedano una appropriata organizzazione igienica e sanitaria ed in particolare: 1) un servizio di sorveglianza e di assistenza medica, come pure il materiale sanitario e profilattico necessario; 2) uno stabilimento sorvegliato dallo Stato, dove gli emigranti possano subire le formalità sanitarie; esservi temporaneamente alloggiati e venire sottomessi a tutte le visite mediche* »

« necessarie ed all'esame della loro bevande e dei loro alimenti ; 3) un « locale situato nel porto dove saranno effettuate le visite mediche, al « momento delle operazioni definitive d'imbarco ».

ART. 23. — È raccomandato che le navi che trasportano emigranti sieno munite di una sufficiente provvista di vaccini (anti-vaaioloso, anticolerico, ecc.) per poter procedere, occorrendo, alla « vaccinazione in corso di navigazione ».

Ha propugnato gli interessi sanitari internazionali dell'emigrazione, in seno alla Conferenza, il Capo dei Servizi Sanitari del Commissariato Generale dell'emigrazione Repetti G. Vittorio, Generale Medico della B. Marina.

Egli (oltre aver preso attiva parte alle discussioni scientifiche nelle sottocommissioni epidemiologiche) ha fatto, in piena seduta, risaltare, in nome della Delegazione italiana, che bisognava ricordare, anzitutto, la definizione internazionale dell'emigrante, come era stata adottata dalla prima Conferenza internazionale dell'emigrazione e della immigrazione, che ebbe luogo a Roma, or sono due anni. Egli ha soggiunto che, in considerazione dell'alto valore dell'emigrante come lavoratore, era ben ingiusto che gli emigranti fossero associati ai *bohémians* ed ai vagabondi nell'art. 49 della Convenzione del 1912.

La Conferenza di Roma ha definito l'emigrante come *colui che lascia il suo paese allo scopo di cercare del lavoro*. Così definito, l'emigrante deve essere considerato come tale, dal momento che egli fa i preparativi della partenza, fino al momento in cui penetra nel paese di destinazione, ove si trova allora sottomesso alle leggi, ai regolamenti ed alle convenzioni del paese stesso.

Il Dr. Repetti ha fatto rilevare che le misure internazionali da prendersi in rapporto agli emigranti devono limitarsi alla difesa contro le differenti malattie infettive e specie contro quelle contemplate nella Convenzione. I Governi dei paesi di emigrazione hanno il diritto di conservare l'autonomia in ciò che concernel'organizzazione dei servizi sanitari della emigrazione nei porti di partenza, ove naturalmente è indispensabile l'esame sanitario degli emigranti, prima della loro partenza. I paesi di emigrazione hanno tutto l'interesse di non deprezzare la mano d'opera, che essi inviano all'estero, lasciando partire degli emigranti infetti o semplicemente suscettibili di diventarlo.

Accordi speciali tra i paesi di emigrazione e di immigrazione devono essere accettati solo sotto forma di raccomandazione, senza definirli e senza obbligare, colla nuova Convenzione, i Governi dei detti paesi a sottomettersi a stipulazioni, che rischiano di intralciare la libertà del commercio.

L'organizzazione igienica e sanitaria appropriata dei porti di imbarco degli emigranti, contemplata nel suddetto articolo 22, è in Italia un fatto compiuto da vari anni.

L'art. 23 riguardante le vaccinazioni antivaiuolose, anticoliche, antipestose ecc. a bordo, in navigazione, è stato proposto per iniziativa del Dr. Repetti, in nome della Delegazione italiana. Riesce anzitutto facile conservare a bordo i vaccini nella camera refrigerante, e quanto all'utilità della disposizione proposta coll'art. 23 ed accettata essa apparirà evidente da qualche esempio. Così, un piroscafo che trasporti emigranti può ricevere in navigazione l'avviso, per *radio*, della comparsa del colera nel paese di destinazione ed allora si può procedere alla vaccinazione anticolerica di tutti gli emigranti perchè arrivino protetti contro il morbo. Qualora poi si venga a sapere prima della partenza del piroscafo che in uno dei paesi di destinazione dell'emigrante inferisce la peste, si può ricorrere alla vaccinazione antipestosa, fin dai primi giorni del viaggio, ciò che fu ripetutamente fatto in Italia, nello scorso anno, per emigranti italiani diretti in paesi nei quali si era manifestato il flagello. È da considerarsi ancora che il colera oppure la peste, od il vaiuolo possono manifestarsi a bordo in navigazione, malgrado le precauzioni prese alla partenza; in tale contingenza la rispettiva vaccinazione farà arrivare l'emigrante al luogo di destinazione, nelle migliori condizioni.

Riassumendo, per quanto riguarda l'emigrazione, al posto dell'articolo 49 della vecchia Convenzione del 17 gennaio 1912, figurano per la prima volta in una Convenzione Sanitaria internazionale (quale è quella del 21 giugno 1926 elaborata colla partecipazione dei Delegati plenipotenziari di 72 nazioni) tre interessanti articoli, che tengono nel debito conto la difesa sanitaria dell'emigrante contro le principali malattie epidemiche ed in pari tempo danno il giusto valore alla personalità morale dell'emigrante stesso.

**Congresso socialista internazionale delle migrazioni.** — Il Congresso internazionale delle migrazioni promosso dalla F. S. I. di Amsterdam, che doveva aver luogo a Londra dal 18 al 21 maggio, si è invece tenuto nella capitale inglese dal 12 al 15 giugno, al « *Restaurant Holborn* ».

Il *Bollettino* ebbe a più riprese occasione di occuparsi della preparazione di questo congresso e non mancò di dare (aprile 1926, pp. 365 sgg) il testo delle risoluzioni presentate al Congresso stesso dal Comitato organizzatore e dalla Commissione mista preparatoria designata dalla F. S. I. e dall'I. O. S.

Hanno partecipato al Congresso 150 delegati rappresentanti 17 paesi europei e sei paesi non europei: Germania, Australia, Austria, Belgio, Canada, Francia, Gran Bretagna, India, Lussemburgo, Messico, Nuova Zelanda, Polonia, Russia, Spagna, Africa del Sud e Svezia. Il Governo britannico non permise l'entrata in Inghilterra dei *camerati* Oudegeest e Fimmen.

La prima seduta è presieduta da Mertens, rappresentante del

Belgio per l'assenza del Sig. G. H. Thomas M. P., che pronunzia un lungo discorso, nel quale espone le grandi linee del problema, accennando alla restrizione volontaria dell'immigrazione, alla responsabilità dei Governi che hanno presa tale iniziativa e quella dei gruppi operai che l'hanno sostenuta, e insiste sulla necessità di « assicurare alle famiglie di coloro che lasciano il proprio paese una *livellazione* nel paese dove vanno ».

Il sig. Arturo Pugh, presidente del Consiglio Generale delle T. U. C., prevede in un futuro prossimo la deviazione dell'emigrazione dell'Europa verso il continente meridionale americano; reputa che una nuova civiltà si stia formando nell'America latina ed esprime l'augurio che socialisti e trade-unionisti la difendano.

Il Sig. J. W. Brown, della Federazione Internazionale Operaia, che funziona da segretario del Congresso, pone in rilievo il fatto che per la prima volta le migrazioni costituiscano il solo oggetto di un congresso mondiale delle rappresentanze del lavoro. Gli Stati di emigrazione — egli dice — debbono salvaguardare gli interessi di chi emigra, e quelli di immigrazione debbono essere difesi contro l'abbassamento dello *standard of life* per opera degli immigranti stranieri. Rileva che la Federazione americana del lavoro aderisce alle norme restrittive adottate dagli Stati Uniti contro l'immigrazione straniera, per difendere i propri alti salari, sebbene questi non dipendano soltanto dalle barriere antimigratorie, e riconosce che l'opinione pubblica americana è così nettamente avversa al rallentamento delle restrizioni che non è il caso di illudersi che gli S. U. possano « tornare indietro ». Il problema della razza gialla non è ancora stato preso in esame collettivamente dalle organizzazioni operaie internazionali; la Cina e il Giappone hanno fatto grandi sforzi per espandere la loro popolazione in paesi non asiatici, ma la tendenza attuale dei paesi d'immigrazione è di escludere i sudditi di ambedue quelle potenze. Il Congresso mondiale deve pronunciarsi circa questa esclusione.

Un questionario divulgato dalla F. I. S. ha dimostrato la fedeltà dei lavoratori all'antico principio che il lavoro deve liberamente circolare e che nessuna porta deve essere chiusa all'operaio. Ma si comprende anche, e il fatto non può destar meraviglia, che nelle condizioni economiche attuali si senta dappertutto il bisogno di regolare l'emigrazione. Il Brown accenna all'Italia e al Giappone le cui necessità d'espansione potrebbero essere causa di guerra.

Léon Jouhaux propone una risoluzione nella quale è detto che i problemi della migrazione non possono essere risolti in modo soddisfacente senza la cooperazione delle organizzazioni sindacali, che i Governi e le Centrali sindacali dovrebbero collaborare alla nomina d'un ufficio nazionale incaricato di operare in collegamento coll'U. I. del L. e infine che si dovrebbero stipulare accordi tra

le organizzazioni sindacali dei paesi donde provengono gli emigranti e quelle dei paesi dove essi si dirigono.

La Sig.ra A. Knoll, della Federazione sindacale tedesca, inveisce contro il Trattato di Versailles, che dice basato su considerazioni politiche e non economiche, e aggiunge essere una utopia pensare che l'emigrazione risolva il problema della disoccupazione in Europa: nessuno Stato accetta immigrazioni in massa. Fa voti per la restituzione delle colonie alla Germania.

Il Sig. Cramp, membro del Comitato Esecutivo dell'I. O. S. dice: « Le organizzazioni operaie e l'Internazionale socialista vedono nella continua espansione delle popolazioni di alcuni Stati e nella politica restrittiva delle ammissioni degli stranieri adottata da altri Stati, la possibilità di guerra, e ognuno comprende che se un nuovo conflitto avesse luogo in un prossimo futuro, esso sommergerebbe la civiltà del XX° secolo ».

Invoca una politica internazionale della classe lavoratrice, che nulla può aspettarsi dai governi borghesi, e chiede che non siano ammesse differenze di *standard of life*, nè di cultura fra lavoratori e lavoratori, nè che gli immigrati si formino in nuclei isolati dentro gli Stati nei quali si stabiliscono, e vivano rigidamente a sè. Questo isolamento è quanto mai pregiudizievole.

Il Sig. Mertens approva queste considerazioni ed invoca l'istituzione di un ufficio internazionale delle migrazioni.

Il Dott. H. V. Evat (Australia) espone che l'Australia non può aderire ad una immigrazione libera; l'assenza di misure disciplinatrici dell'immigrazione ha causato all'Australia un'acuta disoccupazione, e l'oratore ha parole di critica per l'emigrazione « italiana e di colore », pel fatto che gli immigrati italiani vivono praticamente di nulla, « si accontentano, per vivere, dell'odore dell'olio ». Secondo il Dr. Evat il rimedio dei torbidi economici non sta nell'emigrazione, ma nei provvedimenti che elevano lo « standard of life ».

Il Sig. S. Adler-Ruddel, rappresentante le unioni ebraiche di Polonia, dichiara che i lavoratori israeliti polacchi non possono accettare restrizioni immigratorie, non solo per ragioni economiche, ma anche politiche, perchè in Polonia essi ricevono un trattamento umiliante, al quale non è possibile sottrarsi che coll'abbandono del paese.

Tom Moore (Canadà) dice che gli emigranti non debbono « sfruttare sè stessi » con l'idea di lavorare per risparmiare e ritornare con le economie racimolate in patria, ma assumere un più alto tono di vita.

Ai rilievi degli oratori australiano e canadese contro l'immigrazione italiana, nella seconda seduta, risponde, a nome della delegazione italiana, l'on. Buozi, il quale fra l'altro dice:

« La delegazione italiana — ripetiamo — riconosce ai lavo-

ratori dell'Australia e di tutti i paesi a tenore di vita elevato il diritto di difendere la loro posizione ed il loro avvenire, ed è proprio per questo che la Confederazione generale del lavoro italiana domanda che l'emigrazione sia disciplinata.

« Quando è stato necessario, essa Confederazione non ha esitato a mettersi contro gli emigranti italiani che reclamavano il diritto di recarsi liberamente dove volevano.

« Noi abbiamo lavorato fraternamente e non inutilmente coi Sindacati germanici avanti e dopo la guerra. Noi lavoriamo attualmente in ottimo accordo con i Sindacati francesi, soprattutto per merito del compagno Jouhaux, il quale, nel suo discorso di ieri, ha perfettamente riassunto in base a quali principi deve essere affrontato e risolto il problema dell'emigrazione, principi che derivano anche dalla lunga esperienza dei Sindacati germanici, austriaci, svizzeri e francesi.

« Lo spirito che informa tali principi non si trova certo nel discorso del delegato australiano, discorso da nazionalista piuttosto che da socialista.

« Le organizzazioni operaie dei paesi ricchi non devono guardare l'emigrazione dei paesi poveri dall'alto al basso, come i ricchi guardano i poveri.

« L'emigrazione, da qualunque parte venga, e soprattutto se povera, deve essere accolta fraternamente, altrimenti diventa ostile e nemica degli operai del paese e viene gettata nelle braccia dei nemici del movimento sindacale e socialista.

« La delegazione italiana afferma quindi che l'emigrazione deve essere disciplinata a mezzo di organismi nazionali ed internazionali. Dove c'è disoccupazione l'emigrazione non deve essere ammessa. Gli emigranti non hanno alcun diritto di recarsi dove c'è uno sciopero o una serrata. I lavoratori di ogni paese hanno pieno diritto di pretendere che gli emigranti non prestino la loro opera a condizioni inferiori a quelle stabilite dai concordati stipulati dalle organizzazioni locali. Gli immigrati, infine, debbono aderire alle organizzazioni locali, ma debbono anche godere di tutti i diritti sindacali, compreso quello di coprire cariche nei sindacati; altrimenti si sentiranno inferiori e autorizzati ad eludere i loro doveri.

« Il delegato australiano ha deplorato il tenore di vita degli emigranti italiani. Nessuno conosce meglio della nostra delegazione le deficienze della emigrazione italiana; ma noi assicuriamo il delegato australiano che gli emigranti italiani non vivono tutti e non sono tutti come egli li ha descritti. In ogni caso, quando lo emigrante soddisfa a tutti i suoi doveri verso l'organizzazione locale, nessuno ha diritto di controllare l'uso che egli fa del suo salario e di imporgli l'avarizia o lo sperpero. Noi desideriamo vivamente che il tenore di vita dei lavoratori si elevi sempre più.

Ed uno dei più grandi vantaggi dell'emigrazione è proprio quello di mettere il proletariato dei paesi poveri a contatto con quello dei paesi ricchi e insegnargli coll'esempio il dovere di elevare il suo tenore di vita ».

Dopo quattro giorni di discussioni si procede al voto di numerose risoluzioni. Sul finire del Congresso, il Sig. F. Adler riferisce che una di esse, per la completa libertà delle migrazioni, è stata abbandonata perchè non venga turbata l'unanimità del Congresso, e allora il dr. Evat, rappresentante australiano, che nel corso della discussione s'è espresso contro detta libertà, dichiara che l'Australia, il Canada e gli altri paesi « nuovi » non mancheranno di cooperare allo sforzo inteso a migliorare le condizioni dei lavoratori « in tutto il mondo ».

Le risoluzioni votate sono a favore: 1) dell'istituzione di uffici nazionali delle migrazioni, nei quali i sindacati siano rappresentati; 2) dell'istituzione di un ufficio internazionale in seno all'Ufficio Internazionale del Lavoro, allo scopo di redigere convenzioni internazionali e di formulare raccomandazioni relative alle migrazioni; 3) dell'abolizione delle agenzie private d'emigrazione; 4) della soppressione dei passaporti; 5) dell'eguaglianza degli immigranti e degli operai indigeni dal punto di vista sindacale.

## ITALIA

**La soluzione del problema demografico italiano secondo S. E. Mussolini.** — Ad un collaboratore del giornale turco *Aksciam*, che gli domandava quale soluzione egli prospetti per il problema demografico italiano, S. E. Mussolini ha così ripetuto:

« Il mio programma comprende cinque punti :

1. — *Colonizzazione interna.* Vi sono territori d'Italia soprapopolati ed altri, al contrario, che potrebbero assorbire un effettivo di popolo superiore al loro effettivo attuale. Per rendere ciò possibile occorrerà eseguire una serie di lavori di risanamento, di irrigazione, ecc.

2. — *Colonizzazione dei nostri possessi d'oltremare.* In questo campo egualmente è necessario un'opera di risanamento che è in corso.

3. — *Emigrazione verso i paesi ricchi; emigrazione disciplinata, regolata e non più anarchica.*

4. — *Accordi per l'ordinamento di materie prime necessarie ».*

— E il 5° punto, Eccellenza, sarebbe, ha domandato il giornalista turco, l'acquisto di una nuova colonia ?

— *Qui metto*, ha risposto l'on. Mussolini, *un punto interrogativo: è ancora in dominio dell'avvenire. Tengo d'altronde a fare osservare*

che l'insieme di questi cinque punti forma un programma a lungo respiro, la cui effettuazione richiederà un certo numero di anni ».

## FRANCIA

**Per la protezione del lavoro nazionale.** — Il 7 e l'8 luglio u. s. la Camera francese ha esaminato e votato il progetto di legge presentato dall'on. Durafour, ministro del Lavoro, dell'Igiene, dell'Assistenza e della Previdenza sociali, — progetto modificante gli articoli 64, 98, e 172 del libro II del Codice del lavoro e della Previdenza sociale « allo scopo di garentire la protezione del mercato del lavoro nazionale » e già analizzato dal nostro *Bollettino* nel numero 12 del 1925, pp. 1274 sgg.

Iniziatasi la discussione generale, l'on. Evrard, socialista, sottolinea la gravità del problema della mano d'opera straniera e insiste sulla necessità dell'organizzazione del mercato del lavoro, necessità tanto più urgente in quanto che lo sforzo per conseguire la stabilizzazione monetaria potrà provocare crisi di disoccupazione. Gli operai stranieri debbono, egli dice, essere trattati — siamo intesi — come i loro camerati francesi, ma il loro reclutamento deve essere regolato secondo i bisogni dell'industria. Il problema dell'immigrazione, problema d'assieme, esige uno studio d'assieme. Sotto queste riserve, l'oratore dichiara che voterà il progetto del governo.

L'on. Mazerand, relatore della Commissione, appoggia le osservazioni dell'on. Evrard e domanda il voto del progetto.

Successivamente i deputati: Marin-Quillard, dell'Unione repubblicana democratica; Pelissier, socialista; Auguste Chauvin, radicale socialista; Jean Félix, socialista, denunciano l'abuso « che si fa in certe regioni — specie nel Mezzogiorno — della mano d'opera straniera e reclamano dal Governo un programma completo d'immigrazione.

L'on. Ernest Lafont, comunista indipendente, critica vivamente il progetto del Governo che qualifica di *meschina xenofobia*. « Con la proposta regolamentazione, dice, l'operaio straniero sarà legato, come un servo, all'impresa che l'abbia ingaggiato; almeno se si legano i lavoratori, si dovrebbe sentire il bisogno di proteggerli; ma non se ne fa nulla e l'organizzazione s'inizia colla repressione ».

L'oratore conclude chiedendo alla Camera di non adottare questo progetto « troppo frammentario », contrario all'interesse generale ed a quello particolare degli operai stranieri.

Il comunista on. Henriot dichiara a sua volta che i lavoratori stranieri sono isolati, senza protezione e garanzia. Il Governo non esercita nessun controllo sui contratti di lavoro; così, i lavoratori abbandonati totalmente nelle mani dei datori di lavoro sono veri schiavi!

L'on. Durafour, ministro del Lavoro, si meraviglia di questa critica veemente della situazione degli operai stranieri in Francia. Il Governo non ha mai fatto distinzione nella sua solleditudine fra questi ed operai francesi. Ma, aggiunge, si sono avute proteste, e si son visti, per esempio, i conducenti di *taxis* protestare presso il ministro contro l'invasione della loro professione da parte di stranieri, specialmente dei Russi. Così, dopo lo sciopero delle Officine Renault, gli operai francesi gli hanno domandato di intervenire perchè dal loro padrone siano riassunti di preferenza gli operai francesi.

Certo, il progetto attuale non regola l'assieme del problema dell'immigrazione, ma il Consiglio nazionale della mano d'opera ritiene che esso può reprimere un gran numero di abusi. Il suo primo articolo contiene prescrizioni ed interdizioni; il secondo prevede delle sanzioni.

Il ministro fa l'analisi di questi due articoli, che gli paiono necessari nel periodo attuale. Nell'interesse della pace sociale è indiscutibile di vegliare all'equilibrio del lavoro nazionale, in quanto non si può ammettere che operai francesi si trovino in certe professioni, *barrés* da stranieri, a seconda della fantasia di un padrone. E il ministro conclude che necessita votare il progetto nell'interesse dei lavoratori e della pace sociale.

L'on. Chabrun, relatore della Commissione, mostra a sua volta la necessità di una politica della mano d'opera che faccia la debita ripartizione fra mano d'opera francese e straniera per il miglior profitto della stessa produzione. Egli dichiara che il progetto attuale non apporta verun pregiudizio ai diritti degli operai stranieri: questi devono essere trattati alla pari che i francesi, ma conviene impedire i *débauchages* intempestivi ed arrivare ad un principio d'organizzazione del lavoro nazionale.

Muovono altre osservazioni gli onorevoli Cante e Piquemal, e la discussione generale si chiude con 520 voti favorevoli al progetto e 34 contrari. La Camera decide di passare alla discussione degli articoli.

A questa ultima partecipano gli on. Triballet, Chabrun, Piquemal, Lafont, Pelissier, Henriet, Paulin, Berthon. Il ministro del Lavoro, nel corso del dibattito, assicura che « il Consiglio nazionale della mano d'opera deve esaminare un progetto di legge che regolerà nel suo assieme il problema della mano d'opera e dell'organizzazione del mercato del lavoro nazionale ». Ed aggiunge che « quando il Consiglio avrà finalmente deliberato ed aggiornato i suoi suggerimenti, toccherà al Governo assumere le proprie responsabilità ».

Il progetto di legge, approvato dalla Camera con qualche modifica, così si presenta nel testo definitivo:

« Art. 1. — La sezione IV del capitolo V del titolo I del

libro II del Codice del lavoro e della previdenza sociale è sostituita colle seguenti disposizioni :

« Art. 64. — È fatto divieto ad ogni persona di impiegare uno straniero non munito della carta di identità di straniero, rilasciata nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni regolamentari e portante la menzione « lavoratore ». Quando la carta è rilasciata per la prima volta, essa deve portare l'indicazione e la data del contratto di lavoro, che è stato esibito per il rilascio della carta stessa.

« Art. 64 a). — È fatto divieto di occupare in un'altra professione il lavoratore straniero a cui sia stata rilasciata la carta d'identità prevista dall'art. 64, pel suo impiego in una professione determinata, a meno che non sia trascorso un anno dal rilascio di detta carta o che il lavoratore non possieda un certificato ottenuto da un ufficio pubblico di collocamento che dovrà tener conto dello stato del mercato di lavoro nella professione considerata e della qualifica professionale di detto lavoratore.

« Art. 64 b). — È fatto divieto ad ogni datore di lavoro di arruolare, direttamente o a mezzo di un intermediario, un lavoratore straniero introdotto in Francia, prima che termini il contratto di lavoro in virtù del quale è stato introdotto.

« Tale interdizione è indipendente dalle azioni per danni e interessi che potrebbero essere intentate a questo riguardo. Essa non sarà applicabile : 1° se il lavoratore può esibire un certificato del precedente datore di lavoro attestante che il contratto di lavoro in parola è stato risolto d'accordo con quest'ultimo o per decisione giudiziaria ; 2° se è trascorso un anno dall'introduzione del lavoratore interessato ; 3° se il lavoratore ha con sé una carta di presentazione rilasciatagli da un ufficio pubblico di collocamento dopo inchiesta presso il precedente datore di lavoro, i diritti del quale nei riguardi del lavoratore e del nuovo datore di lavoro sono riservati.

« Art. 64 c). — Ogni persona che impieghi lavoratori stranieri ha l'obbligo di iscrivervi nel termine di 24 ore dalla loro assunzione su un registro speciale stabilito nelle condizioni che sono determinate a mezzo di *arrêté* dei Ministri del Lavoro, dell'Agricoltura e dell'Interno. Il registro dovrà essere presentato ad ogni richiesta da parte degli agenti designati all'art. 98 del libro presente ».

« Art. 2. — Gli articoli 98 e 172 del Libro II del Codice del Lavoro e della previdenza sociale sono così modificati :

« Art. 98. — L'applicazione delle disposizioni degli art. 64 a, 64 b, 64 c, è affidata nelle aziende agricole agli ufficiali di polizia giudiziaria, e con egual diritto agli ispettori del lavoro negli stabilimenti industriali e commerciali.

« Il datore di lavoro che abbia contravenuto alle prescrizioni degli art. 64, 64 a e 64 b sarà punito con ammenda da 500 a 1000

franchi per ogni infrazione constatata. Sarà applicabile l'art. 463 del Codice penale.

« L'ammenda sarà da 5 a 15 franchi per ogni infrazione constatata alla prescrizione dell'art. 64 c ».

**Per una politica dell'immigrazione.** — Il Ministero Herriot, che ha avuto, d'altronde, brevissima vita, aveva portato seco una novità; la creazione di un Alto Commissario per « la naturalizzazione e la immigrazione ». Si tratta di un antico voto del quale si era occupato di recente uno dei fattori responsabili — come si dice — della politica francese dell'immigrazione, il sig. Paon, membro del Consiglio nazionale della mano d'opera, con un libro che ha suscitato discussioni notevoli perchè toccava una corda particolarmente sensibile dell'anima francese contemporanea. La conclusione prospettata era proprio quella di costituire un Commissariato per la immigrazione.

L'ex ministro Albert Thomas, oggi Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, illustrando questa proposta, in una brillante prefazione al libro, sosteneva la tesi seguente. La Francia è divenuta un gran paese di immigrazione. È un fatto ineluttabile. Ma occorre che l'immigrazione formi oggetto di un controllo, di una organizzazione, in una parola, di una politica. La Francia non ha una politica dell'immigrazione. Gli altri paesi l'hanno. « L'Italia ha fatto della sua emigrazione uno strumento di potenza. Essa ne ha organizzato il controllo, per ottenere vantaggi economici, per arricchire il suolo italiano dei risparmi guadagnati all'estero, per mantenere i legami che uniscono l'italiano emigrato alla sua patria ». Sono parole testuali della prefazione di Albert Thomas. Il quale, ricordato l'accordo concluso nel 1917 fra lui, allora ministro francese delle munizioni, e il nostro Commissario Generale dell'emigrazione, per il reclutamento collettivo di opera italiana, passa a rilevare le tendenze attuali — segnate per l'Italia dall'on. Mussolini — di una emigrazione organizzata e regolata.

Ma questa, per la Francia, non può essere trattata come una semplice questione di mano d'opera. « Si tratta di mantenere il valore numerico della popolazione francese e di salvaguardare la situazione della Francia nel mondo... Se tale dev'essere lo scopo della politica dell'immigrazione, se si vogliono assimilare, integrare nella popolazione francese gli stranieri, conviene operare alla frontiera le selezioni necessarie: selezioni di razza, di individui, di lavoratori... Bisogna, seguendo l'esperienza degli ultimi anni, scegliere le razze che hanno maggiore affinità con la nostra: italiani anzitutto. Bisogna allontanare gli indesiderabili. Bisogna cercare soprattutto lavoratori agricoli... Ecco chiaramente posti

i tre principi di una politica francese dell'immigrazione: immigrazione controllata e organizzata — immigrazione tendente a rafforzare la popolazione francese — immigrazione soprattutto rurale.

L'on. Albert Thomas soggiungeva che « occorre una legislazione e poi un organo che l'applichi. Il Commissariato Generale italiano della emigrazione è il tipo del genere; ha risorse speciali; ha, in seno al Ministero degli Affari Esteri, una situazione che ne fa un organo di governo più che un servizio di un ministero particolare perchè assomma la competenza nei confronti della emigrazione di parecchi ministeri. È quello che si dovrebbe fare in Francia. Si è spesso proposta in Francia la creazione di una Presidenza del Consiglio veramente organizzata, provvista di servizi tecnici e amministrativi speciali, dipendente dal Capo del Governo. È in tale Presidenza che l'Ufficio dell'emigrazione francese dovrebbe trovar posto ».

## RUSSIA

**Norme per l'assunzione di specialisti stranieri.** — Il Consiglio supremo dell'economia nazionale ha approvato il progetto di un contratto modello relativo all'assunzione di specialisti stranieri da parte delle imprese industriali sovietiche. In conformità al progetto, nei contratti d'assunzione devono essere dettagliatamente fissate le funzioni ed i diritti degli specialisti stranieri con particolare riguardo all'obbligo degli specialisti stessi di far conoscere al personale tecnico sovietico la tecnica ed i metodi da essi applicati durante il processo del lavoro. Nel caso che gli specialisti non si attengano agli obblighi assunti, le imprese possono licenziarli con preavviso di due settimane. Il quartiere ed i servizi comunali devono essere forniti agli specialisti dalle imprese assuntrici. Le disposizioni del Codice del lavoro vigente nell'U. R. S. S. si estendono anche sugli specialisti stranieri. In caso di licenziamento di uno specialista straniero, per motivi da esso indipendenti, egli ha diritto ad una determinata remunerazione, fissata nel contratto di assunzione. Lo specialista straniero che rinuncia al suo posto prima della scadenza del contratto, è obbligato di restituire alla impresa le spese sostenute per il suo viaggio e per l'installazione nell'U. R. S. S.

## BRASILE

**Le attività della Colonia Italiana di Santos** nel campo del patriottismo sono ben note. La prima idea di fondare un'Associazione italiana in quella città per i nostri emigrati rimonta a

circa un trentennio. La Società Italiana di Beneficenza sorse per opera di pochi volenterosi e si andò gradatamente sviluppando a mano a mano che le sue condizioni glielo permisero, dando esecuzione ad un vasto programma di sano e fervido patriottismo, che s'inquadra perfettamente con i compiti programmatici del Dopo-Lavoro. Essa venne riconosciuta ente giuridico dal Governo dello Stato di San Paolo il 24 dicembre 1902.

Lo statuto sociale così definisce i suoi scopi:

a) mantenere vivo il sentimento patrio fra gl'italiani residenti in Santos, promovendone l'unione e la fratellanza con conferenze, con la celebrazione dei fatti gloriosi ed importanti della vita nazionale, ed anche con feste ricreative ed altre forme di divertimento;

b) divulgare l'uso della lingua patria, curandone l'insegnamento con apposita scuola ed istituendo una sala di lettura;

c) soccorrere moralmente e materialmente i soci in caso di malattia e d'infortuni, o le loro famiglie in caso di morte;

d) esercitare la beneficenza, e in casi speciali di necessità anche a favore di connazionali bisognosi non appartenenti al sodalizio;

e) promuovere quelle iniziative che abbiano per fine il miglioramento delle condizioni morali e materiali dei soci.

Con questo programma la Società Italiana di beneficenza in Santos si è assegnata la missione di promuovere le iniziative di educazione fisica, intellettuale, di ricreazione che per i lavoratori del braccio e del cervello potevano rappresentare una sana proficua utilizzazione delle ore libere.

Attraverso un assiduo instancabile e fervido lavoro di propaganda la Società si è affermata vittoriosamente ed è riuscita ad ottenere l'adesione di tutti gl'italiani colà residenti.

La nostra Colonia nell'ultimo censimento eseguito dalla Municipalità di Santos (1912) contava seimila anime. Questo numero deve essere oggi assai più rilevante, e non sarà errore far ascendere ad ottomila i nostri connazionali.

La Società ora conta ben settecento soci, numero veramente soddisfacente, tenendo conto che per disposizione statutaria possono far parte del sodalizio soltanto gli uomini di età superiore ai diciassette anni.

Le feste ricreative e le altre forme di divertimento sono realizzate per cura del Consiglio direttivo, che nomina a questo scopo annualmente una Commissione speciale e permanente, redigendo regolamenti effettivi e disposizioni eventuali.

La Società ha anche un teatrino, che periodicamente offre ai soci spettacoli gratuiti a mezzo di un gruppo di filodrammatici o degli alunni stessi delle scuole.

L'anno scorso, per la occasione della ricorrenza del XX set-

tembre è stato inaugurato l'Ambulatorio medico Vittorio Emanuele III per l'assistenza ai soci ed agli italiani bisognosi. Due medici italiani, stipendiati dalla Società, fanno per turno il servizio prescritto.

Notevole poi lo sviluppo che hanno avuto le nostre Scuole.

Il primo aumento dei locali sociali adibiti ad aule scolastiche venne iniziato all'epoca in cui era Vice Console di S. M. il Re d'Italia in Santos il Cav. Alberto Druso Bianconi.

Recentemente, auspice il R. Console nob. Guglielmo della Fontana, il quale volle che la commemorazione del cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni prendesse una forma tangibile e tale da lasciare un ricordo perpetuo di così grande italiano nel seno di quelle Colonie, venne costruito un grande edificio annesso alla sede sociale, intitolato ad Alessandro Manzoni. In esso risiedono attualmente le scuole al primo piano, in locali ampi arieggiati e ben illuminati, ed al pianterreno la palestra ginnastica.

Quelle scuole che alla Mostra Nazionale Didattica di Firenze — marzo-aprile 1925 — hanno ottenuto la medaglia d'argento, sono frequentate da centocinquanta alunni di ambo i sessi per il corso elementare e, data l'ottima reputazione acquistata, dovranno essere di nuovo aumentate, tanto è l'accorrere ad esse dei figli dei nostri connazionali. Le scuole sono gratuite: il R. Governo concede un sussidio annuale per il tramite del R. Consolato Generale d'Italia in San Paolo. Tale sussidio per l'anno scorso è stato di cinquemila lire.

La Colonia italiana di Santos ha un Fascio composto delle migliori personalità della Colonia. Esiste anche una società sportiva e calcistica «Palestra Italia», della quale fanno parte in prevalenza i giovani figli dei nostri connazionali. Pur avendo uno spiccato carattere d'italianità, non è un circolo esclusivamente italiano, potendone far parte anche i brasiliani.

Santos non è un centro industriale od agricolo. Gli emigranti italiani che colà sbarcano proseguono direttamente per San Paolo (città), senza soffermarsi in quel porto.

I nostri connazionali, domiciliati a Santos, si dedicano generalmente alle arti edilizie, a mestieri diversi ed al commercio. Non esistono grandi fortune, ma sono quasi tutti più o meno benestanti. È un'ottima colonia, tranquilla, disciplinata e patriottica.

La Società anzi descritta rappresenta la vera Casa degli italiani. Senza scissioni, senza partiti, senza ambizioni, tutti concorrono all'elevazione morale della collettività e tutti vanno orgogliosi della Patria lontana, nutrono il culto della famiglia e della religione e sono probi ed infaticabili lavoratori. La Colonia italiana di Santos sente di assolvere con fede, con amore, e con tenacia il compito che la volontà illuminata del Capo del Governo nella sua illuminata saggezza ha tracciato.

## GIAPPONE

**L'emigrazione.** — Il Ministero giapponese degli Affari Esteri ha pubblicato alcuni dati statistici di notevole interesse sulla emigrazione giapponese in paesi stranieri.

Secondo le ultime risultanze statistiche, i sudditi giapponesi emigrati all'estero ed ivi residenti sono 617.929 in tutto, con una cifra annua di emigranti che varia tra i 20 mila e i 30 mila soltanto. Ne consegue quindi che sull'aumento annuo della popolazione calcolato a circa 700.000, emigra solo un venticinquesimo di esso.

Al 1° ottobre 1925 vi erano :

in America (Stati Uniti) . . . . .	115.551 giapponesi
in Cina . . . . .	129.638 »
alle Hawaii . . . . .	112.221 »
nella provincia del Kantung . . . . .	171.150 »
al Brasile . . . . .	41.774 »

Il resto occorrente a raggiungere la cifra data per il totale, è sparso in ragione di poche migliaia, qua, e di poche centinaia, là, nelle altre parti del mondo.

Ancora più significative sono le cifre della emigrazione giapponese nell'anno 1924 :

Brasile . . . . .	3.678
Perù . . . . .	574
Isole Filippine . . . . .	504
Canada . . . . .	416
Penisola malese . . . . .	98
Messico . . . . .	66
Indie orientali olandesi . . . . .	53
Panama . . . . .	24
India inglese . . . . .	12
Borneo inglese . . . . .	3
Indocina francese . . . . .	1

Totale . . . . . 5.486

Da queste cifre risulta che la corrente maggiore di emigranti giapponesi si dirige al Brasile, ma per una quota media che non supera i quattromila all'anno ; inoltre, se si confronta tale media con quella delle altre nazionalità che inviano i maggiori contingenti al Brasile, quale l'Italia ad esempio, essa appare ancora di più un indice ben chiaro della scarsa influenza che l'emigrazione

può avere per risolvere il problema dell'aumento continuo della popolazione giapponese. Poichè, per quanto le cifre surriportate possano aumentare in avvenire, ciò non avverrà mai in tale entità da rappresentare un sollievo rilevante ad una razza così proficua come la giapponese ; che, anzi col migliorare delle condizioni della salute pubblica la differenza tra la mortalità e le nascite diventerà maggiore (indice delle nascite del '22 : 34,2 e quello della mortalità : 22,3), e quindi l'apporto annuo dell'aumento della popolazione viene calcolato possa tra breve giro di anni superare le 800.000 anime.

Tuttavia, la densità media della popolazione dell'Impero rimane non eccessivamente alta, poichè è di 144 per Km. quadrato, passando da un minimo del 25 per Km. quadrato nell'Hokkaido, l'isola settentrionale e di clima molto rigido, al massimo di 345 nella provincia del Kwanto.

A fronteggiare l'insufficienza alimentare e la mancanza di materie prime, il ministero giapponese d'Agricoltura progetta di utilizzare delle vaste zone di terreno, calcolate a circa mezzo milione di ettari ancora incolti da redimere in un periodo di venti anni e con una spesa di circa duecento milioni di yen.

## STATI UNITI

**Gli italiani e le malattie mentali.** — È uscito recentemente, a cura del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, un bollettino che reca interessanti notizie e tabelle statistiche sulle malattie mentali negli Stati Uniti d'America nel 1923 (*Patients in hospitals for mental disease : 1923*).

Da quanto è esposto nell'interessantissimo opuscolo risultano alcune utili verità, alle quali è opportuno dare la massima diffusione in quanto esse colpiscono in pieno una delle più pregiudizievoli leggende messe in circolazione contro gli italiani e autorevolmente accreditate da personalità americane della scienza e della politica : quella che attribuisce ai nostri connazionali residenti negli Stati Uniti il triste primato — o quasi — nelle malattie mentali. Ora, si legge, a p. 3 del bollettino surricordato che nella cifra complessiva di 69.884 persone straniere ricoverate nei luoghi di cura nord-americani per malattia mentale al 1° gennaio 1923, il più gran numero dei malati (11.592) apparteneva ai tedeschi, con una percentuale sul totale del 16.6. Immediatamente dopo i tedeschi venivano gli irlandesi con 10.063 malati (14.4 %). Il più alto numero di malati per 100.000 persone della stessa origine nazionale era, però, degli austriaci (977,6), ai quali tenevano dietro gli irlandesi con 977.0.

Pel numero delle ammissioni di stranieri negli ospedali per malattie nervose (14.411) nel 1922, il primo posto fu tenuto dal-

l'Irlanda (1.909 ossia il 12,4 % del totale); il secondo dalla Germania (1.761 ossia 11,4 %). La quota più alta delle ammissioni su 100.000 abitanti toccava all'Irlanda (185,3), cui seguiva l'Austria (183,2).

Quanto all'Italia, il numero complessivo di suoi malati presenti al 1° gennaio 1923 nei luoghi di cura per malattie mentali era di 5.161; il che rappresenta il 7,4 per cento del totale generale di tutti gli stranieri ricoverati per malattie mentali. Nel 1922, gli italiani ricoverati ammontarono a 1.638, ossia il 10,6 per cento sul totale di 15.411, e il 102,0 su 100.000 persone di nazionalità italiane.

Resta così provato, a base di statistiche incontrovertibili, che gli italiani, insieme con gli altri *indesiderabili* polacchi e jugoslavi, detengono il *record* della più bassa percentuale di malati di mente, allorchè gli irlandesi, i tedeschi, i norvegesi, gli svedesi, gli svizzeri, estremamente *desiderati* e *desiderabili*, hanno invece le più alte percentuali.

**Cose a posto.** — È stato erroneamente pubblicato che il Governo americano ha recentemente votato una legge che accorda l'ammissione *fuori quota* agli Stati Uniti a tutti gli ex combattenti e le loro famiglie.

La notizia è inesatta poichè la legge testè approvata concerne *soltanto gli ex combattenti dell'esercito o della marina americana, e non già anche quelli degli eserciti alleati.*

Di conseguenza, possono fruire dello sbarco *extra quota* agli Stati Uniti *soltanto* coloro che hanno militato o combattuto sotto la bandiera americana in qualsiasi regione o territorio e che siano in possesso del congedo militare americano (*honorable discharge*) con esclusione di quegli altri che furono semplicemente registrati ed ebbero i documenti per eventuale successiva chiamata, ma che di fatto non vestirono la divisa militare.

Sono ammessi a godere del beneficio dell'espatrio *fuori quota* parimenti la moglie ed i figli minori dei 18 anni purchè non coniugati.

## TUNISIA

**Il trattamento economico ai ferrovieri naturalizzati francesi.** — Non si può contestare che il numero delle naturalizzazioni d'italiani in Tunisia sia andato notevolmente aumentando, con un ritmo a cui nessuno avrebbe potuto pensare prima del 1921. Le statistiche francesi segnalano infatti: pel 1921, 63 naturalizzati; pel 1922-23, 459; pel 1924, 1.049; pel 1925, 1.859. A siffatto incremento delle naturalizzazioni individuali ha dato notevole apporto una categoria di lavoratori italiani della Reg-

genza: quella, cioè, degli addetti ai servizi pubblici (ferrovie, *tramways*). Dei 336 capi di famiglia naturalizzatisi nel 1924, la metà (178) era rappresentata da ferrovieri o da tranvieri; dei 247 capi di famiglia naturalizzatisi nel 1925, 135 erano salariati delle ferrovie e dei *tramways*. E poichè s'è molto discusso a proposito ed a sproposito su questo fatto, non sarà inutile rilevare che può ritenersi cosa certa che quei nostri ex-connazionali non si sono indotti ad abbandonare la cittadinanza italiana se non per ottenere parità di trattamento economico con i loro compagni di lavoro francesi, assai meglio retribuiti e protetti.

Non sembra, tuttavia, che finora i voti dei *néo-français* siano stati esauditi. Difatti nella seduta del 23 dicembre 1925, del Gran Consiglio della Tunisia (Sezione francese), discutendosi del bilancio dei lavori pubblici, il cons. Arthur Pellegrin ebbe a fare delle dichiarazioni oltremodo significative. Dopo aver lodato la politica di naturalizzazione seguita dal Governo (*c'est une excellente chose*) e dopo aver detto che il movimento di naturalizzazione era intensissimo nel personale dei ferrovieri (tanto che, di questo passo, *avant 10 ans il n'y aura plus d'étrangers dans ce personnel*) aggiunse queste precise parole: « Ora, i ferrovieri naturalizzati francesi non ricevono dalla rete tutti i vantaggi che sarebbero in diritto di aspettarsi in conseguenza dell'acquisto della nuova nazionalità, in quanto non si tiene conto della loro anzianità *au titre d'embrigadés*. Vi sono due categorie di personale ferroviario: il personale indigeno e straniero, che è *embrigadé*, e quello francese, che è *commissionné*. Quando un agente è naturalizzato francese e diventa agente *commissionné*, egli si trova nella stessa condizione di chi entri a prestare servizio per la prima volta, nel ruolo dei *commissionnés* ». Il che vuol dire che i naturalizzati perdono tutta l'anzianità acquisita come *embrigadés*, si trovano, cioè, all'inizio di una nuova carriera. E il Pellegrin raccomandava che si eliminasse l'*anomalie* se non si volevano scoraggiare le naturalizzazioni.

Al Pellegrin s'unì il dott. Cattani, il quale deplorò il trattamento inflitto ai naturalizzati, meritevoli, invece, d'essere sostenuti, poichè coll'abbandono dell'antica cittadinanza *ils sont un peu en butte à certaines persécutions*. « Bisogna, egli disse, che essi non si trovino in una situazione inferiore a quella dei loro camerati e che non s'imponga loro come penalità la perdita della propria anzianità nella rete. È questo un *marchandage* indegno ed umiliante per coloro che vogliono naturalizzarsi » E finì col chiedere per i naturalizzati i vantaggi che competono ai loro colleghi francesi, non meritando essi di venir considerati come « *des français de 2<sup>e</sup> zone* ».

Il Direttore generale dei Lavori pubblici Favière rispose che i naturalizzati, ottenuta la nuova cittadinanza, venivano collocati nel quadro dei *commissionnés* allo scaglione immediata-

mente superiore al loro antico trattamento. Ritardavano nell'anzianità, ma ricevevano sempre un *avantage de traitement*. Non basta, ribattè al Favrière l'avv. Duran-Anglivièl. « Bisogna che i neo-francesi conservino la loro anzianità: è una questione non solo di ordine corporativo e professionale, ma anche d'ordine politico, perchè il naturalizzato perde certi vantaggi, specialmente quello di non fare il servizio militare. Per favorire la naturalizzazione, bisogna mantenere agli agenti che diventano francesi la loro anzianità ». E il dibattito si chiuse colla promessa da parte del Governo di studiare a fondo la cosa.

Senonchè, col passare del tempo la situazione dei naturalizzati non è mutata. Difatti, il 24 giugno, gli agenti della *Compagnie Fermière des Chemins Tunisiens de fer* naturalizzati francesi, si adunavano a comizio alla Borsa del lavoro di Tunisi e votavano un ordine del giorno di protesta per non aver ottenuto nessuno dei miglioramenti aspettati.

## UNIONE SUD-AFRICANA

**L'esercizio della medicina, della farmacia e dell'odontoiatria da parte di professionisti stranieri.** — Poichè spesso si chiedono al Commissariato Generale dell'emigrazione informazioni sull'esercizio di queste professioni nell'Unione Sud-Africana, non sarà inutile ricordare che l'accordo intervenuto fra l'Italia e la Gran Bretagna il 21 maggio 1925, che regola l'esercizio professionale dei medici nei rispettivi territori, è stato, in principio, riconosciuto anche dal Governo dell'Unione Sud-Africana, come appare dallo art. 22 dello schema di legge intitolato *The Medical, Dental and Pharmacy Bill*. Quanto ai farmacisti e dentisti tale diritto sarà, con ogni probabilità, accordato anche ai nostri professionisti, a condizione, però, che l'Italia accordi parità di trattamento ai farmacisti e dentisti laureati in una delle Università dell'Unione Sud-Africana.

# LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

## ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

**La nona sessione della Conferenza internazionale del Lavoro.** — La nona sessione della Conferenza internazionale del Lavoro si è inaugurata il 7 giugno u. s. a Ginevra.

Il signor Fontaine, presidente del C. d'A. dell'U. I. del L., pronunzia il discorso inaugurale, porgendo un saluto ai delegati ed ai consiglieri tecnici ed annunziando che alla sessione risultano rappresentati 38 Stati. La sessione è dedicata esclusivamente alle questioni marittime e tiene dietro alla Conferenza di Genova del 1920, alla quale parteciparono le rappresentanze di 27 stati. L'ordine del giorno dell'attuale sessione comprende le due questioni seguenti :

- a) *codificazione internazionale delle regole relative al contratto di arruolamento dei marinai ;*
- b) *principii generali dell'ispezione del lavoro della gente di mare.*

Il signor Fontaine ricorda che la Conferenza di Genova aveva adottato una risoluzione per affermare la possibilità e l'utilità di compilare una raccolta delle leggi e dei regolamenti relativi alla condizione ed alla situazione dei marittimi. La Commissione paritaria marittima s'è occupata di tale codificazione a quasi tutte le sue sessioni. Dal canto suo, la Conferenza del 1923 ha adottato una raccomandazione concernente i principii generali dell'ispezione del lavoro, ma tale raccomandazione non concerne il lavoro marittimo.

Dietro parere della Commissione paritaria, il Consiglio d'amministrazione ha ritenuto utile che la Conferenza potesse pure fissare i principii generali dell'ispezione del lavoro della gente di mare. Inoltre la Conferenza esaminerà diverse questioni relative alla Commissione paritaria marittima. Di più, essa si occuperà di un progetto di risoluzione che si riferisce alla regolamentazione della durata del lavoro a bordo delle navi.

Dopo che il signor Fontaine ha finito di parlare, la Conferenza procede alla elezione del suo presidente, e su proposta del conte

de Altea, delegato governativo (Spagna) appoggiato dai signori Mayeda, delegato governativo (Giappone), de Rousiers, delegato padronale (Francia), e Agüero y Bethancourt, delegato governativo (Cuba), essa designa all'unanimità il visconte Burnham, delegato governativo dell'Impero britannico, che, assumendo la presidenza, pronunzia un applaudito discorso.

Nella sua seconda seduta (pomeriggio ore 7) la Conferenza designa, all'unanimità, come vice presidente i signori Bandeiro de Mello, delegato governativo del Brasile, de Rousiers, delegato governativo della Francia, e Mahlman, delegato operaio del Belgio. La Conferenza costituisce quindi la sua *Commissione delle proposte* (che si compone di 12 delegati governativi, 6 delegati padronali e 6 delegati operai, designati dai loro gruppi rispettivi), e la sua *Commissione di verifica dei poteri*.

Nella Commissione delle proposte restano compresi il delegato governativo italiano S. E. De Michelis e come supplente il delegato padronale italiano on. Olivetti.

#### LO STATUTO DEI MARITTIMI.

Nella terza seduta (8 giugno, mattina), il signor Fernandez y Medina, delegato governativo dell'Uruguay, presenta alla Conferenza il rapporto della Commissione delle proposte, circa la costituzione delle Commissioni. La Commissione delle proposte chiede alla Conferenza se essa vuol prendere come base di discussione il testo degli *avant-projets* di convenzione preparati dall'Ufficio e che trattano:

- 1° del contratto d'arruolamento della gente di mare;
- 2° del rimpatrio della gente di mare;
- 3° delle sanzioni disciplinari e penali applicabili alla gente di mare.

Il signor Cuthbert Laws, delegato padronale dell'impero britannico, presenta due risoluzioni di emendamento al rapporto della Commissione delle proposte. Colla prima risoluzione si vuole impegnare la Conferenza a non stabilire nuove norme internazionali sul contratto di ingaggio dei marinai, ma a limitarsi alla semplice codificazione dei principii generali già contenuti nelle leggi nazionali. L'altra risoluzione propone che le norme dei contratti d'ingaggio dei marinai comprendano anche la disciplina di bordo. Il signor Cuthbert Laws osserva che l'Ufficio internazionale del Lavoro non s'è attenuto all'incarico avuto dalla Conferenza marittima di Genova, perchè non ha preparato un codice delle leggi marittime collazionando le leggi esistenti, e conclude che, « data l'incapacità di detto ufficio a far progredire la codificazione nazionale delle leggi marittime dei diversi paesi ed a riunire, analizzare e pubblicare in una forma conveniente tutte le leggi nazionali

relative ai marittimi, non esiste attualmente alcuna base materiale che permetta alla Conferenza nel suo assieme di formarsi un'opinione sul carattere del progetto presentato dall'Ufficio, in modo da sceverare fin dove esso rappresenti una semplice raccolta delle leggi comuni e come e quanto esso esorbiti, al contrario, dai limiti tracciati dalla Conferenza di Genova». Alle conclusioni del delegato padronale britannico si associa il delegato padronale norvegese Odfjell.

Il direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro, on. Albert Thomas, espone la linea di condotta seguita dall'Ufficio stesso. La risoluzione adottata dalla Conferenza a Genova chiese all'Ufficio di procedere alle inchieste occorrenti per stabilire uno statuto internazionale dei marittimi e lo incaricò di presentare un rapporto sugli sviluppi delle sue ricerche. Inoltre espresse la speranza che il Consiglio d'Amministrazione potesse iscrivere all'ordine del giorno di una prossima sessione le principali questioni da studiare per l'elaborazione dei progetti di convenzione o di raccomandazioni che mirassero a favorire la codificazione internazionale della legislazione marittima. Il direttore dell'Ufficio sostiene che la risoluzione della Conferenza di Genova tendeva ad una regolamentazione uniforme dello statuto dei marittimi. Conformemente alle sue istruzioni, l'Ufficio ha compiuto il lavoro che gli era stato richiesto, ha riunito i documenti e ha stabilito un progetto. A tre riprese la Commissione paritaria marittima ha esaminato i lavori dell'Ufficio, e solo nel 1925 si è dichiarato che l'Ufficio non si era conformato ai principi stabiliti dalla Conferenza di Genova; ma nelle risposte al questionario, nessun Governo ha elevato protesta di sorte o sostenuto che l'Ufficio non avesse agito conformemente alle decisioni di Genova.

Attorno alle due risoluzioni si determina una vivacissima discussione che si protrae per tutta la quinta giornata. Le due risoluzioni vengono respinte, e la Conferenza decide perciò di prendere per base delle sue discussioni i tre *avant-projets* di convenzione preparati dall'Ufficio.

È approvata, quindi, con 70 voti contro 24 la seguente risoluzione presentata dal gruppo operaio:

«Avendo l'Ufficio internazionale del Lavoro ritenuto desiderabile di stabilire tre progetti di convenzione ed avendo la Conferenza generalmente osservato la pratica di istituire una Commissione separata per lo studio di ogni progetto di convenzione, la Conferenza decide di istituire tre commissioni separate per lo studio della prima questione all'ordine del giorno».

#### NOMINA DELLE COMMISSIONI.

Nella quinta seduta (9 giugno, mattina), in conformità ai suggerimenti della Commissione delle proposte, la Conferenza costituisce le seguenti commissioni:

*Codificazione internazionale delle regole relative al contratto d'ingaggio dei marittimi :*

Prima commissione (contratto d'ingaggio): 36 membri, 12 per gruppo;  
 Seconda commissione (rimpatrio): 24 membri, 8 per gruppo;  
 Terza commissione (sanzioni): 24 membri, 8 per gruppo.

*Principi generali dell'ispezione del lavoro delle genti di mare :*

Quarta commissione: 36 membri, 12 per gruppo.

Inoltre, una sottocommissione esaminerà la questione comuni alle tre commissioni di codificazione.

Nella sesta seduta (9 giugno, pomeriggio) la Conferenza approva all'unanimità i delegati scelti dai diversi gruppi per sedere in dette commissioni.

I rappresentanti governativi italiani sono chiamati a far parte della prima e della seconda commissione. I rappresentanti padronali italiani entrano come titolari nelle commissioni prima e quarta e come supplenti nella seconda e terza.

È nominato presidente della seconda commissione, riguardante i progetti di rimpatrio, il direttore generale della marina mercantile italiana generale Ingianni, in omaggio all'importanza che fra le nazioni marittime occupa l'Italia per il tonnellaggio delle navi, i lavori di costruzione e il numero dei marinai.

La Conferenza — nella medesima sesta seduta — decide di adottare come base di discussione il progetto di raccomandazione preparato dall'Ufficio e rimanda alla Commissione per l'ispezione del lavoro delle genti di mare una risoluzione presentata dal gruppo padronale, la quale chiede che la Conferenza esprima il parere che « la raccomandazione proposta per l'ispezione del lavoro della gente di mare debba limitarsi ai principii comuni ai sistemi d'ispezione stabiliti ed applicarsi unicamente ai paesi che non hanno ancor un sistema d'ispezione marittima ».

**LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ORE DI LAVORO A BORDO.**

Nella settima seduta (17 giugno, mattina) la Conferenza discute il seguente progetto di risoluzioni presentato dal gruppo operaio :

La Conferenza chiede al Consiglio d'Amministrazione d'iscrivere le questioni della regolamentazione delle ore di lavoro a bordo all'ordine del giorno d'una sessione marittima speciale nel 1928 e di sottoporre tale questione alla più vicina sessione regolare della Commissione paritaria marittima.

Dopo aver dichiarato che la risoluzione risponde al desiderio dei diversi sindacati di marittimi affiliati alla Federazione interna-

zionale degli operai del trasporto, il delegato operaio belga Mahlman ricorda le fasi della questione della regolamentazione internazionale della durata del lavoro a bordo. Radunatasi la Conferenza di Genova del 1920, l'Ufficio internazionale del Lavoro le presentò un *avant-projet* di convenzione che aveva per base fondamentale l'instaurazione del sistema dei tre quarti almeno, ossia otto ore per giorno e quarantotto ore per settimana. L'*avant-projet* doveva, per decisione della Commissione della Conferenza, essere preso come base delle discussioni della Conferenza stessa, ma quest'ultima in seduta plenaria lo respinse. Tale risultato della Conferenza di Genova provocò una profonda delusione nel mondo dei marittimi, e la Commissione paritaria marittima, che venne allora nominata, doveva tentare di risolvere, a mezzo di conciliazione, la questione delle ore di lavoro. Ma la Conferenza di Bruxelles (25-26 gennaio 1921), indetta per trovare un terreno d'intesa, diede risultati negativi. Oggi, conclude il signor Mahlman, i marittimi desiderano sapere esattamente che cosa debbono pensare di questa vertenza.

Il delegato padronale dell'impero britannico, Cuthbert Laws, combatte la proposta del gruppo operaio, che maschera male una domanda di adozione della giornata di otto ore e della settimana di 48 ore, osservando che la situazione economica mondiale è peggiore anche di quella del 1920, che suggerì le decisioni di Genova. La riforma, del resto, non è affatto domandata dai marinai inglesi.

Se nuovi tempi più favorevoli sopraggiungessero, potrebbero gli armatori consentire alle richieste operaie. Ma attualmente la proposta del gruppo operaio non può essere accettata.

Le idee del Cuthbert Laws son combattute dal consigliere tecnico operaio inglese Henson, che reclama per i marittimi il diritto di avere un regime di lavoro normale, che consenta loro di sviluppare la propria vita intellettuale. Il consigliere tecnico operaio del Giappone Tzudzuki pensa che non si possa rifiutare ai marittimi ciò che si è accordato ai lavoratori industriali nel 1919, ed espone i risultati dell'esperimento effettuato al Giappone.

Il delegato padronale francese de Rousiers annunzia che voterà la risoluzione, non già perchè sul fondo della questione egli non la pensi come i suoi colleghi, ma perchè, quale difensore degli interessi degli armatori francesi, ritiene di dovere appoggiare ogni provvedimento che permetta all'armamento del suo paese di uscire dalla situazione delicata nella quale si trova a cagione dello strettissimo regime di regolamentazione a bordo impostogli.

Il delegato padronale norvegese Odffjell reputa che la questione non debba essere considerata dal punto di vista della durata del lavoro, quotidiano o ebdomadario. Se si considera il periodo d'un anno, si vede che il marittimo non è sotto il regime del contratto d'ingaggio che pel 60 per cento del tempo durante il quale egli è addetto alla nave, vale a dire per meno della metà dell'anno.

Rileva l'onere finanziario che importerebbe l'applicazione della giornata di 8 ore a bordo. Parlano Monsignor Nolens, delegato governativo dei Paesi Bassi, in senso favorevole alla risoluzione; il delegato governativo supplente inglese Baker, che respinge la risoluzione poichè la questione cui si riferisce non gli par troppo matura, e perchè i tempi non son favorevoli a pericolose innovazioni; il delegato padronale belga Deckers, cui l'iscrizione all'ordine del giorno sembra del tutto inopportuna; il delegato operaio francese Rivelli, il quale, parlando a favore della risoluzione, fa rilevare che oggi non si reclama una legislazione determinata, ma lo studio della possibilità d'accordare ai marittimi una regolamentazione del lavoro a bordo.

Parlano ancora: Cortina Arteta, delegato padronale spagnuolo; Beasley, delegato operaio australiano; Jules Gautier, delegato governativo supplente per la Francia.

Al voto per appello nominale, la risoluzione è accettata con 67 voti contro 26.

#### IL RAPPORTO DEL DIRETTORE.

Nella seduta ottava (17 giugno, mattina) la Conferenza discute i capitoli del rapporto del Direttore che trattano di questioni marittime.

Partecipano al dibattito vari delegati operai e governativi, ed a tutti risponde il direttore, on. A. Thomas, dal discorso del quale risulta che per quanto riguarda le ratifiche delle convenzioni marittime, la situazione attuale è la seguente: quindici stati hanno ratificato la convenzione che fissa l'età d'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo; 12 paesi, la convenzione concernente il collocamento dei marittimi; 13, la convenzione che fissa l'età d'ammissione dei giovinetti al lavoro in qualità di addetti di stiva e fochisti, e 13, la convenzione relativa all'esame medico obbligatorio. Fra questi stati, osserva l'on. Thomas, si trovano grandi paesi marittimi come la Gran Bretagna, l'Italia e l'India. In verità l'opera compiuta è già efficace. Ma il direttore insiste sulla necessità che anche gli Stati, forniti di una legislazione evoluta, ratifichino le convenzioni. Non è possibile una legislazione internazionale del lavoro senza ratifica delle convenzioni.

#### LA COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI ED I POTERI DEI DELEGATI.

La Commissione di verifica dei poteri sottopone alla Conferenza parecchi rapporti relativi alla composizione delle delegazioni ed alle contestazioni dei poteri di certi delegati.

In seguito a nuove designazioni, la Conferenza comprende

in definitiva 70 delegati governativi (più 12 supplenti); 29 delegati padronali (più quattro supplenti) e 30 delegati operai (più 2 supplenti); ossia al totale, 129 delegati e 18 supplenti. Il numero dei consiglieri tecnici è di 124. Undici delegazioni sono incomplete. Presentando il rapporto relativo a tali questioni, il signor Deckers (ottava seduta, 18 giugno mattina) esprime il timore che la rappresentanza incompleta di un numero importante di Stati nuoccia allo stesso equilibrio della Conferenza. In conferenze come la nostra, egli dice, dopo avere sentito esporre francamente il punto di vista degli armatori ed il punto di vista dei marittimi, i Governi possono prendere posizione. Se qui non ci sono che i Governi, è evidente che le previsioni apportate da essi non avranno che un valore di principio e non terranno forse sufficientemente conto della situazione tutta speciale in cui si presenta una Conferenza marittima.

La Conferenza di verifica ha ricevuto delle proteste circa la designazione dei delegati operai cecoslovacco, britannico, belga, italiano e padronale indiano.

La protesta contro il delegato operaio cecoslovacco è respinta come pure è respinta la protesta contro la designazione del delegato operaio britannico e dei suoi consiglieri tecnici. Nel corso del dibattito su quest'ultima protesta, il delegato padronale inglese Cuthbert Laws depone (nona seduta, 19 giugno mattina) un emendamento al rapporto della Commissione di verifica dei poteri, col quale la Conferenza invita il Consiglio della Società delle Nazioni a chiedere, conformemente all'art. 14 del patto della Società delle Nazioni, alla Corte permanente di giustizia internazionale un parere sull'interpretazione dell'art. 389 del trattato di Versailles e sulle regole che debbono essere osservate dai membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, perchè possano conformarsi ai termini di tale articolo nella designazione dei delegati non governativi. Si tratta di sapere se i termini degli articoli 388 e 389 del trattato di Versailles permettono di convocare conferenze speciali o sessioni speciali della Conferenza generale dei rappresentanti dei membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per esaminare questioni relative alle condizioni di lavoro dei marittimi, e se in questo caso, i membri debbono rivolgersi, per le designazioni, alle organizzazioni « più rappresentative » da intendersi come pertinenti all'industria particolare che forma oggetto delle deliberazioni di questa conferenza speciale o di questa sessione speciale. Il delegato padronale inglese Cuthbert Laws sostiene che la Conferenza di Washington, istituendo delle assemblee speciali relative alle questioni marittime, intendeva che fossero composte di rappresentanti degli armatori e della gente di mare, e poichè il Governo britannico, a suo giudizio, è stato spinto da ragioni di economia designando il medesimo delegato per l'ottava e la nona conferenza, ritiene che gli armatori ed i

marittimi abbiano interesse a sapere esattamente chi deve rappresentarli nelle conferenze speciali. Attorno all'emendamento proposto dal Cuthbert Laws si accende un'interessante discussione: esso è appoggiato dal delegato padronale norvegese Odfjell e combattuto dal delegato operaio francese Rivelli e dal consigliere tecnico operaio inglese Findlay.

Il delegato Cuthbert Laws annunzia che ritirerà il suo emendamento e — raccogliendo il suggerimento del delegato governativo supplente inglese Baker — lo presenterà sotto forma di risoluzione. In tali condizioni, la Conferenza dovrà svolgersi al Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e non già, com'era detto nel testo primitivo, al Consiglio della Società delle Nazioni.

#### *La convalida del delegato operaio italiano.*

Convalidati i mandati del delegato operaio belga e del delegato padronale indiano, la Conferenza passa a discutere sulle proteste della designazione del delegato operaio italiano.

Alla Conferenza sono pervenute due proteste, emananti — l'una — dalla Federazione internazionale dei lavoratori dei trasporti; — l'altra — dalla Federazione sindacale internazionale ed ambedue dirette contro la designazione del delegato operaio italiano. La delegazione governativa italiana, dal canto suo, ha fatto pervenire alla Commissione di verifica dei poteri un memoriale nel quale essa contesta la fondatezza delle due proteste.

Il memoriale fa la questione pregiudiziale dell'irricevibilità delle proteste fatte da organizzazioni internazionali, mentre solo le organizzazioni nazionali del paese del delegato sarebbero qualificate a presentare proteste del genere. Sul fondo della contestazione, il memoriale della Delegazione italiana osserva che le due proteste non apportano alcun elemento capace di mettere in dubbio la legittimità del mandato del delegato operaio italiano, già convalidato dalle precedenti sessioni della Conferenza.

La maggioranza della Commissione (Sokal e Deckers) reputa che possano riceversi solo le proteste che emanano sia da un'organizzazione padronale od operaia nazionale, sia da un delegato alla Conferenza. Ma le sembra indispensabile che questo punto sia definitivamente risolto, e perciò essa ritiene di dovere proporre alla Conferenza il voto della seguente risoluzione:

*La Conferenza generale, considerando la necessità di una interpretazione autentica dell'ultimo alinea dell'art. 389 del Trattato di pace di Versailles del 28 giugno 1919, invita il Consiglio di Amministrazione dell'U. I. del L. a chiedere alla Corte permanente di giustizia internazionale di emettere una sentenza interpretativa a tal riguardo.*

Per quanto concerne il punto della questione, la Commissione ha constatato che la designazione del delegato operaio italiano

era stata fatta in conformità ai termini dell'alinca 3 dell'art. 389 del Trattato di pace di Versailles. In conseguenza, essa propone alla Conferenza di non tener conto delle proteste.

La minoranza della Commissione (Largo Caballero) reputa che le proteste formulate contro il mandato del delegato operaio italiano siano da accogliersi. L'art. 3 del regolamento della Conferenza non interdice la presentazione di proteste da parte di altre organizzazioni internazionali che non appartengano alla medesima nazionalità. Quanto al fondo, l'art. 389 della Parte XIII del Trattato di pace non deve essere interpretato, a suo parere, esclusivamente da un punto di vista quantitativo, ma anche da un punto di vista sociale. La minoranza sostiene che le Corporazioni fasciste non sono il risultato della volontà e del desiderio liberamente espresso dei lavoratori italiani.

*Il discorso del delegato operaio italiano.*

Prende, quindi, la parola l'on. Rossoni, il quale incomincia rilevando che il suo mandato è contestato per la quinta volta e sempre con lo stesso pretesto, cioè col pretesto che gli operai italiani non sono liberi di pronunziarsi come vorrebbero. Nessuna rivoluzione s'è prodotta senza violenza, ma in Italia la calma è stata presto ristabilita e la situazione del popolo è attualmente assai migliore che nel passato. Non si sostiene più che le corporazioni fasciste non sono le organizzazioni più numerose e più rappresentative. Su 60.000 marinai che conta l'Italia, 50.000 fanno parte dell'associazione fascista. Le organizzazioni socialiste non subiscono limitazioni nella loro azione, e la prova migliore è rappresentata dal fatto che è un'organizzazione italiana che ha protestato all'ottava Conferenza contro il mandato del delegato operaio italiano.

« Caballero, aggiunge l'on. Rossoni, ha detto che non si sa dove comincia e dove finisce l'azione economica sindacale e dove comincia e dove finisce l'azione politica. Forse c'è qualche cosa di vero nell'affermazione. Soltanto il signor Caballero si è dimenticato di dirci che cosa è la sua politica ed in che cosa consiste non solo di fronte al regime italiano ma anche di fronte all'insieme del movimento sindacale. Insomma, che cosa vogliono fare dei Sindacati i socialisti e verso quali avventure politiche pretendono trascinarli ?

« Per me l'azione sindacale deve essere seria, disciplinata, responsabile e non turbare la produzione e l'ordine di un paese che sono indiscindibili dal bene materiale e morale dei lavoratori. Noi vogliamo la collaborazione tra gli elementi produttivi, tutti subordinati alle esigenze della vita nazionale.

« La nostra politica, dunque, si concreta in un'azione per la elevazione del Lavoro e per l'ordine della Collettività nazionale.

« Ci spieghi ora il cittadino Caballero quali scopi persegue con la sua politica socialista. E se non lo spiega lui, ce lo spieghi una buona volta qualche suo amico eliminando l'attuale equivoco dell'atteggiamento socialista nell'Organizzazione internazionale del lavoro. Da parte delle Corporazioni le direttive sono ben chiare anche nei riguardi del B. I. T. e la nostra collaborazione sarà continuata coscienziosamente.

« Personalmente non ho alcun risentimento nemmeno contro quei membri del gruppo operaio che se la prendono con me e contro la mia libertà pretendono che solo la loro libertà sia quella vera, senza far nulla di meglio di ciò che io faccio per la elaborazione della migliore legislazione a favore dei lavoratori di tutti i paesi.

« Io non permetto a nessuno degli internazionalisti qui adunati di parlare a nome dei lavoratori italiani. Quali sono gli operai che vi hanno dato questo incarico, signori di Amsterdam? Pensate ai casi vostri, chè ai lavoratori d'Italia sappiamo pensare noi.

« Questa conferenza marittima composta dai rappresentanti dei singoli Stati non può riconoscere nessuna internazionale classista, all'infuori del B. I. T. Nego quindi ogni diritto all'Internazionale di Amsterdam ed alla Federazione Internazionale dei Trasporti di contestare il mio mandato. Spero che la Conferenza mi renderà giustizia per la quinta volta.

« Il delegato operaio svedese si è chiesto che cosa saranno le Corporazioni fasciste nell'avvenire.

« Lo tranquillizzo subito, dicendogli che le Corporazioni non saranno mai seconde a nessuno nel difendere il pane e le conquiste spirituali del Lavoro. Se vuole persuadersi faccia una bella passeggiata in Italia insieme a qualche altro operaio italiano. Se egli è di buona fede, si persuaderà.

« L'Italia ha parecchi milioni di suoi figli operai in ogni paese. Noi desideriamo perciò avere i migliori rapporti con tutti e collaborare alla grande opera della Civiltà umana.

« Tutti i partiti socialisti potrebbero scomparire, ma la causa della civiltà resterebbe in tutta la sua bellezza. Per essa noi italiani saremo sempre al nostro posto ».

#### *Il discorso del Delegato Governativo italiano.*

Terminato il discorso dell'on. Rossoni, si alza a parlare S. E. il prof. De Michelis, il quale, ascoltattissimo, pronunzia il seguente discorso :

*Signor Presidente, Signore e Signori, la questione che è portata dinanzi a voi è sottoposta per la quinta volta alla Conferenza. Tuttavia, essa si differenzia questa volta dalle precedenti pel fatto che il ricorso*

contro i poteri del delegato italiano è stato presentato, non già dalla Confederazione generale del Lavoro, ma da due Federazioni internazionali che hanno la loro sede al di fuori del territorio italiano. Nel fondo, inecce, la questione resta del tutto identica, e cioè: una pretesa applicazione inesatta dell'art. 389 concernente la nomina del delegato operaio, che serve da pretesto agli attacchi abituali, di un carattere esclusivamente politico. Io penso che nessuno possa accusarmi di interpretare a capriccio i motivi di questo ricorso dopo aver letto i termini nei quali sono formulati, dopo aver preso conoscenza del rapporto di minoranza presentato dal sig. Largo Caballero e dopo aver inteso ciò che è stato detto stamani da questa tribuna. Io affronterò, dunque, la forma ed il fondo della questione.

Per la forma, io ho già avuto occasione di attirare l'attenzione della Commissione di verifica dei poteri sul fatto che il ricorso non poteva essere ricevuto a causa delle strane condizioni della sua presentazione. Il fatto che nessuna organizzazione italiana ha presentato ricorso è la prova che nessuna organizzazione interessata si è sentita lesa, nei suoi diritti e nei suoi interessi, dalla nomina, contro la quale protestano, invece, due organizzazioni internazionali.

Le organizzazioni italiane che hanno presentato un ricorso contro i poteri dell'on. Rossoni, or sono, appena quindici giorni, hanno liberamente rinunciato a presentarne un altro a questa nuova sessione. Esse si sono probabilmente sottomesse alla decisione che la Conferenza ha reso quattro volte di seguito contro il loro intervento. Non, dunque, ad organizzazioni straniere, che non hanno diritti e interessi in Italia, compete la facoltà di intervenire per contestare una nomina, che pei nostri statuti incombe esclusivamente ad ogni Governo interessato, d'accordo con le organizzazioni del paese considerato. Ora, poichè nessun reclamo è venuto dalle organizzazioni del paese di cui si tratta, la Conferenza sembra essere nella legalità rifiutandosi di prendere in considerazione un ricorso proveniente da un'organizzazione estranea a detto paese.

Credersi, senz'altro, autorizzato da poteri occulti e dubbii a rappresentare i lavoratori italiani, ed in particolare i marittimi italiani, non è, allo stato attuale, una delega di mandato che possa essere ammessa in un'assemblea retta, come la nostra, da regole strette e ponderate. Tale delega non potrebbe essere presa sul serio. Difatti, i marittimi italiani, come è stato detto dal mio collega Rossoni, sono iscritti per i cinque sesti all'Associazione Fascista, alla quale essi hanno liberamente aderito, e gli altri lavoratori sono organizzati liberamente nelle corporazioni fasciste ed in numero infinitamente superiore a quello che, per confessione stessa degli interessati, si trova raccolto sotto le bandiere della Confederazione generale del Lavoro. Ma si potrebbe obiettare che la Confederazione generale del Lavoro è consenziente a quanto concerne il ricorso e che è stato dato un mandato alle due Federazioni d'Amsterdam perchè esse possano ricorrere in vece sua.

Io debbo tranquillizzare la Conferenza a questo riguardo, provando immediatamente il contrario. Nessuna organizzazione italiana ha dato mandato ai ricorrenti. Invece, ecco quel che la Confederazione generale del Lavoro pensava della ricevibilità di un ricorso siffatto, dato che esso venisse presentato da una organizzazione internazionale. Udite: « Non risponde a verità, scriveva la Confederazione generale del Lavoro il 16 maggio u. s., che l'Internazionale Sindacalista di Zurigo o l'Internazionale Sindacale di Amsterdam possa presentare un ricorso o una protesta contro il delegato operaio delle Corporazioni. Il ricorso non può essere prodotto alla Commissione di verifica dei poteri che da un'organizzazione sindacale dello stesso paese del delegato operaio ».

Ecco, o Signori, la prova indiscutibile che nessuna delle organizzazioni operaie italiane ha approvato i ricorsi che sono stati presentati, e che esse non hanno dato verun mandato a chicchessia per questo compito.

La Confederazione generale del Lavoro accetta, dunque, il principio che la Commissione di verifica dei poteri ha appoggiato con tutta la sua autorità, e cioè che è inammissibile e pericoloso per tutti i membri dell'Organizzazione di creare il precedente che una organizzazione internazionale, anche se fosse la più importante, possa presentarsi alla Conferenza pretendendo di rappresentare la classe operaia di un dato paese, e parlare in suo nome. I lavoratori italiani, al pari di quelli degli altri paesi, posseggono le proprie organizzazioni nazionali e non potrebbero riconoscere ad altre organizzazioni il diritto di rappresentarli.

D'altronde, in pratica è facile dare una forma legale ad ogni ricorso presentato contro i poteri di un delegato, poichè basta che un delegato alla Conferenza prenda cura d'introdurlo. Non si potrebbe pretendere che ciò diminuisca le possibilità di presentare delle contestazioni, perchè si troveranno certamente, nella assemblea, dei delegati disposti ad assumersi il ricorso. Personalmente, io sono del parere che i poteri di tutti i delegati possano essere oppugnati dalla Conferenza anche quando non vi sia presentazione di ricorso, se la Commissione di verifica dei poteri crede opportuno di prendere da se stessa l'iniziativa della contestazione. Così, io mi domando, dopo quanto ho detto, se sarebbe veramente indispensabile sollecitare il parere della Corte permanente di Giustizia internazionale per avere l'interpretazione esatta dell'ultimo alinea dell'art. 389. Il Consiglio d'Amministrazione potrebbe fare quanto occorre. Effettivamente, noi pensiamo che nessun delegato governativo qui presente possa avere dubbi sull'irreperibile interpretazione che è stata data dalla Commissione di verifica dei poteri a riguardo dell'irricevibilità del ricorso presentato sotto questa forma.

E perciò io affronto, senz'altro, il fondo stesso della questione, poichè il mio amico e collega on. Rossoni ha già risposto in modo

definitivo alle critiche ed agli attacchi diretti contro l'organizzazione che egli presiede, ed ha potuto mostrare l'inconsistenza delle chiacchiere che sono state accolte con tanta generosità nel rapporto della minoranza. Si accusa, dunque, d'illegittimità la nomina, fatta dal Governo italiano, dell'on. Rossoni e dei suoi consiglieri tecnici. Le conferenze del 1923, 1924 e 1925 e la prima conferenza del 1926 accettando il nostro modo di vedere, hanno già solennemente riconosciuto che le designazioni erano conformi allo spirito ed alla lettera dell'art. 389 del Patto. Quest'articolo, in definitiva, non obbliga i membri che a procedere alle nomine d'accordo con l'organizzazione più rappresentativa del paese considerato, sotto la riserva che tali organizzazioni esistano. Io intendo ancora una volta dimostrare che il Governo italiano si è conformato a quest'obbligo. Infatti, la supremazia delle corporazioni esistenti è ormai di dominio pubblico: da questa supremazia si possono riconoscere le qualità rappresentative di cui parla il Trattato. Detta supremazia consiste, prima di tutto, nel numero, perchè è indubbio che le corporazioni sorpassano di quasi due milioni le altre organizzazioni del paese. Essa consiste pure nella loro attività sindacale e nella estensione che detta attività ha preso, dato che le corporazioni sono all'avanguardia del movimento operaio in tutta la Nazione, da molto tempo prima che il Patto di Palazzo Vidoni avesse sanzionato, con un accordo con i padroni, una realtà indiscutibile.

Ma ciò che r'ha di più importante da segnalare per porre in evidenza la superiorità rappresentativa delle corporazioni, è il fatto che è stato appurato a questa tribuna vari giorni or sono dall'on. Olivetti e che conferma quello che era stato esposto precedentemente. Il nostro onorevole collega ci diceva che le corporazioni elaborano a nome degli operai un gran numero di contratti collettivi, firmano delle convenzioni di salari e prendono spesso l'iniziativa di questo o quel movimento. In ogni caso, gli operai interessati, sindacati o no, seguono le corporazioni liberamente, accettano i contratti collettivi, li rispettano nella pratica e procedono sempre d'accordo con le corporazioni stesse.

È vero che, secondo le due requisitorie e a giudizio del relatore della minoranza, il prestigio e l'influenza su tutti i lavoratori di un paese determinato, la superiorità del numero, l'attività sindacale non sono elementi bastevoli per far riconoscere il carattere più rappresentativo ad un'organizzazione. È necessario, dicono, essere un'organizzazione di buona fede: « bona fide ». Il che, in altri termini, vorrebbe dire, secondo essi — a dispetto delle dichiarazioni del signor Caballero — che un'organizzazione di buona fede deve essere naturalmente socialista o comunista.

Io penso che la Conferenza non sia di questo parere, perchè è da presumere che organizzazione di buona fede è quella che si costituisce sotto il regime delle leggi del proprio paese, che recluta i suoi membri conformemente ai propri statuti e regolamenti, che spiega

un'attività regolare avente per iscopo l'elevamento e la solidarietà dei lavoratori fra loro: insomma, un'organizzazione che apporti alla vita nazionale la forza della sua attività cosciente per contribuire alla ricchezza ed alla prosperità del paese, che sono la prosperità ed il benessere degli stessi lavoratori.

Tale è il caso delle corporazioni fasciste, che, dal 1922, hanno visto, di giorno in giorno, crescere i loro effettivi. Io insisto su questo fatto, perchè vi trovo la giustificazione più significativa dell'adesione spontanea delle masse operaie italiane alle corporazioni, quando queste masse, liberate dalla schiavitù demagogica che le sriava, si sono orientate, mercè la persuasione e di loro volontà, verso il sindacalismo corporativo, sospingendo il paese e sospinte a loro volta dal consenso sempre più grande di questo, sotto l'egida fascista del Governo nazionale.

Il signor Largo Caballero ha posto come punto di partenza del suo discorso tre domande. Colla prima vuol sapere se la corporazione aggruppa nel suo seno la maggioranza degli operai sindacati. Se egli avesse ancora qualche dubbio, gli consiglieri di rileggere il ricorso presentato quindici giorni or sono dalla Confederazione generale del Lavoro, ricorso nel quale questa superiorità è riconosciuta dalla Confederazione stessa in modo netto ed esplicito. Seconda domanda: come si compongono le corporazioni? L'on. Rossini vi ha risposto un momento fa. Ma c'è un terzo punto, posto dal Caballero, e che riguarda un po' la politica generale e che io non correi lasciare senza risposta. Il sig. Caballero desidera sapere se i lavoratori che non vogliono affiliarsi alle corporazioni fasciste godono di fatto e di diritto libertà sufficiente per costituire organizzazioni operaie e se queste organizzazioni operaie potrebbero vivere legalmente in modo da riuscire a conseguire legalmente lo scopo che esse perseguono.

Io non voglio rispondere con le mie proprie parole, ma con quelle che riporto da un documento ufficiale, da Battaglie Sindacali, che è l'organo della Confederazione generale del Lavoro. Io gli offro così una testimonianza di cui non può dubitare: quella della Confederazione. Attingo queste informazioni da diversi numeri dell'organo ufficiale della Confederazione generale del Lavoro, che trattano degli interessi dell'organizzazione, dei quadri degli effettivi, delle riunioni del comitato direttivo e d'altre questioni che si riferiscono alla propaganda. Da tutto ciò risulta che l'organizzazione e le sue sezioni spiccano un'attività che non è affatto turbata. Ascoltate:

Nel giornale del 15 marzo, si legge: « Confederazione generale del Lavoro. Quadro sindacale delle categorie. Il Comitato esecutivo ha definitivamente fissata la situazione delle diverse federazioni nazionali che compongono la Confederazione generale del Lavoro. Restano dunque autonome le federazioni nazionali seguenti: metallurgici, tessili, operai dell'alimentazione, cappellai, poligrafici, edili, lavoratori della terra, impiegati di commercio, lavoratori del legno,

tramvieri, ferrovieri. Tali federazioni provvederanno all'assistenza sindacale ed alla distribuzione delle tessere sindacali. Saranno incorporate nella federazione sindacale mista le seguenti categorie [segue una lista di 15 categorie di lavoratori]. Tanto per la categoria inquadrata nella federazione mista, quanto per quelle che dipendono dalle federazioni autonome i delegati nominati dal Consiglio esecutivo nei capiluoghi di provincia e di zona daranno la loro attività sotto forma di informazioni, organizzazioni ed assistenza ».

Nel numero del 5 maggio, si legge quanto segue: « Il 23 e il 24 aprile si è riunito a Milano il consiglio della Confederazione generale del Lavoro, che ha esaminato la situazione interna delle sue organizzazioni. Dopo aver deciso sul programma per la festa del 1° maggio . . . il Consiglio ha nominato i compagni Buozzi, Azzimonti, Quaglino e Baldesi per rappresentare le Confederazioni al Congresso delle migrazioni ».

In un altro numero dell'organo della Confederazione Generale del Lavoro, troviamo un articolo che riproduce, sotto il titolo: La nuova costruzione confederale, le deliberazioni prese dal Comitato direttivo. Ce n'è per una colonna. Dò lettura soltanto del titolo di ogni capitolo: « Programma d'attività, direzione confederale, organizzazione da costituire, organi locali, consultazione dei lavoratori ». Tutto ciò è seguito da informazioni dalle quali risulta che la Confederazione riceve le quote, rilascia carte speciali, s'impegna a convocare un congresso nazionale, ecc. In altra pagina è pubblicato il regolamento della Federazione sindacale mista, in dodici articoli, che disciplinano il libero funzionamento di questa organizzazione.

PRESIDENTE. — Faccio osservare all'oratore che il tempo di cui può disporre per parlare sta per essere esaurito.

ZUMETA (Venezuela). — Propongo che il tempo assegnato al Sig. De Michelis sia prolungato.

CONTE DE ALTEA (Spagna). — Mi associo alla proposta del Sig. Zumeta.

PRESIDENTE. — Il Sig. De Michelis può continuare il suo discorso poichè nessuno si oppone.

DE MICHELIS. — Ringrazio la Conferenza. Terre a non rinunziare a certe testimonianze che i socialisti italiani, per mio mezzo, apportano alla tribuna. Se occorre un'altra testimonianza, mi sia permesso di citare quella del segretario generale della Confederazione generale del Lavoro, l'on. Bruno Buozzi in persona. Ecco ciò che scrive alla Federazione dei lavoratori del legno: « Vi assicuro che il lavoro per la costituzione della nuova federazione procede benissimo ». E più avanti l'on. Buozzi scrive ancora: « Non discutiamo la pretesa di prospettare la Confederazione generale del Lavoro come un organo senza programma e come un corpo senza anima. Voi non potete

ignorare che la Confederazione possiede direttive, istituti e programmi che sono stati tracciati dall'ultimo congresso ». E via di seguito.

Si è chiesto se queste associazioni possono vivere legalmente, in modo da conseguire in libertà lo scopo che esse perseguono. Vi rispondo con una definizione teorica e con un fatto preciso. La definizione teorica è, una volta di più, fornita dalla stessa Confederazione generale del Lavoro. Il suo organo, Battaglie Sindacali, del 16 aprile 1926, scrive testualmente, sotto il titolo « I criteri della legge italiana », quanto segue : « I diritti di associazione e di libertà sindacale non sono soppressi dalla legge sulla disciplina dei contratti collettivi. Questi diritti sono regolati dalla ripartizione delle associazioni libere ».

Ed ecco il fatto preciso. È ancora un organizzatore, Reina, ex deputato socialista, che ce l'apporta.

Il Reina, che è segretario della Federazione italiana dei cappellieri, è anche a capo del Segretariato internazionale dei cappellieri, che ha sede in Monza. Gli ho telegrafato — per contentare il sig. Caballero — a fine di sapere in quali condizioni egli potesse esercitare le sue duplici attribuzioni. Ed ecco la risposta che ho ricevuto a proposito delle circostanze che interessano :

« La Centrale funziona regolarmente. Nessuno ostacolo è frapposto al funzionamento del Segretariato internazionale posto sotto la mia direzione. Io pubblico un Bollettino internazionale e un altro in italiano ».

E qui posso fare a meno di continuare. Ritengo di essere in diritto di affermare che i ricorsi presentati a questa sessione hanno provato, ancora una volta, soprattutto colla loro tipica anomalia che tutti i mezzi sono buoni per portare in seno alla Conferenza un dibattito di carattere politico. In ogni modo, la preoccupazione dell'interesse generale dovrebbe imporre, in questa accolta, dei limiti, che non si dovrebbero superare senza danno. C'è, infatti, da domandarsi se nel momento in cui la Società delle Nazioni incontra sulla sua strada varie difficoltà, sia saggia cosa il contestare sistematicamente i poteri del delegato operaio di un paese determinato, già quattro volte convalidati, e se sia prudente scartare regolarmente dalla vita attiva della Confederazione e con metodi autoritari lo stesso delegato che rappresenta i lavoratori di un grande paese. Si determina così, per lo meno, una contraddizione col principio che forma la base della nuova organizzazione e che stabilisce un'uguaglianza assoluta fra tutti i membri della Conferenza. Gli statuti non hanno mai chiesto ai membri che questi si presentino alla Conferenza colla stessa forma costituzionale, colla stessa religione e collo stesso sindacalismo.

La Conferenza ha già indicato in modo preciso, con i suoi soli precedenti sulla stessa questione, che certi metodi non possono ottenere il consenso della maggioranza dell'assemblea. Io sono dunque certo che per la quinta volta la Conferenza sarà dello stesso parere, sia per ragioni giuridiche ormai acquisite, sia per ragioni superiori

*che si riassumono nella necessità assoluta di non deformare il carattere della nostra organizzazione, che è stata creata in uno spirito di collaborazione e di giustizia.*

Il discorso di S. E. De Michelis, interrotto frequentemente da applausi ed approvazioni, è fatto segno al termine ad un'ovazione.

#### *Il discorso del delegato padronale italiano*

Parla, quindi, il delegato operaio francese Rivelli, che, per un accenno al cap. Giulietti, è vivacemente ribattuto dal delegato governativo italiano e dall'on. Cucini. L'on. Olivetti, delegato padronale italiano, interviene a sua volta nel dibattito, esponendo con ricca documentazione il compito assolto dal Giulietti, in confutazione di quanto ha sostenuto il signor Rivelli, e illustra la riforma sindacale italiana, concludendo con queste parole:

« Come italiano io vi dico che abbiamo stabilito nel nostro paese una specie di concordia nazionale per la quale i rappresentanti degli operai ed i rappresentanti dei padroni ora possono discutere animati dal desiderio reciproco di considerare equamente le loro rispettive situazioni. Gli interessi che ci sono stati affidati, possono essere differenti, ma in fondo, noi abbiamo sempre presente dinanzi agli occhi la necessità di una collaborazione cordiale nell'interesse superiore dell'intera nazione, per il benessere della produzione e dei lavoratori. Ora, questo sistema non deve essere considerato come meno conveniente a favorire l'istituzione della giustizia e della pace sociale, che l'altro predicato inutilmente fin qui dall'odiosa teoria marxista ».

Il delegato governativo olandese Nolens, suggellando con un giudiziooso intervento il dibattito, osserva essere ormai tempo che le liti abbiano termine: « Non si può, mi sembra, discutere ogni volta durante tutta una giornata per lo stesso paese e per la stessa persona, su una questione di poteri. Si può votare, naturalmente, ma non credo sia bene insistere sempre nella discussione su questo argomento ».

Messo ai voti, il mandato del delegato operaio italiano on. Rossoni è convalidato con 67 voti contro 24.

Il delegato governativo francese Arthur Fontaine sottopone alla Conferenza la seguente risoluzione:

La Conferenza,

considerando che la vertenza si riporta al punto da risolvere se la protesta di una federazione sindacale internazionale è ricevibile direttamente o deve essere presentata da un delegato alla Conferenza,

che non è dubbio:

da una parte, che parecchi membri delle delegazioni siano, in caso, pronti a chiedere che si decida sui fatti allegati dalla protesta in causa;

dall'altra, che una protesta che non venisse appoggiata da alcun membro della Conferenza, non avrebbe alcuna speranza di riuscire,

è di parere di rimandare la questione al Consiglio d'Amministrazione per riferire sulla procedura a cui convenga attenersi.

Tale risoluzione è appoggiata dai signori Deckers, delegato padronale del Belgio, e Rivelli, delegato operaio francese. Il presidente della Commissione di verifica dei poteri, Sokal, ritira la risoluzione della maggioranza della Commissione, e la proposta del signor Fontaine è approvata all'unanimità.

#### PRINCIPI GENERALI DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO DEI MARITTIMI

Nella decima seduta (19 giugno, pomeriggio) la Conferenza ha discusso i Principi generali dell'ispezione del lavoro dei marittimi, seconda questione all'ordine del giorno.

Il consigliere tecnico governativo tedesco Neitzel presenta il rapporto della Commissione riepilogando la storia della questione, per la quale risale alla raccomandazione votata dalla 5<sup>a</sup> sessione della Conferenza (1923) circa « i principi generali per l'organizzazione dei servizi d'ispezione destinati ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti per la protezione dei lavoratori ». Su richiesta della Conferenza del 1923 il Consiglio d'Amministrazione dell' U. I. del L. decise di sottoporre alla Conferenza, nel corso della sessione marittima del giugno 1926, la questione dell'istituzione, per la marina mercantile, di un sistema speciale d'ispezione distinto dal sistema d'ispezione del lavoro, senza tuttavia proporre alla Conferenza di « imporre a tutti i paesi disposizioni precise per l'organizzazione dei servizi d'ispezione del lavoro dei marittimi ». Per ciò, e anche a ragione delle difficoltà che presenta il problema e della diversità dei metodi vigenti nei vari paesi, la Conferenza non si trova ora dinanzi ad un *avant-projet* di convenzione, ma soltanto di un progetto di raccomandazione.

Neitzel informa che la Commissione ha respinto la risoluzione presentata dal gruppo padronale, secondo la quale la raccomandazione avrebbe dovuto occuparsi soltanto dei paesi che non hanno ancora sistemi ispettivi.

Il progetto di raccomandazione che la Conferenza approva, dopo breve discussione con 67 voti contro 14, è il seguente :

*La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni,*

*considerando che fra i metodi ed i principi di un'importanza particolare ed urgente per il benessere fisico, morale ed intellettuale dei lavoratori, il trattato di Versailles e gli altri trattati di pace hanno fatto un dovere all'Organizzazione internazionale del Lavoro di apportare una speciale attenzione ai problemi dell'ispezione delle condizioni del lavoro, allo scopo di assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti per la protezione dei lavoratori ;*

*considerando che la Conferenza internazionale del Lavoro ha già adottato, durante la sua quinta sessione (ottobre 1923), una « rac-*

comandazione circa i principi generali per l'organizzazione dei servizi d'ispezione destinati ad assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti per la protezione dei lavoratori ;

che tale raccomandazione si ispira essenzialmente all'esperienza acquisita nell'ispezione degli stabilimenti industriali e che sarebbe, d'altronde, particolarmente difficile di applicarla o anche d'adattarla al lavoro del marittimo che, per la sua natura e le sue condizioni, differisce essenzialmente da quello dell'operaio d'officina ;

considerando che l'ispezione delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro delle genti di mare acquisterà un interesse sempre più grande mano a mano che gli Stati saranno portati a sviluppare le loro legislazioni protettive dei marittimi e che la Conferenza adotterà nuove convenzioni relative alle condizioni di lavoro dei marittimi ;

considerando, per queste ragioni, che allo scopo di permettere ai membri di profittare dell'esperienza acquisita per istituire o per riorganizzare il loro servizio di ispezione delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi interessa determinare i principi generali che si profilano dalla pratica come quelli che più si dimostrano convenienti ad assicurare l'applicazione dei provvedimenti protettivi dei marittimi ;

raccomanda ad ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro di prendere in considerazione i seguenti principi :

### I. Oggetto dell'ispezione.

1) L'autorità o le autorità incaricate, in ogni Stato membro dell'ispezione delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, debbono avere per compito essenziale, in questa materia, di garantire l'applicazione di tutte le leggi e di tutti i regolamenti concernenti siffatte condizioni e la protezione dei marittimi nell'esercizio della loro professione.

2) Qualora appaia utile e possibile di affidare alle autorità di controllo, a causa dell'esperienza che loro conferisce la propria funzione essenziale, dei compiti accessori di carattere sociale varianti a seconda delle preoccupazioni, delle abitudini e delle condizioni dei diversi paesi, tali compiti potranno essere loro assegnati a titolo complementare, a condizione :

a) che non rechino verun turbamento al compimento della loro funzione essenziale ;

b) che non possano in verun modo compromettere l'autorità e l'imparzialità di cui gli agenti di controllo hanno bisogno presso gli armatori e la gente di mare.

### II. Organizzazione dell'ispezione.

La Conferenza raccomanda :

3) Che dovunque ciò sia compatibile colle pratiche amministrative ed allo scopo di assicurare la maggiore uniformità possibile

all'applicazione delle leggi e dei regolamenti relativi alle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, i diversi servizi o le autorità incaricate di esercitare il controllo di queste leggi e regolamenti siano riuniti sotto una medesima amministrazione centrale.

4) Che, quando le pratiche amministrative adottate in questa materia non permettano tale centralizzazione di controllo, i diversi servizi o le amministrazioni la cui attività è totalmente o parzialmente consacrata alla protezione dei marittimi siano posti in grado di profittare delle loro reciproche esperienze e di regolare i loro metodi secondo i principi comuni che siano parsi più efficaci.

5) Che a questo effetto siano stabiliti un collegamento stretto ed una costante collaborazione tra questi diversi servizi ed amministrazioni in tutta la misura compatibile con le pratiche amministrative di ogni paese e secondo le modalità che giudicherà più opportune (scambi di rapporti, d'informazioni, riunioni periodiche, ecc.).

6) Che inoltre, si stabiliscano relazioni regolari fra i diversi servizi o amministrazioni incaricati del controllo della regolamentazione delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, e le autorità incaricate dell'ispezione del lavoro industriale nei campi che sono loro comuni.

### III. Rapporto dei servizi ispettivi.

La Conferenza raccomanda :

7) Che, un rapporto annuale d'assieme sui risultati del controllo delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi sia stabilito dall'autorità centrale o con la collaborazione delle varie autorità incaricate di questo controllo.

8) Che tale rapporto annuale contenga una lista delle leggi e dei regolamenti nazionali concernenti le condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi ed il controllo della regolamentazione del lavoro marittimo, nonchè tutte le modifiche entrate in vigore nell'anno.

9) Che contenga pure dei quadri statistici accompagnati da tutti i commenti utili sull'organizzazione e sull'attività dell'ispezione e riferentisi in ispecial modo, per quanto è possibile e nella misura compatibile colla pratica amministrativa nazionale, ai seguenti punti :

a) il numero delle navi in armamento sottoposte ai vari controlli e classificate secondo il loro tipo nautico (bastimenti a propulsione meccanica e velieri) ; ogni categoria a sua volta dovrebbe essere divisa secondo la destinazione ;

b) il numero dei marinai effettivamente imbarcati a bordo delle varie classi di navi ;

c) il numero delle navi a bordo delle quali gli agenti di controllo sono intervenuti e l'indicazione dell'effettivo del loro equipaggio ;

d) il numero e la natura delle infrazioni constatate dagli agenti di controllo e dalle sanzioni inflitte ;

e) il numero, la natura e la causa degli infortuni del lavoro marittimo ;

f) i provvedimenti presi per l'applicazione delle disposizioni delle Convenzioni internazionali del Lavoro relative alle condizioni di lavoro di marittimi e la misura in cui tali disposizioni sono osservate, sia sotto forma del rapporto annuale raccolto all'Ufficio internazionale del Lavoro secondo l'art. 408 del trattato di Pace, sia sott'altra forma.

#### IV. Poteri e funzioni degli ispettori.

##### a) Poteri di sorveglianza.

*La Conferenza raccomanda :*

10) Che le autorità di controllo, munite di documenti giustificativi della loro identità, abbiano il diritto, secondo la legislazione nazionale :

a) di visitare all'improvviso, a ogni ora del giorno o della notte, nelle acque nazionali o straniere e, in casi eccezionali stabiliti dalle leggi nazionali e mediante autorizzazione dell'autorità marittima, in mare, ogni nave battente la loro bandiera nazionale, restando, d'altronde, inteso che nella pratica il momento e le condizioni di questa visita dovranno essere fissati in modo da evitare, per quanto sia possibile, d'apportare un turbamento serio all'impiego della nave ;

b) d'interrogare senza testimoni il personale della nave, nonché ogni altra persona la cui testimonianza potesse sembrare utile, di procedere a tutte le inchieste che si giudicassero necessarie e di chiedere comunicazione di tutte le carte e di tutti i documenti di bordo la cui tenuta è prescritta dalle leggi e dai regolamenti che si riferiscono all'ispezione.

11) Che le legislazioni nazionali contengano disposizioni stipulanti che le autorità di controllo saranno tenute, sia con giuramento, sia con ogni altro metodo conforme alle pratiche amministrative od alle consuetudini di ogni paese, e sotto pena di sanzioni penali o di provvedimenti disciplinari appropriati, a non rivelare in verun modo il segreto degli affari commerciali di cui potrebbero aver conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

##### b) Poteri di costrizione.

*La Conferenza raccomanda :*

12) Che le autorità di controllo abbiano il diritto, nei casi gravi, quando la salute o la sicurezza dell'equipaggio sono minacciati, d'interdire, mediante autorizzazione autentica dell'autorità marittima, l'uscita di una nave fino a quando non siano stati presi a bordo di

quella i provvedimenti necessari per l'osservanza delle disposizioni legali, sotto riserva di ricorso davanti all'autorità amministrativa superiore o all'autorità giudiziaria, secondo la legislazione dei diversi paesi.

13) Che l'interdizione dell'uscita di una nave sia considerata come un provvedimento di una gravità eccezionale, che non deve essere utilizzata che in ultima istanza, quando gli altri mezzi legali di cui dispone l'autorità di controllo in ogni paese, per far rispettare la legge, siano stati impiegati senza fortuna.

14) Che le autorità di controllo abbiano il potere di formulare, in casi particolari, delle prescrizioni destinate ad applicare o interpretare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti concernenti le condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, sotto riserva di ricorso dinanzi all'autorità amministrativa superiore o all'autorità giudiziaria, secondo le legislazioni d'ogni paese.

15) Che l'autorità centrale abbia il potere d'accordare per casi particolari deroghe a certe determinate disposizioni delle leggi o dei regolamenti concernenti il lavoro dei marittimi, se tale autorità ritiene che gli obblighi previsti dalla legge siano stati effettivamente adempiuti o che l'applicazione di questi disposizioni non si necessaria nella circostanza e che i provvedimenti presi o considerati per quanto concerne l'oggetto principale dell'obbligo sono altrettanto efficaci o anche più che l'applicazione reale delle disposizioni legali.

#### c) Diritto di richiedere il controllo.

*La Conferenza raccomanda :*

16) Che le legislazioni nazionali contengano disposizioni assicuranti al capitano di una nave il diritto di richiedere il controllo in tutti i casi in cui lo giudicherà necessario.

17) Che le legislazioni nazionali contengano disposizioni assicuranti ai membri dell'equipaggio di una nave il diritto di richiedere il controllo per tutte le materie relative all'igiene, alla sicurezza della nave ed alla regolamentazione delle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, nelle condizioni fissate dalla legislazione di ogni paese.

#### d) Collaborazione degli armatori e dei marittimi.

*La Conferenza raccomanda :*

18) Che nella misura compatibile colle pratiche amministrative di ogni paese e colle modalità che parranno più adatte, gli armatori ed i marittimi siano chiamati a collaborare al controllo dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti che si riferiscono alle condizioni nelle quali s'effettua il lavoro delle genti di mare.

La Conferenza richiama specialmente l'attenzione dei vari paesi sui seguenti metodi di collaborazione :

a) è essenziale che siano accordate tutte le facilitazioni ai marittimi per segnalare liberamente alle autorità di controllo, sia direttamente,

sia a mezzo di loro mandatari debitamente autorizzati, ogni mancanza o infrazione alla legge esistente, sulla nave a bordo della quale questi marittimi sono impiegati; è essenziale, inoltre, che nella misura del possibile si proceda prontamente dall'autorità di controllo all'inchiesta su qualsiasi querela di siffatto genere; che la querela sia da tale autorità considerata come assolutamente confidenziale;

b) allo scopo di assicurare una cooperazione intera degli armatori e dei marittimi e delle loro rispettive organizzazioni, e per migliorare le condizioni concernenti la salute e la sicurezza dei marittimi, è desiderabile che le autorità di controllo consultino di quando in quando i rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi sulle migliori disposizioni da prendere a questo riguardo.

È desiderabile egualmente che siano istituite commissioni miste, composte d'armatori e di marittimi, e che esse abbiano i mezzi di cooperare con i diversi servizi di controllo all'applicazione delle leggi e dei regolamenti concernenti le condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi.

e) Garanzie da esigere dagli agenti di controllo.

*La Conferenza raccomanda:*

19) Che gli agenti di controllo siano scelti in modo da ispirare piena fiducia tanto agli armatori quanto ai marittimi e, a tale scopo, che si esiga da essi:

a) qualità morali garantenti un'assoluta imparzialità nell'esercizio delle loro funzioni;

b) le conoscenze tecniche che sono necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

È desiderabile che i servizi di ispezione comprendano persone che abbiano fatto praticamente servizio in mare e che tali persone siano nominate a titolo permanente o temporaneo, secondo la libera decisione delle autorità amministrative.

20) Che, quando è necessario, essi siano assistiti nelle loro funzioni da periti competenti che abbiano la piena fiducia tanto degli armatori quanto dei marittimi.

21) Che gli agenti del controllo abbiano la qualità di funzionari pubblici e siano dotati di uno statuto organico che li renda indipendenti dai cambiamenti di Governo.

22) Che sia loro interdetto d'avere un interesse qualsiasi nelle imprese poste sotto il loro controllo.

f) Interventi diversi.

*La Conferenza raccomanda:*

23) Che gli agenti del controllo, particolarmente ben collocati per la natura stessa delle loro funzioni per osservare i risultati pratici

*dell'applicazione delle leggi e dei regolamenti che si riferiscono alle condizioni nelle quali si effettua il lavoro dei marittimi, siano chiamati, nella misura compatibile con i metodi amministrativi di ogni paese, a contribuire al miglioramento della legislazione protettrice dei marittimi ed a partecipare inoltre, in modo per quanto è possibile effettivo, alla prevenzione degli infortuni.*

24) *Che siano chiamati, nella misura compatibile con le pratiche amministrative di ogni paese, a partecipare alle inchieste sui naufragi e sugli incidenti a bordo e che abbiano il diritto, eventualmente, di presentare dei rapporti sui risultati di tali inchieste.*

25) *Che nella misura compatibile con i metodi amministrativi di ogni paese, essi siano chiamati a collaborare alla preparazione documentaria dei testi legislativi e regolamentari relativi alla protezione della gente di mare.*

#### CODIFICAZIONE INTERNAZIONALE DELLE REGOLE CIRCA IL CONTRATTO D'IMIGRAZIONE DEI MARITTIMI.

La Conferenza ha, di poi, dedicato parecchie sedute plenarie alla *Codificazione internazionale delle regole relative al controllo d'ingaggio dei marittimi*, prima questione all'ordine del giorno.

Come si è detto di sopra, la Conferenza aveva incaricato tre commissioni di esaminare rispettivamente: 1° il contratto d'ingaggio; 2° il rimpatrio; 3° le sanzioni.

La presidenza della seconda commissione è stata assegnata all'Italia che ha designato il Generale Ingiani.

Nella undecima e nella dodicesima seduta (21 giugno, mattino e pomeriggio), la Conferenza si è occupata del

#### RIMPATRIO DEI MARITTIMI.

Il delegato governativo irlandese Deegan presenta il rapporto della Commissione. Fin dall'inizio dei suoi lavori, questa si è reso conto che tutti i gruppi erano d'accordo per augurare l'elaborazione di una convenzione internazionale che prevedesse il rimpatrio dei marittimi abbandonati in un porto straniero. Le sue discussioni si sono soprattutto aggirate su questioni di adattamento alle diverse leggi nazionali. Certi punti sono stati sottoposti alla sotto-commissione di coordinamento.

Sui testi sottoposti alla Conferenza dalla Commissione si svolge un ampio dibattito. Il progetto di convenzione circa il rimpatrio dei marittimi è approvato nella forma seguente:

*Art. 1. — La presente convenzione si applica a tutte le navi che effettuano abitualmente una navigazione marittima e che sono im-*

matricolate nel paese di una delle Alte Parti contraenti, nonchè ai proprietari, capitani e marittimi di queste navi.

Essa non si applica alle navi da guerra, alle navi destinate al cabotaggio nazionale, agli yachts di piacere, agli indian country craft, ai battelli da pesca, ai bastimenti di stazza inferiore a 160 tonnellate o 300 metri cubi. Nel caso di navi destinate allo home trade, il limite della stazza è quello attualmente fissato dalla legislazione nazionale.

Art. 2. — Per l'applicazione di questa legge, i termini seguenti debbono essere intesi come è qui indicato :

a) il termine nave comprende ogni nave o battello di ogni natura, di proprietà pubblica o privata, effettuante abitualmente una navigazione marittima ;

b) il termine marittimo comprende ogni persona (ad eccezione dei capitani, dei piloti, degli allievi delle navi scuole, degli apprendisti quando sono legati da un contratto speciale di tirocinio) impiegati o ingaggiati a bordo, a qualsiasi titolo, e figurante sul ruolo della nave. Esso esclude gli equipaggi della flotta e gli altri marinai in servizio permanente dello Stato ;

c) il termine capitano comprende ogni persona (eccettuati i piloti) che abbiano il comando e la responsabilità di una nave ;

d) il termine navi destinate allo « home trade » s'applica alle navi destinate al commercio fra i porti di un dato paese ed i porti di un paese vicino nei limiti fissati dalla legislazione nazionale.

Art. 3. — Ogni marinaio sbarcato in corso o in fine di contratto ha il diritto di essere ricondotto sia nel suo paese, sia al suo porto d'ingaggio, sia al porto di partenza della nave. La legislazione nazionale deve prevedere le disposizioni necessarie a questo proposito, specialmente per determinare a chi incomba l'onere del rimpatrio.

Il rimpatrio è considerato come assicurato quando si è procurato al marittimo un impiego concenerole a bordo di una nave che si rechi in una delle destinazioni menzionate di sopra.

È considerato come rimpatriato il marittimo che è sbarcato sia nel suo paese, sia nel suo porto d'ingaggio, o in un porto vicino, sia nel porto di partenza della nave.

La legislazione nazionale e, in mancanza di disposizioni legislative, il contratto d'ingaggio determinerà le condizioni nelle quali hanno diritto ad essere rimpatriati i marittimi stranieri imbarcati in un paese diverso dal loro. Le disposizioni dei paragrafi precedenti restano nondimeno applicabili ai marittimi imbarcati nel loro stesso paese.

Art. 4. — Le spese di rimpatrio non potranno essere messe a carico del marittimo se è stato abbandonato a causa :

- a) di un infortunio sopravvenuto durante il servizio a bordo ;
- b) di un naufragio ;

c) di una malattia che egli si sia involontariamente procurata o che derivi da sua negligenza ;

d) di congedo in un porto straniero per ogni altra circostanza che non gli sia imputabile.

Art. 5. — *Le spese di rimpatrio debbono comprendere tutte le spese relative al passaporto, all'alloggio e all'alimentazione del marittimo durante il viaggio. Esse comprendono pure le spese di mantenimento del marittimo a terra fino al momento in cui è messo in viaggio.*

*Quando il marittimo sia stato rimpatriato come membro di un equipaggio, esso avrà diritto alla remunerazione del servizio compiuto durante il viaggio.*

Art. 6. — *Le autorità pubbliche del paese di cui la nave batte bandiera saranno tenute a vegliare sul rimpatrio di tutti i marinai nel caso in cui la presente convenzione è loro applicabile, senza distinzione di nazionalità; se è necessario, anticiperanno le spese di trasporto.*

Il progetto è stato votato nella forma che precede, salvo al terzo paragrafo dell'art. 3, che suonava allora così: « il presente articolo non si applica al marinaio ingaggiato in un paese diverso dal suo », nella dodicesima seduta, con 66 voti contro 20.

La suindicata disposizione dell'art. 3 stabiliva una troppo ingiusta inferiorità nelle condizioni del marinaio straniero perchè la Delegazione italiana alla Conferenza non sentisse il dovere di intervenire per un emendamento. La proposta di questo fu abilmente preparata, ed ottenne fin l'adesione dei rappresentanti governativi britannici, mostratisi durante tutta la Conferenza irriducibilmente intransigenti sui loro punti di vista.

Alla quindicesima seduta (23 giugno pomeriggio), nell'imminenza del voto finale di detta convenzione, il Presidente annunzia di aver ricevuto dal gen. Ingianni, delegato governativo italiano, presidente della Commissione del rimpatrio, una lettera che contiene proposte appoggiate dai capi di parecchie delegazioni governative e che fa rilevare che s'è verificato un malinteso circa l'ultimo alinea dell'art. 3.

Il gen. Ingianni, prendendo la parola dinanzi alla Conferenza osserva che l'ultimo paragrafo dell'art. 3 nel testo votato dalla Conferenza (« il presente articolo non si applica al marittimo ingaggiato in un paese diverso dal suo ») è in contraddizione con i paragrafi 1 e 3 dello stesso articolo. Questi prevedono tre ipotesi distinte: rimpatrio del marittimo nel suo paese, rimpatrio al porto d'ingaggio, rimpatrio al porto di partenza, il che significa che il porto d'ingaggio potrebbe essere collocato in un paese diverso da quello da cui dipende il marittimo ma che in ogni caso, anche quando l'ingaggio ha avuto luogo in un porto straniero, il diritto

di rimpatrio è riconosciuto. L'ultimo paragrafo, al contrario, non ammette che il marittimo sia ricondotto nel porto d'ingaggio se questo non è situato nel paese di cui il marittimo è suddito.

« Nel progetto di convenzione, continua il gen. Ingianni, l'ultima parte del terzo paragrafo aveva in mira soltanto gli stranieri [essa diceva: « il presente articolo non si applica al marittimo se è sbarcato sia nel suo paese, sia nel paese di cui la nave batte bandiera, sia nel porto d'ingaggio, sia in un porto vicino, sia nel porto di partenza della nave, nè al marittimo straniero imbarcato e sbarcato all'estero. »] V'era, dunque, un'eccezione alla regola generale enunziata dal paragrafo 1° e, per conseguenza, non si rilevava veruna contraddizione. Il testo dell'ultimo paragrafo adottato dalla Conferenza mira, al contrario, i nazionali e gli stranieri e costituisce perciò, una regola generale che non s'accorda con quella enunziata dal primo paragrafo.

« Come è avvenuto questo? È difficile spiegarlo. È necessario, comunque, eliminare ogni contraddizione nella convenzione, che, altrimenti, non sarebbe applicabile. E poichè la Conferenza ha già registrato il paragrafo proposto dalla Commissione, non si può ritornarvi sopra. Bisogna prendere di nuovo in esame la questione e studiarne il fondo.

« Io debbo dire, prima di tutto, che la questione gravissima sulla quale ritorniamo è stata presa in attento e lungo esame dalla Commissione di rimpatrio. Le opinioni erano divise. Per giungere ad una conclusione dopo vari voti a mano alzata, si dovette votare per appello nominale. La proposta restrittiva fu adottata da 12 voti contro 10 e 2 astensioni. Il delegato italiano parlò e votò contro questa proposta, ed è appunto ciò che giustifica il mio attuale intervento.

« Io ritengo del tutto superfluo prendere la parola per quel che concerne i nazionali imbarcati all'estero. È una questione puramente nazionale, ed io credo d'altronde che non comporterebbe opposizione il riconoscere loro tutti i diritti menzionati nel primo paragrafo.

« La questione riguarda i marittimi stranieri. Ora, io mi domando se l'uguaglianza di trattamento fra stranieri e nazionali non è il principio ispiratore del Trattato di Versailles e della Conferenza di Washington. Forse che i marittimi stranieri hanno doveri e obblighi di servizio meno severi che i nazionali? Se i doveri e gli obblighi sono gli stessi, perchè restringere i loro diritti? »

Dopo aver dimostrato che non sussistono ragioni giuridiche che autorizzino disparità di trattamento, l'oratore si domanda se si possano subordinare a interessi economici le ragioni di giustizia sociale e se si può abbandonare alla loro sorte i marittimi che non hanno possibilità di servire su navi nazionali. Evidentemente no. E perciò le ragioni di umanità e di equità che hanno ai giorni nostri

tanta importanza, dovrebbero suggerire la soppressione dell'ultimo paragrafo allo scopo di stabilire una uguaglianza perfetta di trattamento.

E il gen. Ingianni conclude: « Pur augurando che il principio d'uguaglianza prevalga fra breve, io mi rendo conto delle difficoltà rilevate da certi colleghi, e, animato dal desiderio di non far naufragare la convenzione, ho accettato di redigere l'emendamento che ho l'onore di presentare alla Conferenza ».

Tale emendamento è appoggiato da Maklman, delegato operaio belga. Il delegato governativo supplente inglese Baker annunzia che voterà l'emendamento perchè è giusto estendere il diritto di rimpatrio dei marittimi.

Il delegato padronale inglese Cuthbert Laws s'oppone all'adozione di tale emendamento e spera che il gruppo padronale respingerà la convenzione se l'emendamento è accettato.

Allo scopo di permettere la comunicazione dell'emendamento a tutti i delegati il Presidente rinvia alla seduta seguente il voto finale del progetto di convenzione.

Durante la sedicesima seduta (23 giugno, pomeriggio), la Conferenza adotta con 64 voti contro 25 l'emendamento presentato dal gen. Ingianni, e perciò l'articolo risulta in definitiva come è più sopra riportato.

Al voto finale per appello nominale, il progetto di convenzione circa il rimpatrio dei marittimi è adottato con 76 voti contro 22.

#### RIMPATRIO DEI CAPITANI E DEGLI APPRENDISTI.

La Conferenza approva pure, al voto finale, con appello nominale, la raccomandazione concernente il rimpatrio dei capitani e degli apprendisti, così formulata:

*« La Conferenza internazionale del Lavoro raccomanda che i Governi prendano provvedimenti allo scopo di assicurare il rimpatrio dei capitani e degli apprendisti ingaggiati con contratto speciale, se sono abbandonati all'estero, allorchè non siano tutelati dalle disposizioni della convenzione »*

#### RIMPATRIO DEI MARITTIMI PESCATORI.

La Conferenza approva anche il progetto di risoluzione concernente il rimpatrio dei marittimi pescatori, che è così concepito:

*« La Commissione di rimpatrio domanda alla Conferenza di adottare una risoluzione invitante i Governi di tutti i paesi marittimi a prendere, se non l'hanno ancora fatto, provvedimenti adatti ad assicurare il rimpatrio dei marittimi pescatori sbarcati all'estero. L'espressione « marittimo pescatore » deve essere considerato come comprendente ogni persona impiegata ad un titolo qualsiasi a bordo di una nave da pesca ».*

## LE SANZIONI DISCIPLINARI E PENALI DEI MARITTIMI.

Nelle dodicesima e tredicesima sedute (21 giugno pomeriggio e 22 giugno mattina) la Conferenza ha discusso il rapporto della Commissione delle sanzioni. La Commissione segnala prima di tutto che lo schema di progetto di convenzione presentato dal B.I.T. aveva per oggetto «sanzioni disciplinari e penali applicabili ai marittimi». All'art. 3 esso concerneva le seguenti infrazioni: 1° l'assenza da bordo senza permesso, abbandono di posto o abbandono di nave (diserzione); 2° la disobbedienza o il rifiuto d'obbedienza; e divideva queste infrazioni secondo la loro gravità in infrazioni disciplinari ed in infrazioni penali, che dovevano essere sanzionate dalle legislazioni nazionali. Dalle prime discussioni è apparso essere impossibile stabilire per tutti i paesi marittimi ed a titolo di regole internazionali, le discriminazioni che sarebbero tali da conferire ai fatti d'assenza irregolare dal bordo e di abbandono di posto, da una parte, di disobbedienza o di rifiuto di servizio, dall'altra, sia il carattere disciplinare, sia il carattere penale. In tali condizioni, la Commissione è stata indotta, per cercare di realizzare un accordo fra i suoi membri sui punti controversi, a costituire un «Comitato di Conciliazione».

Non è, tuttavia, potuto raggiungere in seno al Comitato alcun accordo sul carattere da dare alle infrazioni considerate all'art. 3 dell'avamprogetto, e allora si è riconosciuta la necessità di sopprimere puramente e semplicemente quest'articolo in quanto incarica la convenzione di stabilire le necessarie discriminazioni circa le infrazioni d'abbandono di posto ecc. e di affidare esclusivamente questa incombenza alle leggi nazionali.

Le proposte del Comitato di conciliazione furono adottate dalla Commissione.

In conseguenza della soppressione dell'art. 3 il progetto di convenzione originale sulle sanzioni applicabili alle genti di mare ha perduto il suo primitivo carattere e s'è trasformato in un *progetto di convenzione concernente le garanzie da dare ai marittimi* in caso di sanzioni disciplinari e penali. E su questa nuova base la Commissione ha continuato i lavori.

Nel frattempo e prima della decisione presa dalla Commissione di modificare il carattere dello schema del *Bureau*, la Delegazione governativa britannica aveva suggerito alla Commissione, «se si constatassero difficoltà di arrivare ad un accordo sui primi articoli del progetto di convenzione», di esaminare «se non convenisse adottare un progetto di raccomandazione stabilito secondo direttive generalissime, nella speranza di potere formulare un testo tale da essere considerato accettabile dalla grande maggioranza delle delegazioni e da essere approvato in maniera generale dalla Conferenza internazionale del Lavoro».

Le profonde modificazioni apportate dalla Commissione allo schema del B. I. T. si sono largamente ispirate, per quanto riguarda i principii, allo spirito della dichiarazione del Governo britannico.

L'*avant-projet* di convenzione presentato alla Conferenza dà luogo ad un vivace dibattito. Al primo voto esso viene adottato per appello nominale con 60 voti contro 29.

Nella sedicesima seduta (23 giugno pomeriggio), la Conferenza procede al voto finale del progetto di convenzione, che viene adottato per appello nominale con 62 voti contro 36. Non essendosi ottenuta la maggioranza necessaria dei due terzi, la Conferenza decide con 51 voti contro 36 di rinviare il progetto al Comitato di redazione per l'eventuale sua conversione in raccomandazione.

Nella diciassettesima seduta, (24 giugno, mattino), per appello nominale, la Conferenza respinge con 50 voti contro 38 anche l'adozione come raccomandazione dello schema concernente le garanzie da dare ai marittimi in caso di sanzioni disciplinari e penali.

Prima del voto, il consigliere tecnico operaio danese Brautigam aveva esposto che il gruppo operaio intendeva rigettare la raccomandazione per le tre seguenti ragioni. Prima di tutto, l'accettazione di una raccomandazione suggerirebbe la questione, che il gruppo operaio desidera vivamente sia di nuovo sollevata allorchè il B. I. T. avrà terminato i suoi studi sul problema della diserzione. In secondo luogo, un progetto di convenzione consolida la legislazione nazionale esistente; esso la *registra*, mentre una raccomandazione dà in qualche modo delle direttive ai diversi paesi. Infine, la legislazione nazionale, in molti paesi, si è spinta molto più avanti che il progetto di raccomandazione.

Il delegato padronale norvegese Odfjell aveva pure annunciato che gli armatori non voterebbero la raccomandazione, ma per ragioni diverse da quelle del gruppo operaio.

#### LA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO D'INGAGGIO.

Nella tredicesima seduta (22 giugno, mattino) la Conferenza approva con 54 voti contro 32 il seguente progetto di risoluzione circa la violazione del contratto d'ingaggio :

« La Conferenza invita il Consiglio d'amministrazione ad incaricare il B. I. T. di procedere allo studio delle sanzioni apportate — nei diversi paesi — alla violazione del contratto d'ingaggio dei marittimi e ricercare in particolare modo come le legislazioni nazionali caratterizzino e puniscano i diversi fatti che costituiscono violazione di questo ingaggio (assenza irregolare, abbandono di posto, abbandono della nave, rifiuto d'obbedienza, diserzione semplice o qualificata).

« *Essa invita il B. I. T. a raccogliere su questo punto la documentazione legislativa e giurisprudenziale dei diversi paesi e ad esaminare in ispecial modo le legislazioni più recenti che hanno apportato nuove soluzioni a tale questione.*

« *Essa l'invita a sottoporre il risultato dei suoi studi alla Commissione paritaria marittima, allo scopo di preparare su tale questione una soluzione che potrebbe essere adottata internazionalmente.* ».

#### IL CONTRATTO D'INGAGGIO.

Nelle sedute quattordicesima e quindicesima (22 giugno, pomeriggio: 23 giugno mattina), la Conferenza si è occupata del contratto d'ingaggio dei marittimi.

Il signor Devos, delegato governativo belga, presenta il rapporto della Commissione incaricata di studiare la questione.

La Commissione ha preso per base dei suoi lavori l'avamprogetto di convenzione redatto dal B. I. T.

Due tendenze si sono fatte strada. La prima, mirando a realizzare uno statuto delle genti di mare più o meno completo, voleva codificare le disposizioni vigenti nei diversi paesi, ma in modo da conseguire un progresso rispetto alla situazione attuale, dando così « una soluzione basata sulle legislazioni più evolute a qualcuno dei problemi che, nel campo del contratto d'ingaggio, preoccupano il mondo marittimo »; la seconda, invece, limitava il Codice « ai principii generali già comuni alle diverse legislazioni, e lasciava alla legge nazionale la cura di applicare questi principii nei loro particolari ».

L'*avant-projet* presentato dalla Commissione riflette queste due concezioni e costituisce una soluzione intermedia fra i due sistemi: offre una base seria per le legislazioni dei paesi dove sono possibili dei miglioramenti, e contiene, d'altro canto, principii di qualità e di quantità sufficienti per uniformare il diritto sociale e realizzare un quadro armonioso ed unico in cui possono evolvere le diverse concezioni che s'adattano alle situazioni particolari.

L'*avant-projet*, sottoposto a vari ritocchi, viene approvato nella seguente forma:

*Art. 1. — La presente convenzione si applica a tutte le navi che effettuano attualmente una navigazione marittima e che sono immatricolate nel paese dell'una delle Alte Parti contraenti, nonché ai proprietari, capitani e marinai di queste navi.*

*Essa non si applica alle navi da guerra, alle navi destinate al cabottaggio nazionale, agli yachts di piacere, agli indian country craft, ai battelli da pesca, ai bastimenti di una stazza lorda inferiore a 100 tonnellate o 300 metri cubi. Nel caso di navi destinate allo home trade il limite di stazza è quello attualmente fissato dalla legislazione nazionale.*

*Art. 2. — Per l'applicazione della presente convenzione i termini seguenti si intendono come qui è spiegato :*

a) il termine « nave » comprende ogni nave o battello di ogni natura, di proprietà pubblica o privata, effettuante abitualmente una navigazione marittima ;

b) il termine « marittimo » comprende ogni persona (ad eccezione dei capitani, dei piloti, degli allievi delle navi-scuola, degli apprendisti quando sono legati da un contratto speciale di tirocinio) impiegata o ingaggiata a bordo a qualsiasi titolo e che figuri nel ruolo della nave. Esso esclude gli equipaggi della flotta e gli altri marinai in servizio permanente dello Stato ;

c) il termine « navi destinate allo home trade » s'applica alle navi destinate al commercio fra i porti di un dato paese e i porti di un paese vicino nei limiti fissati dalla legislazione nazionale.

*Art. 3. — Il contratto d'ingaggio è firmato dall'armatore o dal suo rappresentante, e dal marittimo. Si daranno al marittimo ed al suo consigliere le facilitazioni volute per esaminare il contratto d'ingaggio prima che questo sia firmato.*

*Il marittimo firma il contratto in condizioni che dovranno essere prescritte dalla legge nazionale per garantire il controllo dell'Autorità pubblica competente.*

*La legge nazionale dovrà stabilire delle disposizioni per accertare che il marittimo abbia la comprensione delle clausole del contratto.*

*Il contratto non recherà veruna disposizione che sia contraria alla legge nazionale o alla presente convenzione.*

*La legge nazionale deve precedere ogni altra formalità o garanzia giudicata necessaria per proteggere gli interessi dell'armatore e del marittimo.*

*Le disposizioni del presente articolo concernente la firma del contratto saranno considerate come adempiute se è stabilito da un atto dell'autorità competente che le clausole del contratto sono state presentate per iscritto a questa autorità e che esse sono state confermate in pari tempo dall'armatore, dal suo rappresentante e dal marittimo.*

*Art. 4. — Dovranno essere presi provvedimenti, in conformità della legislazione nazionale, per impedire che sussistano clausole per le quali le parti convengano in anticipo di derogare dalle regole normali di competenza delle giurisdizioni. Tuttavia, tale disposizione non s'oppona a che sia previsto il regolamento delle contestazioni fra le parti a mezzo di arbitrato.*

*Art. 5. — Ogni marittimo avrà un documento contenente l'indicazione del suo ingaggio a bordo. Le legislazioni nazionali dovranno determinare la forma di questo documento, i particolari da iscriversi in esso e le condizioni nelle quali vi saranno approntate le menzioni.*

*Il documento non conterrà veruna indicazione circa i servizi resi dal marittimo o i salari.*

*Art. 6. — Il contratto d'ingaggio può essere concluso sia per una durata determinata, sia pel viaggio, sia, se la legge nazionale lo permette, per una durata indeterminata.*

*Il contratto d'ingaggio deve indicare in termini precisi i diritti e gli obblighi rispettivi di ciascuna delle parti.*

*Esso comporta obbligatoriamente le seguenti menzioni :*

1) *Il nome ed il cognome del marittimo, la sua data di nascita o la sua età, nonchè il luogo dove è nato ;*

2) *Il luogo e la data del contratto ;*

3) *La designazione della o delle navi a bordo della quale o delle quali il marittimo s'impegna a servire ;*

4) *L'effettivo dell'equipaggio della nave, se la legislazione nazionale lo prevede ;*

5) *Il viaggio o i viaggi da intraprendere, se possono essere determinati al momento dell'ingaggio*

6) *Il servizio al quale il marittimo deve essere destinato ;*

7) *Possibilmente il luogo e la data dove e quando il marittimo sarà tenuto a presentarsi a bordo per entrare in funzione ;*

8) *I viveri da assegnare al marittimo, salvo che su questo punto la legge nazionale non disponga altrimenti nonchè l'ammontare dei salari.*

9) *Il termine del contratto, cioè :*

a) *se l'ingaggio è stato concluso per una durata determinata, la data fissata per lo spirare del contratto ;*

b) *se il contratto è stato concluso pel viaggio, la destinazione convenuta per la fine del contratto e l'indicazione del termine allo spirare del quale il marittimo sarà liberato, dopo l'arrivo a quella destinazione ;*

c) *se il contratto è a durata indeterminata, le condizioni nelle quali ogni parte potrà denunziare il contratto ed il termine di preavviso, purchè la denuncia del contratto da parte dell'armatore non possa aver luogo con un termine di preavviso più breve di quello richiesto in caso di denuncia da parte del marittimo.*

10) *Il congedo pagato annuale, accordato al marittimo dopo un anno trascorso al servizio dello stesso armamento, se esso è previsto dalla legislazione annuale ;*

11) *Ogni altra menzione che la legge nazionale possa richiedere.*

*Art. 7. — La legislazione nazionale può prevedere che esista a bordo delle navi un ruolo dell'equipaggio e che il contratto d'ingaggio sia trascritto sul ruolo dell'equipaggio o annesso a questo ruolo, secondo quanto è previsto dalla legge nazionale.*

*Art. 8. — Allo scopo di permettere ai marittimi di assicurarsi della natura e dell'estensione dei loro diritti ed obblighi, la legislazione nazionale dovrà prevedere delle disposizioni che stabiliscano i provvedimenti necessari affinchè i marittimi possano informarsi*

a bordo in modo preciso sulle condizioni del proprio impiego, specie a mezzo dell'affissione delle condizioni del loro contratto d'ingaggio in un luogo facilmente accessibile dei locali dell'equipaggio, o con qualsiasi altra misura appropriata.

Art. 9. — I contratti d'ingaggio a durata indeterminata prendono termine colla denuncia del contratto di ciascuna delle parti in un porto di carico o di scarico della nave, sotto condizione d'osservanza del termine di preavviso convenuto a questo proposito e che deve essere al minimo di ventiquattro ore.

Il preavviso deve essere dato per iscritto; la legge nazionale determinerà le forme necessarie per evitare ogni ulteriore contestazione fra le parti.

Toccherà alla legislazione nazionale determinare le circostanze eccezionali in cui il termine di preavviso, anche se dato regolarmente, non avrà per effetto di operare lo scioglimento del contratto.

Art. 10. — Il contratto d'ingaggio concluso pel viaggio, a durata determinata o a durata indeterminata, sarà sciolto di diritto nei casi seguenti:

- a) consenso mutuo delle parti;
- b) decesso del marittimo;
- c) perdita o assoluta innavigabilità della nave;
- d) ogni altra causa che la legislazione nazionale o la presente convenzione possa fissare.

Art. 11. — La legislazione nazionale dovrà stabilire le circostanze nelle quali l'armatore o il capitano avrà la facoltà di congedare immediatamente il marittimo.

Art. 12. — La legislazione nazionale stabilirà egualmente le circostanze nelle quali il marittimo ha facoltà di domandare il suo sbarco immediato.

Art. 13. — Ogni marittimo che può dimostrare esaurientemente sia che egli può ottenere il comando d'una nave o un posto di ufficiale meccanico o ogni altro posto più elevato che quello che occupa, sia che dopo il suo ingaggio sono sopravvenute circostanze che fanno della sua partenza una questione d'interesse capitale per lui, può chiedere il congedo con salario fino alla cessazione di servizio a condizione che, senza nuove spese per l'armatore, egli si faccia sostituire da persona competente e di fiducia, gradita dall'armatore o dal suo rappresentante.

Art. 14. — Qualunque sia la causa della fine o dello scioglimento del contratto, la messa in libertà di ogni ingaggiato sarà fatta risultare sul documento rilasciato al marittimo conformemente all'art. 5 e sul ruolo dell'equipaggio, con una speciale menzione che dovrà, su richiesta dell'una o dell'altra parte, recare il visto dell'autorità competente.

Il marittimo avrà sempre facoltà di farsi rilasciare dal capitano un certificato separato e che dia un giudizio sulla sua maniera di

*servire o, almeno, indichi se egli ha strettamente osservato gli obblighi del contratto.*

*Art. 15. — La legislazione nazionale dovrà con misure adatte garantire l'osservanza delle disposizioni della presente convenzione.*

Nell'assemblea plenaria, discutendosi gli articoli 11 e 12, è vivamente applaudito un vigoroso intervento del consigliere tecnico governativo italiano prof. Berlingieri, stigmatizzante l'abuso del rinvio alle legislazioni nazionali; mentre compito delle convenzioni elaborate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro dovrebbe essere quello di uniformare le varie legislazioni nazionali sul livello più elevato.

L'insieme del progetto di convenzione è adottato con 78 voti contro 13.

Nella diciassettesima seduta (24 giugno, mattino), al voto finale per appello nominale, la Conferenza adotta all'unanimità (95 voti contro 0) il progetto di convenzione circa il contratto d'ingaggio dei marittimi.

La Conferenza adotta quindi con 55 voti contro 25 la seguente risoluzione:

#### CONTRATTO D'INGAGGIO PER I BATTELLI DA PESCA.

*La Conferenza,*

*Considerando l'importanza eccezionale dell'industria della pesca marittima internazionale;*

*considerando il fatto che l'industria della pesca è stata finora esclusa dall'applicazione di regole internazionali;*

*considerando, d'altra parte, che l'industria della pesca marittima costituisce una frazione importante della navigazione internazionale;*

*invita il Consiglio d'amministrazione ad iscrivere la questione del contratto d'ingaggio nella pesca marittima, nonchè nelle altre navigazioni escluse dalla convenzione relativa al contratto d'ingaggio, all'ordine del giorno della prossima sessione della Conferenza internazionale del Lavoro dedicata alle questioni marittime.*

#### CONDIZIONI DI SOGGIORNO DEI MARINAI NEI PORTI.

La Conferenza approva inoltre una risoluzione, presentata dal consigliere tecnico padronale norvegese Salvesen, appoggiato dal delegato padronale canadese Robb e dal delegato operaio francese Rivelli, e così concepita:

*La Conferenza, dopo aver preso conoscenza delle conclusioni del rapporto della sottocommissione per lo studio delle condizioni di soggiorno dei marittimi nei porti, decide:*

- 1) *di incaricare il B. I. T. di continuare lo studio delle condi-*

*zioni di soggiorno dei marittimi nei porti e di portare il rapporto precipitato a conoscenza dei Governi, nonchè dell'Organizzazione internazionale del Lavoro;*

*2) d'invitare il Consiglio di amministrazione ad esaminare le possibilità di portare tale questione all'ordine del giorno di una prossima sessione della Conferenza allo scopo di stabilire una raccomandazione.*

Il Salvesen, nel raccomandare il voto della risoluzione, non ha mancato di rilevare che i marittimi, che costituiscono una categoria speciale di lavoratori internazionali, possono ragionevolmente sperare di vedere le pubbliche autorità interessarsi vivamente ai provvedimenti che contribuiscono efficacemente al loro benessere morale e materiale a terra, appunto come in mare i loro interessi sono protetti dalle leggi e dai regolamenti relativi alle condizioni di vita a bordo delle navi.

#### CONDIZIONI DI LAVORO NELLA PESCA DELLE SPUGNE.

Successivamente la Conferenza approva una risoluzione presentata dal consigliere tecnico operaio greco Lamprinopulos e modificata per suggerimento del delegato operaio urbano Domenech Vinajeras:

*La nona Conferenza internazionale del Lavoro, considerando che a cagione delle condizioni nelle quali si esercita lungi da ogni controllo amministrativo o di altra specie, il lavoro della pesca delle spugne, delle perle di tutte le qualità, del corallo e, in genere, dei prodotti sottomarini, può dar luogo e dà luogo ad abusi;*

*considerando che a causa del suo carattere eccezionalmente insalubre e pericoloso quel lavoro provoca numerose vittime fra coloro che vi si dedicano, chiede al B. I. T. di raccogliere tutte le informazioni sulle condizioni nelle quali si effettua detto lavoro e di studiare quali provvedimenti sarebbero adatti a proteggere questi lavoratori.*

#### LA COMMISSIONE PARITARIA MARITTIMA.

Nella tredicesima seduta, la Conferenza ha preso cognizione del rapporto della Commissione per le proposte circa l'elezione della Commissione paritaria marittima.

I rappresentanti degli armatori e dei marittimi che siedono attualmente alla Commissione sono stati designati nel 1920 dalla Conferenza di Genova. Oltre questi delegati degli elementi professionali, la Commissione paritaria marittima comprende un rappresentante del gruppo padronale ed un rappresentante del gruppo operaio del Consiglio d'amministrazione. Le sue riunioni sono

presiedute dal Presidente del Consiglio d'amministrazione. I rappresentanti del Consiglio in seno alla Commissione sono stati designati dalla quinta sessione del Consiglio medesimo ed hanno formato oggetto di nuove designazioni ad ogni rinnovo della composizione del Consiglio d'amministrazione.

Ciascuno dei gruppi interessati padronale e operaio, è chiamato a designare cinque membri titolari; due membri aggiunti e per di più, due supplenti eventuali pel caso che il consiglio d'amministrazione decidesse l'estensione della Commissione. In questo caso i due membri aggiunti diventerebbero membri titolari e i due supplenti eventuali, membri aggiunti.

Nella sua quattordicesima seduta (22 maggio, pomeriggio) la Conferenza prende conoscenza delle designazioni fatte dai gruppi interessati.

Fra i membri titolari del gruppo padronale è compreso l'on. Brunelli (Italia).

Una mozione presentata dal delegato governativo canadese per una più equa rappresentanza dei Membri extra europei dell'Organizzazione in seno alla Commissione paritaria marittima, è respinta.

#### DELEGAZIONI E GRUPPI.

##### *Un intervento della Delegazione italiana*

Dopo viva discussione è respinta pure (sedicesima seduta, 23 giugno, pomeriggio) una risoluzione presentata dal signor Cuthbert Laws, delegato padronale britannico, e tendente a chiedere il parere della Corte internazionale dell'Aia circa la nomina dei delegati alle Conferenze speciali marittime. Alberto Thomas ha parlato in favore, mentre il Capo della delegazione italiana, S. E. De Michelis, ha preso la parola per controbatterla.

In fine di seduta è posta in discussione una risoluzione, invitante il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio del Lavoro, a presentare nella prossima sessione una modifica al regolamento, allo scopo di precisare la procedura da seguire per la nomina del Segretariato di ciascun gruppo, facente parte della Conferenza. Questa proposta ha avuto una origine che è politicamente di significativa importanza.

Il gruppo operaio aveva scelti, come propri Presidenti e Segretario, rispettivamente Oudegeest e Fimmen, Segretari dell'Internazionale di Amsterdam, che avevano firmati i ricorsi contro il mandato dell'on. Rossoni. Detti organizzatori non figurando come delegati alla Conferenza, S. E. De Michelis aveva subito avanzato una protesta al Presidente della Conferenza, facendo rilevare che la loro nomina era contraria alle disposizioni del regolamento, che contemplan l'azione dei gruppi inquadrati nella

attività ufficiale della Conferenza e non ammettono la partecipazione di estranei alla Conferenza stessa. L'Ufficio di presidenza aveva accolto la proposta di S. E. De Michelis e aveva comunicato ufficialmente al gruppo operaio, che non poteva essere rappresentato che con il vice-Presidente operaio, avente la qualità di delegato.

La decisione della Presidenza, accogliendo la protesta circa la persona del Presidente, aveva mostrato, però, qualche dubbio, sulla legittimità della nomina di persona estranea alla Conferenza, come segretario dei gruppi, essendovi precedenti in proposito e mancando esplicite disposizioni regolamentari.

S. E. De Michelis, ha deciso allora di proporre che, essendo acquisita l'incompatibilità per il Presidente, fosse risolta dal Consiglio di Amministrazione quella per il Segretario dei gruppi.

Egli presenta perciò una risoluzione così redatta :

*La Conferenza prega il Consiglio di Amministrazione del B. I. T. di presentare alla prossima sessione una modifica del regolamento allo scopo di precisare la procedura da seguire per la nomina del segretario di ogni gruppo nonché la composizione del segretariato dei gruppi.*

Messa in discussione detta risoluzione, S. E. De Michelis l'ha così spiegata alla Conferenza :

*Il Direttore ci diceva or ora che egli preferisce di avere situazioni nette e regole precise per la regolarità e la chiarezza dei nostri risultati. Allo stesso principio e allo stesso desiderio s'ispira la risoluzione che ho l'onore di proporre alla Conferenza. Si tratta di una questione non di persona, ma di principio. La mia proposta ha questo di buono, che il principio non è risolto; la questione è semplicemente sottoposta al Consiglio d'amministrazione perchè questi abbia la possibilità di esaminarla e di precisare nel regolamento quale debba essere la procedura da seguire per la nomina del Presidente, del vice Presidente e del Segretario di ogni gruppo, in conformità con lo spirito del Patto e il carattere della nostra organizzazione.*

*Quando, sul principio di questa Sessione, io ho letto nel resoconto provvisorio dei nostri lavori che il tale gruppo aveva nominato al posto del Presidente e di Segretario persone che non fanno parte della Conferenza (l'art. 1 del regolamento e il Patto precisano che la Conferenza è composta di delegati e consiglieri tecnici), mi sono rivolto all'Ufficio della Presidenza per attirare la sua attenzione su questo fatto, che costituiva, secondo me, un'irregolarità.*

*L'Ufficio della Presidenza ha risolto la questione da me sottopostagli dichiarandosi favorevole al principio che io avevo esposto. È seguito uno scambio di corrispondenza con il gruppo che aveva*

proceduto alle suddette nomine e dalla corrispondenza che mi è stata comuninata appare che l'Ufficio di Presidenza è stato unanime nel riconoscere che una persona che non fa parte della Conferenza non può essere chiamata a presiedere un gruppo.

Acquisito questo punto, rimane la questione del segretario. L'Ufficio di Presidenza ha creduto che la questione del segretario potesse dar luogo a pareri diversi, soprattutto pel fatto che c'erano stati — a quanto pare — dei precedenti. È per questo ch'io ho sottomesso la mia risoluzione alla Conferenza. Essa consiste nel pregare il Consiglio d'amministrazione di volere precisare nel regolamento la questione della nomina del segretario e dalla costituzione del segretariato di ogni gruppo. Tocca al Consiglio di amministrazione venire a dirci, con un articolo del regolamento, quale procedura dovremo seguire. Io credo che i lavori della Conferenza non avranno che da guadagnare da un parere che fisserà la nostra procedura. Io considero, da parte mia, che questo non potrà non essere conforme alle considerazioni che ho avuto l'onore di opporre nella mia lettera al Presidente, lettera riprodotta stamane nel resoconto provvisorio della Conferenza.

Spero che dopo le spiegazioni date la Conferenza vorrà accettare la risoluzione che ho l'onore di sottoporle ».

Messa ai voti, la risoluzione è adottata con 52 voti contro 19.

#### FINE DELLA CONFERENZA.

Avendo così l'Assemblea esauriti i suoi lavori, il presidente visconte Burnham, prende la parola per il rituale discorso di chiusura.

Seguono i discorsi dei tre vicepresidenti rappresentanti rispettivamente i gruppi governativo, operaio e padronale, del presidente della Commissione per le proposte Fernandez y Medina (Uruguay) e di diversi delegati.

A loro rispondono, applauditi, il direttore aggiunto e il direttore dell'U. I. del L., on. Thomas. E la nona Conferenza internazionale del Lavoro ha termine.

#### I RISULTATI DELLA 9ª CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO IN UN'INTERVISTA CON S. E. DE MICHELIS.

Il Caffaro ha pubblicato la seguente intervista con S. E. De Michelis;

— È soddisfatta dei risultati della Conferenza Internazionale del Lavoro, che si è chiusa stamane? — abbiamo domandato al Capo della Delegazione Italiana, S. E. De Michelis.

— Non ne sono entusiasta — ci ha risposto il nostro interlocutore — se considero i risultati tecnici della Conferenza rispetto allo scopo che le era proprio; ma sono completamente soddisfatto dei risultati politici di elementi estranei al vero compito della

Conferenza, e che tuttavia ci toccano, come avviene ormai di consueto, nel nostro interesse di italiani e di difensori del regime che il nostro Paese si è dato.

— Vuole spiegarci, Eccellenza ?

*I risultati tecnici della Conferenza e la legislazione italiana.*

— Le dirò. La Conferenza è riuscita ad approvare due progetti di convenzione; ha discusso lungamente e poi ha perduto per istrada un terzo progetto di convenzione; ha approvato varie raccomandazioni e risoluzioni. Ma senza, io credo, un beneficio apprezzabile per le condizioni di lavoro dei marinai perchè, dato il formidabile contrasto di interessi che si è determinato nella Conferenza, fra il gruppo dei rappresentanti dell'armamento appoggiati dalla strapotente influenza inglese, da una parte e l'elemento operaio dall'altra, i testi elaborati dalla Conferenza non sono riusciti che a stabilire dei principi generali già sanciti dalle varie legislazioni nazionali dei paesi più importanti. Durante tutti i lavori la Delegazione italiana ha sostenuto che il compito della Conferenza Internazionale del Lavoro, più che quello di mettere la legislazione nazionale allo stesso livello, è quello di migliorare le legislazioni arretrate. La Conferenza ha preso ormai un po' troppo l'abitudine di limitarsi a codificare le garanzie minime delle leggi inglesi, talvolta insufficienti per una migliore tutela del lavoro.

— La legislazione italiana relativa al trattamento dei marinai è anch'essa più avanzata rispetto ai principi consacrati dopo tante discussioni nei testi di questa Conferenza ?

— Senza dubbio. Non vi è principio dei molti sottoposti alla discussione della Conferenza, che non sia stato già da tempo oggetto delle provvide misure del legislatore italiano; non una raccomandazione che non sia stata già tradotta da noi in chiaro precetto di legge. Sicchè, da un sommario esame comparativo fra i vari testi approvati dalla Conferenza e la legislazione italiana in vigore, balza evidente la riconferma che ogni principio sancito da detti testi costituisce appena quel minimo di garanzie a favore della gente di mare che, considerato persino dagli altri paesi più avanzati siccome ultima parola della liberalità e del progresso, non rappresenta da noi che il punto di partenza, donde Governo ed armamento mossero in concordia di spirito di giustizia, di fede, di patriottismo, per assicurare ai benemeriti e valorosi marinai d'Italia la gioia del proprio lavoro ed il prestigio della propria dignità al cospetto di tutti gli altri lavoratori del mondo.

« Sotto questo profilo sarebbe bastato l'assenso incondizionato della nostra delegazione a tutte le tesi più liberali: ma essa, italianamente, è andata molto più in là; più nobilmente, si è studiata

di far nascere negli altri paesi il desiderio di avvicinarsi a noi, nel constatare che le paure del capitale per le conseguenze di oneste concessioni ai lavoratori del mare, oggi più che mai vanno condannate siccome viete preoccupazioni, e che l'ordine, la disciplina, la gerarchia, il lavoro, nella giustizia e nella libertà controllata, elevano al massimo il rendimento della fatica umana, e compensano con ciò le funzioni della ricchezza nel campo dell'economia.

« Io sono particolarmente grato ai miei collaboratori della Delegazione — primi fra tutti il generale Ingianni della Marina Mercantile e il prof. Berlingieri, dell'Ateneo genovese — di aver dato in tutte le discussioni della Conferenza il senso e la misura di questo spirito profondamente umano e sociale di collaborazione che risponde al comandamento del grande uomo di Stato che ci governa.

— Quale è stata la condotta del gruppo operaio della Conferenza ?

Esso è rimasto meno insensibile che nella precedente Conferenza a questo spirito italiano. Ha anche applaudito, come del resto la maggior parte dei rappresentanti governativi, i nostri delegati sostenenti i principi più avanzati. E ciò è in caratteristico contrasto con la protesta anche questa volta inscenata, per far passare la organizzazione sindacale italiana e in genere la politica italiana come contrarie agli interessi del lavoro.

*Il nuovo significato politico della  
convalida dell'on. Rossoni.*

« Guardando a fondo, bisogna riconoscere, ha continuato il nostro interlocutore, che questa volta la rituale protesta contro la designazione del delegato operaio onorevole Rossoni, si presentava col carattere più marcato di un vero contrasto fondamentale di principi.

« Non reclamavano più i delegati di vecchie organizzazioni interne, sulla base di sporadici fatti di cronaca. Erano invece due grandi organizzazioni internazionali, che pretendevano insorgere a difesa della loro concezione sindacale, internazionale, contro la concezione sindacale italiana, nettamente nazionale. Secondo le Federazioni operaie internazionali di Amsterdam, organizzazioni di buona fede sono soltanto le socialiste e le comuniste affiliate alle rispettive centrali estere. Io potei dire alla Conferenza, con indubbio consenso della maggioranza, che, secondo la concezione italiana, organizzazione di buona fede è soltanto quella che si crea liberamente sotto il regime e le leggi del proprio paese, che recluta i suoi membri secondo i suoi propri statuti, che spiega un'attività regolare pel miglioramento delle condizioni e la solidarietà dei lavoratori tra loro ; quella, insomma, che apporta alla vita nazionale la forza di un'attività cosciente per lo sviluppo della ricchezza e della prosperità nazionali, che sono la prosperità ed il benessere degli stessi lavoratori.

— La Conferenza, convalidando per la quinta volta, su questa discussione a carattere esclusivamente politico, il mandato dell'on. Rossoni, ha dunque mostrato di essere dalla sua parte. . .

— Senza dubbio; perfino la votazione è stata più lusinghiera delle precedenti. Il mandato del nostro delegato operaio è stato convalidato con 67 voti, contro i 24 voti provenienti dal solo gruppo operaio affiliato alle internazionali di Amsterdam. Non si può, come qualche pettegolo esaltato dalla prevenzione politica ha tentato di fare nell'analoga votazione della sessione precedente, non si può arzigogolare sulla intenzione degli assenti e sulle pretese astensioni. Il numero totale dei voti è quello di tutte le votazioni della Conferenza. Nessuna astensione ostentata o dichiarata, ma solo le consuete assenze giustificate. Neppure la consolazione di poter citare come fatto significativo la votazione contraria dei delegati del Sud Africa. Ben più. Agli antitaliani d'Italia ha risposto — la prima volta che ciò accade, e interpretando lo spirito dell'Assemblea — un autorevole veterano della lotta per la legislazione internazionale del lavoro, il delegato governativo olandese mons. Nolens, presidente della precedente Conferenza. Egli disse « oportet lites finire », perchè non si può discutere ogni volta, per tutta una giornata, per lo stesso paese, per la stessa persona su una questione di mandato, quando compiti molto più ardui e più fecondi attendono l'Organizzazione permanente del Lavoro.

« La Conferenza non è rimasta insensibile alle parole con cui io avevo concluso pochi minuti prima il mio intervento per la convalida dell'on. Rossoni, asserendo che i ricorsi presentati quest'anno provavano ancora una volta che tutti i mezzi si ritengono buoni per aprire durante le sessioni della Conferenza un dibattito di carattere politico avente di mira il regime fascista. Essi erano caratterizzati dalla singolare anormalità di esser presentati da organizzazioni internazionali che non potevano ritenersi autorizzate a rappresentare i lavoratori italiani, nè vi erano state autorizzate.

« Nell'interesse generale — avevo detto — dev'esservi un limite che non si può orpassare senza inconvenienti. Ci si può domandare, se, proprio mentre la Società delle Nazioni incontra delle contrarietà, sia saggio contestare sistematicamente i poteri del delegato operaio di un grande paese come l'Italia. Ciò costituisce fra l'altro una contraddizione col principio basilare della nostra Organizzazione, che stabilisce una uguaglianza assoluta di tutti i membri dell'Organizzazione, a qualunque forma costituzionale, a qualunque religione, a qualunque sindacalismo loro piaccia di aderire.

#### *Uno scacco dell'Internazionale di Amsterdam.*

« La lezione è stata dunque sentita. È stata apprezzata al suo giusto valore. La vittoria conseguita, prima con la convalida

dell'on. Rossoni — caratteristicamente sottolineata, nel suo significato politico, dalle parole di Mons. Nolens — poi con la piena soddisfazione che ho ottenuto nel primo coraggioso gesto che finalmente si sia osato per limitare lo strapotere esercitato in seno all'Organizzazione permanente del Lavoro dalle organizzazioni operaie di una sola concezione sindacale, quella di Amsterdam.

« Mi riferisco al « caso » dei signori Oudegeest e Fimmen, segretari dell'Organizzazione internazionale di Amsterdam, e autori delle pretese rivendicazioni internazionali contro il nostro delegato operaio. Questi signori, non delegati d'alcun governo, erano ancora una volta venuti ad esercitare la loro dittatura in una Conferenza diplomatica, cioè di soli rappresentanti di Governi, piazzandosi apertamente nei posti ufficiali di comando del gruppo operaio della Conferenza. Era una cosa enorme. Era come ammettere che « l'uomo della strada » può penetrare personalmente in una conferenza di diplomatici, muniti di rigorose credenziali, per dominare le discussioni. La cosa era così grave che, malgrado la stragrande e non mai limitata influenza degli organizzatori di Amsterdam, l'Ufficio di Presidenza dovè dar ragione alla mia immediata protesta formale e disconoscere la costituzione delle cariche del gruppo operaio, quale era stata fra camerati stabilita, con considerazioni di concorrenza sindacale e in ispregio di ogni norma costituzionale della Conferenza. Il presidente Oudegeest dovè precipitosamente tornarsene in Olanda, e il comunista Fimmen è rimasto a riflettere amaramente che non vi è investitura sindacale internazionale che tenga, di fronte alla volontà di governi che si facciano rispettare.

*Le basi dell'Organizzazione Permanente  
del Lavoro e i suoi veri compiti.*

— V. E. ha accennato a considerazioni di concorrenza sindacale internazionale ...

— Sì, e credo che sia qui il punto debole dell'attività dell'Organizzazione permanente del Lavoro, quale si è svolta dal 1919 ad oggi. Se la Carta del Lavoro ha assegnato all'Organizzazione ginevrina il compito del miglioramento delle condizioni del lavoro, questo compito ha voluto affidare alle forze concordi, padronali, operaie e governative, con prevalenza di quest'ultime e non delle correnti sindacali internazionali. Invece, le necessità di vita e di concorrenza di queste ultime son venute man mano quasi a neutralizzare e ad assorbire, con considerazioni politiche, i veri compiti tecnici dell'Organizzazione, per rimanere quasi esclusivamente alla base di questa e di ogni sua azione.

— E dire che invece sul terreno tecnico — privo di conside-

razioni politiche che non sieno quelle altissime della protezione del lavoro — molto resterebbe a fare . . .

— Precisamente. Nella precedente sessione della Conferenza chiusasi giorni sono, ho segnalato alcuni di questi compiti. Quello principalmente che costituisce la preoccupazione più assillante dell'ora, in tutti i paesi, in tutte le classi sociali e per tutte le tendenze politiche, quello che, se affrontato, darebbe all'Organizzazione permanente del Lavoro l'approvazione di tutti: accenno ai metodi di risoluzione dei conflitti collettivi del lavoro. Ho avuto la soddisfazione di sentire che l'autorevole Presidente di quest'ultima sessione della Conferenza, un uomo politico eminente dell'Impero Britannico, Lord Burnham, è dello stesso avviso. Egli ha segnalato, come io già aveva fatto quindici giorni or sono, il compito che oggi più che mai preme sull'Organizzazione ginevrina, quello di studiare la conciliazione obbligatoria dei conflitti industriali, che darebbe modo di sviluppare la vera utilità pratica dell'Organizzazione.

— Certo, è diffusa l'impressione che, se l'Organizzazione permanente del Lavoro si allontanerà dall'abitudine delle schermaglie politiche e sindacali, per entrare in questo campo di attività pratica, le sue sorti sono assicurate.

— È quello che anch'io penso. Si possono fare i pronostici che si vogliano sulla sorte della Società delle Nazioni come organismo politico. L'Organizzazione economica del Lavoro che di essa fa parte, resterà, perchè risponde effettivamente a un bisogno della moderna civiltà industriale. Istituti economici internazionali, come questo di Ginevra, come quello che siamo lieti di ospitare a Roma — parlo dell'Istituto Internazionale di Agricoltura — hanno loro ragion d'essere nelle necessità dell'economia mondiale che, nelle loro interdipendenze, intendono disporre di organi centrali di documentazione e di propulsione della collaborazione internazionale, per il progresso della produzione che costituisce la base di ogni progresso civile ed umano.

«L'Organizzazione permanente del Lavoro è un organismo che, grazie ad Albert Thomas, è ormai vitale; esso dispone di uno strumento formidabile di influenza morale quello di poter elaborare diplomaticamente delle convenzioni, che spandono in tutto il mondo civilizzato principii di progresso, per l'elevazione di una gran parte dell'umanità laboriosa.

#### *L'Italia e l'Organizzazione Permanente del Lavoro.*

— Quindi, bisogna non estraniarsi, come da taluno troppo leggermente si propone, da un'Organizzazione di tanta efficacia?

— Restarvi con dignità e non estraniarsi. Restarvi con tutte le nostre forze, e con tutte le nostre forze farsi valere. Bisogna far valere continuamente l'influenza della nostra competenza

tecnica nella attività dell'Organizzazione permanente del Lavoro. E non soltanto durante le sue assisi annuali, cioè le Conferenze, ma anche a quella del Consiglio e delle Commissioni tecniche.

«Occorre poi soprattutto — specie per un paese come il nostro che sta attuando coraggiosamente ardite ed originali esperienze sociali, seguite dal mondo con sommo interesse — occorre soprattutto tenere stretti i legami fra l'Italia e l'Organizzazione in modo che i nostri delegati possano informare, dalla tribuna di Ginevra, il mondo intero sulle nuove tendenze e delle nuove realizzazioni dell'Italia giovane ed ardita, e a questa portino le informazioni della vita sociale del mondo operaio e dell'attività dell'organizzazione.

Ma qui dovrei segnalare una deficienza che noto da tempo, nella mia lunga consuetudine coll'Organizzazione ginevrina. I funzionari di nostra nazionalità che fanno parte dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, non sono, specie dal punto di vista quantitativo, sufficienti. A parte ciò, alcuni di essi hanno il torto di portare in un ambiente internazionale particolarmente sensibile ostinate e meschine prevenzioni politiche contro il regime attuale d'Italia, si che agiscono a rovescio su quella necessità di reciproca comprensione fra l'Organizzazione ginevrina e il nostro Paese, che ho sopra segnalato. Degli altri, alcuni sono maggiormente preoccupati della loro situazione personale. Insomma non sono riusciti ad essere dei funzionari internazionali con animo e con preoccupazioni italiane. È necessario vivificare maggiormente tutti i rapporti che possono reciprocamente essere utili alla necessaria compenetrazione dei nostri interessi nazionali e degli interessi dell'Organizzazione.

«Ma ciò tocca un problema molto delicato, e la nostra intervista si è già dilungata di troppo».

«Così dicendo S. E. De Michelis ci ha stretto calorosamente la mano».

## ISTITUTO INTERNAZIONALE D'AGRICOLTURA

### Il Congresso Internazionale di Olivicoltura a Roma. —

È stato distribuito il regolamento dell'VIII<sup>o</sup> Congresso Internazionale di Olivicoltura che avrà luogo a Roma dal 16 al 21 novembre del corrente anno. Il Congresso, posto sotto l'Alto Patronato di S. M. il Re d'Italia e la presidenza onoraria di S. E. il Capo del Governo, è organizzato dall'Istituto Internazionale di Agricoltura.

Sono stati costituiti a Madrid e a Parigi dei Comitati Nazionali di propaganda per la Spagna e per la Francia. In Italia, a cura della Società Nazionale degli Olivicoltori sono stati costituiti Comitati regionali per il Lazio e la Sabina, la Toscana, la Calabria, la Sicilia, l'Umbria e gli Abruzzi.

Al Congresso interverranno olivicoltori di ogni paese del Mediterraneo.

## AZIONE DEL COMMISSARIATO

**La Commissione parlamentare di vigilanza.** — I componenti della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione, Senatori Morpurgo (Presidente) Libertini e Sanarelli e deputati Barbaro, Dudan e Gentile, prima della consueta riunione per l'esame del consuntivo del Bilancio dell'Istituto hanno voluto rendersi conto personalmente dello svolgimento dei servizi di emigrazione nei porti di Genova e di Napoli. Accompagnati dal Commissario d'Emigrazione Prof. Giannini, e dal Direttore dei servizi sanitari del Commissariato Generale gen. medico Repetti, hanno visitato a Genova l'Albergo requisito, l'Ufficio smistamento alla Stazione e l'area a S. Limbana dove deve sorgere fra breve la Casa degli Emigranti. A questo proposito la Commissione parlamentare ha formulato il voto a S. E. il Capo del Governo perchè non sia ulteriormente ostacolato da considerazioni di tutela di opere d'arte molto secondarie l'inizio dei lavori di un edificio che va considerato come necessario per la tutela dell'emigrazione nostra, per il decoro del porto e della città di Genova, non meno che per gli interessi della Marina nazionale.

Dopo avere assistito alla visita definitiva degli emigranti, gli On. Commissari si sono imbarcati sul piroscafo «Conte Biancamano», dove hanno presenciato le operazioni di imbarco e visitato tutte le installazioni di 3ª classe. Una visita analoga hanno fatto al piroscafo «Taormina» in partenza per il Sud America nel porto di Napoli. Hanno quindi visitato a Napoli la R. Casa, l'Albergo requisito, nonchè i vari Uffici di smistamento e avviamento emigranti.

Di ritorno a Roma, la Commissione ha espresso nei termini più sentiti la sua piena soddisfazione per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi, così dal punto di vista sociale, come da quello igienico, dichiarando che la sua aspettazione è stata tanto più superata, in quanto essa ha potuto constatare come il Commissariato Generale con mezzi relativamente assai limitati ottenga risultati così notevoli, grazie allo zelo di tutti coloro che vi sono addetti, animati dall'esempio e dalle direttive del Primo Ministro e Ministro degli Esteri S. E. Mussolini, e dall'energica attività esecutiva del Commissario Generale.

In conseguenza e alla unanimità la Commissione ha ritenuto di dare il proprio consenso a tutte le spese necessarie per la costruzione delle Case per emigranti, secondo i progetti che sono stati approvati dal Capo del Governo.

La Commissione ha preso poi in esame i dati riassuntivi della gestione del bilancio del Fondo dell'Emigrazione per l'esercizio finanziario testè decorso constatandone i favorevoli risultati ed approvando il relativo rendiconto; ha infine dato corso a taluni provvedimenti di ordinaria amministrazione, deliberando altresì di effettuare, appena sia possibile, la visita agli altri porti d'imbarco degli emigranti e alle stazioni di frontiera.

**Il Dopo-lavoro per gli emigranti.** — È stata inaugurata a Buenos Aires una sezione del Dopo-lavoro, in conformità delle direttive date da S. E. Mussolini, che invitava di recente le R.R. Rappresentanze diplomatiche e consolari e gli Uffici dell'emigrazione all'estero a promuovere la creazione di Istituti per il Dopo-lavoro fra le collettività italiane emigrate.

Il Dopo-lavoro ora inaugurato a Buenos Aires, in Calle Alsina n° 1465, è dotato di sale di lettura, di corsi di lingue e di legislazione del lavoro, di un ambulatorio per l'assistenza sanitaria, di un reparto per la cinematografia educativa. Prossimamente verrà ampliato ed arricchito con nuovi reparti.

**Avviso agli emigranti in Francia transitanti per Ventimiglia.** — Si ha notizia da Ventimiglia che, a causa dell'orario speciale osservato da qualche tempo dagli Uffici francesi di Mentone, gli emigranti i quali arrivano a Ventimiglia la domenica o nel pomeriggio del sabato, devono attendere la mattina del lunedì per poter proseguire il viaggio oltre il confine. La stessa cosa avviene per gli altri giorni festivi.

È opportuno che ciò sia portato a conoscenza dei nostri emigranti che si recano nei dipartimenti meridionali della Francia, i quali, per evitare tale inconveniente, è consigliabile non si servano, dunque, dei treni che giungono a Ventimiglia nei giorni festivi e nei pomeriggi che precedono giorni festivi.

**Una sanzione esemplare.** — Con sentenza 31 luglio 1925 il Tribunale Penale di Palermo condannava tale Arcidiacono Giuseppe a L. 100 di multa, alle spese processuali ed ai danni verso la parte lesa, perchè in data 2 luglio 1923 detto Arcidiacono Giuseppe, che aveva in precedenza inviato al R. Ispettore dell'emigrazione la domanda e i relativi documenti per emigrare negli Stati Uniti d'America, spediva all'Ispettore del R. Ispettorato di Palermo una lettera raccomandata con la quale si permetteva di offrirgli L. 1000, al fine di ottenere il permesso di poter emigrare ed assicurarsi l'imbarco.

# MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

## A) *Emigrazione complessiva*

### I (*Tabella di correzione*)

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI  
DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1926.

MESI	Emigranti diretti a paesi continentali	Emigranti diretti a paesi transoceanici	TOTALE
Gennaio . . . . .	9.842	8.244	18.086
Febbraio . . . . .	12.402	7.132	19.534
Marzo . . . . .	18.343	7.325	25.668
Totale 1° trimestre . . . . .	<b>40.587</b>	<b>22.701</b>	<b>63.288</b>
Aprile . . . . .	19.221	8.727	27.948
Maggio . . . . .	15.157	7.712	22.869
Giugno . . . . .	11.995	6.751	18.746
Totale 2° trimestre . . . . .	<b>46.373</b>	<b>23.190</b>	<b>69.563</b>
Totale 1° semestre . . . . .	<b>86.960</b>	<b>45.891</b>	<b>132.851</b>

I dati relativi all'emigrazione continentale registrati nella presente tabella sono stati ottenuti da tre diverse indagini: 1° quella eseguita sui registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di P. S. 2° quella dello spoglio delle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti; 3° le rilevazioni eseguite presso le stazioni principali di confine circa il transito degli emigranti muniti o no di regolari documenti.

Tale integrazione è assolutamente necessaria, perchè tanto le statistiche fatte in base ai passaporti, quanto quelle con le cedole peccano per difetto, in quanto sfuggono ad esse coloro che espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo, coloro che si muniscono di passaporto a libretto che non contiene le cedole da staccare al momento della partenza o, che per cause eccezionali e pietose, sono fatti espatriare con documenti di identità personale diversi dal passaporto speciale e, infine, coloro che espatriano clandestinamente.

Per l'emigrazione transoceanica sono indicate le cifre dei partiti dai porti del Regno e quelle degli espatriati per imbarcarsi in porti esteri constatati a mezzo delle liste d'imbarco e delle cedole staccate dai passaporti al momento dell'espatrio.

## II.

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE STATISTICHE  
DEI PASSAPORTI, DALLO SPOGLIO DELLE CEDOLE E DELLE LISTE D'IMBARCO.

Anno 1926.

MESI	Emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			Espatri constatati		
	per paesi continentali	per paesi transoceanici	TOTALE	per paesi continentali in base alle cedole	per paesi transoceanici in base alle liste d'imbarco ed alle cedole	TOTALE
Gennaio . . . . .	9.137	7.031	16.768	7.001	8.244	15.245
Febbraio . . . . .	10.907	7.267	18.174	9.324	7.132	16.456
Marzo . . . . .	16.759	8.399	25.158	13.270	7.325	20.595
<b>Totale 1° trimestre .</b>	<b>36.803</b>	<b>23.297</b>	<b>60.100</b>	<b>29.595</b>	<b>22.701</b>	<b>52.296</b>
Aprile . . . . .	16.354	7.434	23.788	14.908	8.727	23.635
Maggio . . . . .	12.415	7.050	19.465	12.155	7.712	19.867
Giugno . . . . .	10.391	6.634	17.025	12.351	6.751	19.102
<b>Totale 2° trimestre .</b>	<b>39.160</b>	<b>21.118</b>	<b>60.278</b>	<b>39.414</b>	<b>23.190</b>	<b>62.604</b>
<b>Totale 1° semestre</b>	<b>75.963</b>	<b>44.415</b>	<b>120.378</b>	<b>69.009</b>	<b>45.891</b>	<b>114.900</b>

## III.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO  
CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI  
RILASCIATI.

Anno 1926.

MESI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In complesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N. del gruppo	N. del componenti
Gennaio . . . . .	14.648	10.536	4.112	1.168	962	11.604	5.074	16.768	12.922	1.293	3.846
Febbraio . . . . .	16.000	12.302	3.698	1.167	1.007	13.469	4.705	18.174	14.209	1.317	3.875
Marzo . . . . .	22.325	17.785	4.540	1.562	1.271	19.347	5.811	25.158	20.378	1.577	4.780
<b>Totale 1° trimestre</b>	<b>52.973</b>	<b>40.623</b>	<b>12.350</b>	<b>3.887</b>	<b>3.240</b>	<b>44.510</b>	<b>15.590</b>	<b>60.100</b>	<b>47.599</b>	<b>4.187</b>	<b>12.501</b>
Aprile . . . . .	21.169	16.413	4.756	1.424	1.195	17.837	5.951	23.788	19.207	1.530	4.491
Maggio . . . . .	17.153	12.263	4.890	1.248	1.064	13.511	5.954	19.465	15.528	1.375	3.937
Giugno . . . . .	14.824	10.145	4.679	1.160	1.041	11.305	5.720	17.025	13.223	1.318	3.802
<b>Totale 2° trimestre</b>	<b>53.146</b>	<b>38.821</b>	<b>14.325</b>	<b>3.832</b>	<b>3.390</b>	<b>42.653</b>	<b>17.625</b>	<b>60.278</b>	<b>48.048</b>	<b>4.223</b>	<b>12.230</b>
<b>Totale 1° sem.</b>	<b>106.119</b>	<b>79.444</b>	<b>26.675</b>	<b>7.719</b>	<b>6.540</b>	<b>87.163</b>	<b>33.215</b>	<b>126.378</b>	<b>95.647</b>	<b>8.410</b>	<b>24.731</b>

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER REGIONI DI PROVENIENZA, PER SESSO  
E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

1° semestre 1926.

REGIONI	Passaporti rilasciati	Adulti				Minori				Totale		In com- plesso	Soli	Emigranti partiti	
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	In gruppi di famiglia	N.° dei gruppi			N.° dei componenti	
Piemonte . . . . .	13.030	8.573	4.406	698	525	0.181	4.061	14.172	11.824	1.122	2.840				
Liguria . . . . .	2.257	1.205	942	88	86	1.883	1.628	2.411	2.013	135	308				
Lombardia . . . . .	13.908	10.948	3.030	650	563	11.806	3.258	15.481	13.025	900	2.456				
Veneto e Friuli . . . . .	25.313	10.005	5.318	2.174	1.579	22.160	7.197	29.366	22.965	1.890	6.401				
Venezia Tridentina . . . . .	2.384	1.524	740	144	138	1.668	898	2.566	2.071	179	453				
Venezia Giulia e Zara . . . . .	710	514	196	65	44	579	240	819	614	79	205				
Emilia . . . . .	3.692	2.330	1.356	428	331	2.739	1.707	4.466	3.040	516	1.426				
Toscana . . . . .	5.842	3.068	1.874	440	375	4.408	2.240	6.657	5.275	617	1.382				
Marche . . . . .	2.002	1.373	689	252	228	1.625	917	2.542	1.561	356	981				
Umbria . . . . .	1.143	698	445	130	116	825	561	1.386	902	162	487				
Lazio . . . . .	1.450	1.297	252	45	44	1.252	256	1.548	1.408	42	145				
Abruzzi e Molise . . . . .	5.039	4.293	776	241	192	4.504	908	5.472	4.705	237	677				
Campagna . . . . .	7.822	6.052	1.790	628	518	6.670	2.398	9.068	6.058	686	2.050				
Puglie . . . . .	3.497	2.653	812	108	184	2.833	996	3.840	3.296	200	613				
Basilicata . . . . .	1.474	1.102	372	113	122	1.213	494	1.709	1.328	138	371				
Calabria . . . . .	7.898	6.596	1.302	455	359	7.031	1.661	8.692	7.453	439	1.299				
Sicilia . . . . .	7.058	5.887	2.071	707	670	6.594	2.711	9.335	7.290	750	2.135				
Sardegna . . . . .	702	448	254	98	96	546	350	896	505	133	391				
TOTALE . . . . .	106.119	79.444	36.672	7.719	6.240	87.163	33.215	120.378	95.647	8.410	24.131				

B) *Emigrazione transoceanica*

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO  
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.1. — Emigranti italiani e stranieri PARTITI dai porti del Regno per paesi transoceanici.  
1° semestre 1926.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti (1)			Emigranti italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	per sesso				per paesi di destinazione							
				Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro Ame- rica e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea.	Australia
						M.	F.								
Genova . . .	25.940	21.639	4.301	14.889	4.824	1.311	1.115	221	4.114	2.702	12.540	613	610	7	733
Napoli . . .	22.454	17.890	4.568	13.374	2.915	956	651	194	9.702	1.576	5.876	369	—	1	178
Palermo . . .	4.134	4.134	—	2.525	924	361	324	—	2.975	—	1.159	—	—	—	—
Messina . . .	537	534	3	393	74	32	35	—	—	11	106	—	—	—	417
Trieste . . .	4.502	618	3.884	311	190	70	47	1	134	62	400	21	—	—	—
<b>TOTALE . .</b>	<b>57.567</b>	<b>44.821</b>	<b>12.746</b>	<b>31.492</b>	<b>8.427</b>	<b>2.730</b>	<b>2.172</b>	<b>416</b>	<b>16.925</b>	<b>4.441</b>	<b>20.690</b>	<b>1.063</b>	<b>610</b>	<b>8</b>	<b>1.328</b>

2. — Emigranti italiani e stranieri ARRIVATI nei porti del Regno da paesi transoceanici.  
1° semestre 1926.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati (1)				Emigranti italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	Emigranti italiani e stranieri sbarcati nei singoli porti	per sesso				per paesi di provenienza							
					Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro Ame- rica e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea.	Australia
							M.	F.								
Genova . . .	8.417	7.730	678	15.276	6.000	902	399	369	—	—	803	6.398	184	279	9	66
Napoli . . .	19.375	14.870	4.505	12.200	11.120	2.332	758	660	43	5.092	1.729	6.311	273	—	—	592
Palermo . . .	3.183	2.916	267	2.285	1.709	623	293	201	—	2.916	—	—	—	—	—	
Messina . . .	—	—	—	585	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Trieste . . .	—	—	—	530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>TOTALE . .</b>	<b>30.915</b>	<b>25.525</b>	<b>5.450</b>	<b>30.975</b>	<b>18.988</b>	<b>3.851</b>	<b>1.450</b>	<b>1.230</b>	<b>43</b>	<b>8.908</b>	<b>2.532</b>	<b>12.709</b>	<b>457</b>	<b>279</b>	<b>9</b>	<b>588</b>

Nota. — Cifre provvisorie.

(1) È da osservare che la presente statistica è compilata in base alle notizie fornite dalle Compagnie di Navigazione le quali considerano come stranieri, perchè provvisti di passaporto straniero, emigranti che secondo le nostre leggi devono essere ritenuti cittadini italiani. Nella statistica definitiva codesti emigranti sono invece classificati fra gli italiani.

## II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI  
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1926.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro America e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio .	8.140	5.478	1.096	538	425	57	1.765	699	4.964	212	109	1	333	—
Febbraio .	7.021	5.074	1.238	363	346	38	2.019	750	3.877	141	—	1	105	—
Marzo . .	7.150	5.031	1.304	436	379	29	2.233	788	3.637	180	189	—	94	—
<b>T. 1° Trim.</b>	<b>22.311</b>	<b>15.583</b>	<b>4.238</b>	<b>1.337</b>	<b>1.153</b>	<b>124</b>	<b>6.017</b>	<b>2.237</b>	<b>12.478</b>	<b>533</b>	<b>298</b>	<b>2</b>	<b>622</b>	—
Aprile . .	8.435	6.081	1.546	486	322	133	4.391	680	2.634	167	126	1	303	—
Maggio . .	7.460	5.299	1.241	491	429	91	3.541	841	2.507	133	113	1	143	—
Giugno . .	6.615	4.529	1.402	416	268	68	2.976	683	2.381	170	73	4	260	—
<b>T. 2° trim.</b>	<b>22.510</b>	<b>15.909</b>	<b>4.189</b>	<b>1.393</b>	<b>1.619</b>	<b>292</b>	<b>10.908</b>	<b>3.204</b>	<b>7.612</b>	<b>470</b>	<b>312</b>	<b>6</b>	<b>706</b>	—
<b>T. 1° sem.</b>	<b>44.821</b>	<b>31.492</b>	<b>8.427</b>	<b>2.730</b>	<b>2.772</b>	<b>416</b>	<b>16.925</b>	<b>4.441</b>	<b>20.090</b>	<b>1.003</b>	<b>610</b>	<b>8</b>	<b>1.328</b>	—

Nota — Cifre provvisorie.

## III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI  
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)

Anno 1926.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro America e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . .	8.244	5.536	1.735	540	433	131	1.777	704	4.965	212	110	8	337	—
Febbraio . .	7.132	5.162	1.260	364	346	82	2.027	750	3.881	141	23	18	195	15
Marzo . . .	7.325	5.163	1.340	439	383	99	2.317	797	3.668	181	215	13	94	11
T. 1° trim.	<b>22.701</b>	<b>15.861</b>	<b>4.335</b>	<b>1.343</b>	<b>1.162</b>	<b>242</b>	<b>6.121</b>	<b>2.251</b>	<b>12.514</b>	<b>534</b>	<b>348</b>	<b>39</b>	<b>626</b>	<b>26</b>
Aprile . . .	8.727	6.318	1.589	492	328	373	4.309	681	2.637	167	158	7	303	2
Maggio . . .	7.712	5.507	1.274	492	439	281	3.555	841	2.598	133	134	22	143	4
Giugno . . .	6.751	4.637	1.426	420	268	159	2.903	686	2.382	170	85	12	260	4
T. 2° trim.	<b>23.196</b>	<b>16.462</b>	<b>4.289</b>	<b>1.404</b>	<b>1.635</b>	<b>813</b>	<b>10.948</b>	<b>2.208</b>	<b>7.617</b>	<b>470</b>	<b>377</b>	<b>41</b>	<b>706</b>	<b>10</b>
T. 1° sem.	<b>45.891</b>	<b>32.323</b>	<b>8.624</b>	<b>2.747</b>	<b>2.197</b>	<b>1.055</b>	<b>17.069</b>	<b>4.459</b>	<b>20.131</b>	<b>1.004</b>	<b>725</b>	<b>80</b>	<b>1.332</b>	<b>36</b>

Nota — Cifre provvisorie.

## IV.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI  
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1926.

M E S I	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . . . .	7.031	130	1.738	10	718	4.458	150	21	284	107
Febbraio . . . . .	7.267	119	2.195	34	698	3.038	181	11	236	155
Marzo . . . . .	8.399	264	3.290	40	876	3.350	190	6	260	123
<b>Totale 1° trimestre . .</b>	<b>23.297</b>	<b>519</b>	<b>7.223</b>	<b>84</b>	<b>2.292</b>	<b>11.446</b>	<b>530</b>	<b>38</b>	<b>780</b>	<b>385</b>
Aprile . . . . .	7.434	228	3.560	22	627	2.432	130	19	258	158
Maggio . . . . .	7.050	215	2.987	50	724	2.572	156	21	225	100
Giugno . . . . .	6.634	191	2.800	23	720	2.434	124	17	240	85
<b>Totale 2° trimestre . .</b>	<b>21.118</b>	<b>634</b>	<b>9.347</b>	<b>95</b>	<b>2.071</b>	<b>7.438</b>	<b>410</b>	<b>57</b>	<b>723</b>	<b>343</b>
<b>Totale 1° semestre.</b>	<b>44.415</b>	<b>1.153</b>	<b>16.570</b>	<b>179</b>	<b>4.363</b>	<b>18.884</b>	<b>940</b>	<b>95</b>	<b>1.503</b>	<b>728</b>

## V.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI  
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

1° Semestre 1926.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte . . . . .	1.550	39	230	3	91	988	48	21	48	32
Liguria . . . . .	693	6	62	5	79	330	44	—	2	165
Lombardia . . . . .	1.407	27	240	7	173	692	41	21	191	15
Veneto e Friuli . . . . .	4.304	365	891	4	507	2.009	42	11	450	25
Venezia Tridentina . . . . .	605	14	154	—	82	285	31	1	26	12
Venezia Giulia e Zara . . . . .	550	3	118	—	13	287	16	—	57	50
Emilia . . . . .	733	9	247	1	65	382	3	—	6	20
Toscana . . . . .	2.003	12	527	22	532	675	74	24	100	37
Marche . . . . .	1.395	34	350	—	66	916	12	—	10	7
Umbria . . . . .	211	—	113	—	5	92	—	—	—	1
Lazio . . . . .	966	26	501	—	59	367	5	3	1	4
Abruzzi e Molise . . . . .	4.572	236	2.258	—	314	1.670	59	6	27	2
Campania . . . . .	6.779	64	3.359	13	820	2.132	272	4	22	93
Puglie . . . . .	2.673	24	1.539	4	117	875	13	—	99	2
Basilicata . . . . .	1.602	16	359	17	284	782	101	3	7	33
Calabrie . . . . .	7.551	137	2.098	93	1.039	3.703	166	—	219	105
Sicilia . . . . .	6.610	140	3.423	9	120	2.557	9	1	233	118
Sardegna . . . . .	211	1	51	1	6	142	4	—	5	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>44.415</b>	<b>1.153</b>	<b>16.570</b>	<b>179</b>	<b>4.363</b>	<b>18.884</b>	<b>946</b>	<b>95</b>	<b>1.503</b>	<b>728</b>

## VI.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI  
DA PAESI TRANSOCEANICI.  
(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1926.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Cent. Am. e altri paesi del Sud Am.	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . . .	2.003	1.683	190	96	86	—	806	175	970	57	15	2	33	—
Febbraio . . .	2.574	2.140	250	96	79	10	922	206	1.303	21	—	3	103	—
Marzo . . . .	4.640	3.868	552	218	202	13	1.528	452	2.443	53	54	—	97	—
<b>Tot. 1° trim.</b>	<b>9.277</b>	<b>7.500</b>	<b>1.001</b>	<b>410</b>	<b>366</b>	<b>29</b>	<b>3.256</b>	<b>833</b>	<b>4.716</b>	<b>131</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>238</b>	<b>—</b>
Aprile . . . .	3.653	2.744	530	205	174	—	771	413	2.140	88	75	1	156	—
Maggio . . . .	5.995	4.071	1.155	427	342	14	2.597	713	2.423	132	—	3	113	—
Giugno . . . .	6.600	4.673	1.171	408	348	—	2.284	573	3.421	106	135	—	81	—
<b>Tot. 2° trim.</b>	<b>16.248</b>	<b>11.488</b>	<b>2.856</b>	<b>1.040</b>	<b>864</b>	<b>14</b>	<b>5.652</b>	<b>1.699</b>	<b>7.993</b>	<b>321</b>	<b>210</b>	<b>4</b>	<b>350</b>	<b>—</b>
<b>Tot. 1° sem.</b>	<b>25.525</b>	<b>18.988</b>	<b>3.857</b>	<b>1.450</b>	<b>1.230</b>	<b>43</b>	<b>8.908</b>	<b>2.532</b>	<b>12.709</b>	<b>457</b>	<b>279</b>	<b>9</b>	<b>588</b>	<b>—</b>

Nota — Cifre provvisorie.

## VII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI  
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri)

Anno 1926.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Cent. Am. e altri paesi del Sud Am.	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . . .	2.287	1.807	207	97	86	—	1.016	175	975	57	22	2	40	—
Febbraio . . .	2.837	2.306	262	98	81	16	1.140	207	1.346	21	—	4	103	—
Marzo . . . .	4.927	3.935	506	221	205	14	1.718	455	2.510	54	67	6	98	5
<b>Tot. 1° trimestre</b>	<b>10.051</b>	<b>8.228</b>	<b>1.035</b>	<b>416</b>	<b>372</b>	<b>30</b>	<b>3.874</b>	<b>837</b>	<b>4.831</b>	<b>132</b>	<b>89</b>	<b>12</b>	<b>241</b>	<b>5</b>
Aprile . . . .	3.931	2.907	549	207	178	6	958	414	2.191	90	91	3	171	7
Maggio . . . .	6.472	4.483	1.108	438	353	31	2.052	715	2.406	132	18	3	116	10
Giugno . . . .	7.036	5.023	1.228	423	362	3	2.608	574	3.496	106	157	4	83	5
<b>Tot. 2° trimestre</b>	<b>17.439</b>	<b>12.503</b>	<b>2.975</b>	<b>1.068</b>	<b>893</b>	<b>40</b>	<b>6.518</b>	<b>1.703</b>	<b>8.183</b>	<b>328</b>	<b>266</b>	<b>10</b>	<b>369</b>	<b>22</b>
<b>Tot. 1° sem</b>	<b>27.490</b>	<b>20.131</b>	<b>4.010</b>	<b>1.484</b>	<b>1.265</b>	<b>70</b>	<b>10.392</b>	<b>2.540</b>	<b>13.014</b>	<b>460</b>	<b>355</b>	<b>22</b>	<b>610</b>	<b>27</b>

Nota — Cifre provvisorie.

C) *Emigrazione non transoceanica*  
I (Tabella di correzione)

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE PER PAESI NON TRANSOCEANICI  
SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti partiti	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Gennaio . . . . .	0,842	8,738	270	60	38	164	62	36	13	—	23	47	14	5	41	180	86	12	26	18
Febbraio . . . . .	12,402	10,985	348	57	52	476	57	65	22	3	32	43	5	4	35	100	69	5	40	4
Marzo . . . . .	18,343	14,811	1,868	113	70	620	120	92	27	5	38	97	18	3	53	246	40	13	76	6
<b>Totale 1° trimestre</b>	<b>46,587</b>	<b>34,534</b>	<b>2,492</b>	<b>230</b>	<b>150</b>	<b>1,269</b>	<b>248</b>	<b>193</b>	<b>62</b>	<b>8</b>	<b>93</b>	<b>187</b>	<b>37</b>	<b>12</b>	<b>129</b>	<b>326</b>	<b>204</b>	<b>30</b>	<b>122</b>	<b>28</b>
Aprile . . . . .	10,221	14,521	2,806	157	59	458	155	120	14	1	65	100	17	23	44	203	45	8	105	20
Maggio . . . . .	15,157	11,116	2,450	221	50	395	194	55	13	2	97	111	16	10	32	302	60	7	28	3
Giugno . . . . .	11,903	8,445	2,456	194	66	258	82	82	11	2	52	45	12	4	41	135	28	19	57	12
<b>Totale 2° trimestre</b>	<b>46,312</b>	<b>31,082</b>	<b>7,118</b>	<b>572</b>	<b>184</b>	<b>1,111</b>	<b>401</b>	<b>257</b>	<b>38</b>	<b>5</b>	<b>214</b>	<b>226</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>117</b>	<b>940</b>	<b>132</b>	<b>28</b>	<b>200</b>	<b>35</b>
<b>Totale 1° semestre</b>	<b>86,960</b>	<b>68,616</b>	<b>18,312</b>	<b>802</b>	<b>334</b>	<b>2,380</b>	<b>649</b>	<b>450</b>	<b>100</b>	<b>13</b>	<b>207</b>	<b>443</b>	<b>82</b>	<b>49</b>	<b>246</b>	<b>1,466</b>	<b>337</b>	<b>58</b>	<b>322</b>	<b>63</b>

Si veda la nota al prospetto a pag. 806.



## II.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI  
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Morocco	Colonia Italiana	Altri paesi
Gennaio . . . . .	9.137	8.045	254	52	34	150	50	36	18	—	25	69	15	4	63	159	74	7	48	25
Febbraio . . . . .	10.907	9.309	407	64	48	437	53	65	29	5	34	55	8	7	60	153	85	6	70	7
Marzo . . . . .	16.759	13.000	2.092	112	62	507	145	93	37	8	27	101	15	3	81	297	50	20	98	11
<b>Totale 1° trimestre . . .</b>	<b>36.803</b>	<b>30.354</b>	<b>2.753</b>	<b>228</b>	<b>144</b>	<b>1.103</b>	<b>248</b>	<b>194</b>	<b>84</b>	<b>13</b>	<b>86</b>	<b>225</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>204</b>	<b>614</b>	<b>269</b>	<b>33</b>	<b>216</b>	<b>43</b>
Aprile . . . . .	16.354	11.590	2.672	168	48	370	139	99	14	2	80	105	20	16	43	729	49	10	100	34
Maggio . . . . .	12.415	8.878	2.071	173	58	340	121	50	10	—	87	106	14	14	46	329	43	9	64	5
Giugno . . . . .	10.331	6.372	2.379	197	49	209	69	74	12	—	19	40	13	9	66	229	38	12	92	19
<b>Totale 2° trimestre . . .</b>	<b>39.159</b>	<b>27.440</b>	<b>7.022</b>	<b>538</b>	<b>155</b>	<b>919</b>	<b>329</b>	<b>233</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>192</b>	<b>251</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>155</b>	<b>1.284</b>	<b>130</b>	<b>31</b>	<b>316</b>	<b>58</b>
<b>Totale 1° semestre . . .</b>	<b>75.963</b>	<b>57.794</b>	<b>9.775</b>	<b>766</b>	<b>299</b>	<b>2.022</b>	<b>577</b>	<b>417</b>	<b>120</b>	<b>15</b>	<b>278</b>	<b>476</b>	<b>85</b>	<b>46</b>	<b>359</b>	<b>1.898</b>	<b>339</b>	<b>64</b>	<b>532</b>	<b>101</b>

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.  
Anno 1926.

MESI	Emigranti espatriati					Paesi di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie italiane	Altri paesi
				M.	F.																			
Giennaio . . .	7.001	3.730	2.306	468	468	6.371	202	40	13	111	50	24	4	—	14	12	9	4	9	135	66	11	13	7
Febbraio . . .	9.324	5.502	2.775	594	459	8.551	178	30	38	342	41	42	10	—	19	18	—	—	2	18	32	2	1	—
Marzo . . . .	13.270	9.069	2.796	754	651	11.157	1.092	75	52	512	71	59	9	1	33	59	15	2	10	117	30	4	32	—
<b>Tot. 1° trim.</b>	<b>29.595</b>	<b>18.360</b>	<b>7.877</b>	<b>1.801</b>	<b>1.531</b>	<b>23.979</b>	<b>1.412</b>	<b>151</b>	<b>103</b>	<b>965</b>	<b>163</b>	<b>125</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>66</b>	<b>89</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>270</b>	<b>128</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>7</b>
Aprile . . . .	14.908	10.529	3.151	640	588	11.897	1.940	98	48	372	114	95	8	—	25	60	9	20	30	149	57	4	24	2
Maggio . . . .	12.135	7.796	3.210	602	577	9.103	1.919	184	40	592	144	40	11	4	72	70	12	3	9	177	54	2	3	—
Giugno . . . .	9.149	5.191	2.941	556	467	6.727	1.748	123	56	299	65	39	6	2	63	33	6	4	7	10	10	16	9	2
<b>Tot. 2° trim.</b>	<b>36.472</b>	<b>23.426</b>	<b>9.302</b>	<b>1.822</b>	<b>1.632</b>	<b>21.722</b>	<b>5.597</b>	<b>400</b>	<b>144</b>	<b>883</b>	<b>322</b>	<b>194</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>160</b>	<b>169</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>46</b>	<b>321</b>	<b>91</b>	<b>16</b>	<b>36</b>	<b>4</b>
<b>Tot. 1° sem.</b>	<b>65.807</b>	<b>41.786</b>	<b>17.179</b>	<b>3.623</b>	<b>3.189</b>	<b>53.706</b>	<b>7.019</b>	<b>551</b>	<b>247</b>	<b>1.848</b>	<b>485</b>	<b>319</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>226</b>	<b>228</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>67</b>	<b>537</b>	<b>219</b>	<b>23</b>	<b>82</b>	<b>11</b>

AVVERTENZA. — La presente tavola è costruita in base alle cedole individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento migratorio così accertato, risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo in quanto si riferisce solo alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non minuto della cedola di espatrio, o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano anche gli Uffici di controllo.

IV.  
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO  
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.  
1° Semestre 1926.

REGIONI	Paesi di destinazione															Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			
	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Uniti d'America e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia		Algeria	Morocco	Colonie Italiane
Piemonte . . . . .	11.459	890	6	7	62	10	23	8	—	12	15	1	—	23	9	6	1	89	1
Liguria . . . . .	1.640	32	—	13	4	4	17	—	—	63	2	6	—	5	15	13	—	—	4
Lombardia . . . . .	14.074	5.336	25	49	65	82	23	3	—	7	20	3	3	10	3	8	6	5	10
Veneto e Friuli . . . . .	19.800	2.582	239	103	1.407	231	13	10	—	3	186	7	2	118	—	11	10	161	16
Venezia Tridentina . . . . .	854	506	418	27	126	—	13	—	—	—	5	—	—	1	—	—	3	5	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	269	104	1	21	8	—	—	—	—	—	123	—	1	5	—	—	—	—	1
Emilia . . . . .	3.753	173	10	5	52	20	65	—	—	1	59	5	4	1	4	15	7	42	13
Toscana . . . . .	4.034	114	18	10	122	8	89	21	—	56	17	2	2	8	30	23	2	11	6
Marche . . . . .	1.147	90	3	—	50	97	2	—	—	—	5	—	—	2	1	—	—	—	6
Umbria . . . . .	1.178	1.065	—	—	13	79	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	882	451	4	3	11	5	3	1	—	1	29	2	13	2	3	—	—	—	3
Abruzzi e Molise . . . . .	900	777	4	1	45	37	4	1	—	8	1	1	—	1	8	1	2	3	2
Campania . . . . .	2.226	1.639	23	12	11	24	6	104	76	14	3	19	10	55	43	162	7	10	11
Puglie . . . . .	1.176	930	15	3	1	8	—	—	—	5	66	32	10	35	9	4	—	44	24
Basilicata . . . . .	107	96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Calabria . . . . .	1.141	1.070	1	—	12	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	16	1
Sicilia . . . . .	2.225	687	15	3	—	—	60	—	—	—	—	—	—	23	6	16	—	—	10
Sardegna . . . . .	685	438	1	—	16	—	—	—	—	50	3	2	2	66	1.054	61	22	146	—
TOTALE . . . . .	57.194	9.215	766	299	2.022	577	417	120	15	278	476	85	46	359	1.898	329	64	532	101

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI  
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

1° semestre 1926.

REGIONI	Emigranti espatriati			Paesi di destinazione																				
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Stati Uniti e Irlanda	Svevia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi	
				M.	F.																			
Piemonte . . . . .	11.015	6.453	3.893	359	310	10.201	705	4	7	39	10	20	1	0	5	—	—	2	3	8	1	—	—	—
Liguria . . . . .	1.413	731	590	52	40	1.278	27	—	15	3	2	10	—	58	2	—	—	1	1	16	—	—	—	—
Lombardia . . . . .	10.895	7.877	2.176	445	397	7.065	3.498	24	42	54	47	23	2	3	9	17	3	4	2	10	1	1	—	—
Veneto e Friuli . . . . .	23.859	16.851	4.531	1.397	1.150	19.810	1.929	210	124	1.350	200	16	4	2	4	152	6	8	26	1	11	5	7	6
Venezia Tridentina . . . . .	1.639	933	523	97	86	708	485	263	21	106	13	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	189	72	72	18	18	99	2	21	2	4	—	—	—	—	8	42	—	1	—	—	—	—	—	—
Emilia . . . . .	3.500	1.774	1.152	297	277	3.075	185	—	8	47	8	50	1	1	56	1	4	1	5	1	12	1	35	—
Toscana . . . . .	4.655	2.418	1.691	594	272	4.290	131	8	10	101	10	61	17	—	42	7	2	3	1	26	26	2	8	—
Marche . . . . .	1.093	472	325	112	94	828	20	—	1	43	52	3	—	—	3	—	—	1	1	1	21	—	—	—
Umbria . . . . .	1.091	525	373	94	98	988	7	—	—	20	68	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	478	317	117	16	28	380	33	3	4	15	4	2	1	1	2	5	2	13	—	3	1	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	881	568	292	55	56	773	5	4	1	49	35	5	—	—	2	1	—	—	3	3	—	—	—	—
Campania . . . . .	1.471	904	404	52	51	1.167	16	10	10	20	1	73	22	—	14	3	8	—	1	26	56	2	8	1
Puglie . . . . .	1.088	446	351	154	137	984	14	—	—	11	4	—	—	—	4	17	19	3	8	2	1	—	17	4
Basilicata . . . . .	116	72	39	7	7	111	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	1.114	712	212	94	96	1.064	3	—	—	12	5	—	—	—	1	—	—	—	8	11	9	—	—	—
Sicilia . . . . .	1.045	462	340	131	112	537	9	4	1	1	—	34	—	—	7	2	1	—	10	307	15	21	6	—
Sardegna . . . . .	474	198	107	59	50	305	—	—	1	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	24	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>65.807</b>	<b>41.756</b>	<b>17.479</b>	<b>3.653</b>	<b>3.189</b>	<b>53.766</b>	<b>7.019</b>	<b>551</b>	<b>247</b>	<b>1.848</b>	<b>485</b>	<b>319</b>	<b>48</b>	<b>7</b>	<b>226</b>	<b>258</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>67</b>	<b>587</b>	<b>219</b>	<b>33</b>	<b>82</b>	<b>11</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 896 e 909.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE  
(Emigranti in età  
1° semestre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti in età da 15 anni in su		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venetia Tridentina		Venetia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Addetti all'agricoltura . . . . .	7.128	1.828	1.287	466	143	152	2.481	169	1.556	665	131	16	11	3
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	2.139	—	142	—	19	—	278	—	1.189	—	93	—	2	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc. . . . .	6.427	486	249	51	70	24	592	50	3.054	59	46	—	6	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai ecc. . . . .	15.900	—	2.533	—	93	—	3.218	—	8.541	—	195	—	18	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metalurgiche e meccaniche . . . . .	1.215	—	333	—	43	—	173	—	282	—	52	—	10	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	1.432	4	224	—	70	—	128	—	596	1	52	—	8	—
Filatori tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	35	172	13	56	—	1	19	45	8	60	—	2	—	—
Calzolai, sellaio ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	317	1	61	—	7	—	24	1	45	—	4	—	1	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	171	615	31	141	2	24	21	81	11	42	5	22	2	2
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	116	5	30	4	4	—	11	—	15	—	4	—	—	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate . . . . .	183	3	21	2	15	—	6	—	8	—	1	—	1	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	3.980	1.186	794	259	94	31	440	102	1.255	386	251	81	2	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	731	38	229	8	34	1	169	11	78	10	9	1	1	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	276	—	95	—	14	—	28	—	23	—	11	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	199	29	31	7	59	4	3	1	6	3	1	1	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	142	16	45	7	5	1	18	2	8	—	4	2	4	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	242	40	104	17	23	4	15	7	22	2	7	2	1	—
Addetti al culto . . . . .	28	97	9	36	—	1	7	15	2	5	1	4	—	—
Professioni liberali . . . . .	14	16	6	3	1	—	—	9	1	—	—	2	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	127	1	26	—	2	—	25	1	23	—	9	—	1	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	151	83	6	1	4	—	46	25	4	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	125	1.231	14	246	7	50	41	435	11	121	43	178	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	306	39	113	9	12	5	36	11	35	4	8	2	4	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	11.298	—	2.586	—	283	—	1.151	—	3.172	—	210	—	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	342	—	48	—	10	—	107	—	78	—	6	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>41.786</b>	<b>17.179</b>	<b>6.453</b>	<b>3.893</b>	<b>731</b>	<b>590</b>	<b>7.877</b>	<b>2.176</b>	<b>16.851</b>	<b>4.531</b>	<b>933</b>	<b>523</b>	<b>22</b>	<b>3</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 909.

VI.

## DEL MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

da 15 anni in su).

1926.

Emilia	Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
207	60	318	76	20	8	24	7	101	11	135	57	235	51	84	10	16	1	209	60	75	5	25	1
103	—	88	—	29	—	16	—	4	—	37	—	29	—	24	—	5	—	42	—	17	—	22	—
381	42	584	84	205	27	329	81	78	3	225	14	173	36	101	1	1	—	201	10	96	3	36	1
403	—	456	—	79	—	54	—	15	—	43	—	48	—	110	—	13	—	68	—	37	—	36	—
73	—	58	—	26	—	11	—	8	—	8	—	23	—	16	—	26	—	19	—	40	—	14	—
54	1	94	2	12	—	3	—	17	—	30	—	30	—	31	—	2	—	26	—	37	—	18	—
1	—	—	4	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—
13	—	33	—	8	—	8	—	3	—	1	—	39	—	10	—	3	—	23	—	32	—	2	—
14	38	37	47	4	12	2	5	4	5	3	1	18	15	2	135	2	2	3	20	9	21	1	2
4	—	8	—	1	—	—	—	—	—	—	—	11	—	4	—	—	—	4	1	11	—	—	—
6	—	21	1	21	—	2	—	1	—	—	—	57	—	3	—	2	—	5	—	13	—	—	—
364	88	395	69	42	31	38	23	17	—	69	5	112	36	26	7	1	—	36	—	33	8	17	—
43	—	56	3	6	1	2	—	34	—	6	—	32	1	7	—	1	—	5	—	19	—	—	—
15	—	46	—	1	—	8	—	—	—	—	—	11	—	8	—	—	—	2	—	10	—	4	—
3	1	69	3	—	—	—	—	—	—	—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—
9	—	21	1	1	—	3	—	—	—	—	—	12	1	3	—	—	—	—	—	3	—	1	—
6	2	25	1	2	—	3	—	7	—	—	—	11	1	6	—	—	—	—	—	6	4	2	—
2	—	3	8	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	5	1	2
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	23	—	1	—	2	—	6	—	—	—	2	—	1	—	—	—	3	—	1	—	2	—
36	25	20	9	1	2	—	—	3	2	1	—	13	5	—	—	—	—	—	—	2	1	15	13
—	38	4	116	—	1	1	4	—	13	—	—	—	11	—	2	—	—	4	2	—	3	—	4
23	3	35	1	5	—	4	—	7	—	—	—	12	—	4	2	—	—	1	—	7	1	—	1
—	854	—	1.236	—	242	—	253	—	60	—	125	—	307	—	190	—	27	—	109	—	289	—	143
14	—	24	—	7	—	5	—	12	—	2	—	9	—	6	—	—	—	7	—	6	—	1	—
<b>1.774</b>	<b>1.152</b>	<b>2.418</b>	<b>1.661</b>	<b>472</b>	<b>325</b>	<b>536</b>	<b>373</b>	<b>317</b>	<b>117</b>	<b>568</b>	<b>302</b>	<b>904</b>	<b>464</b>	<b>446</b>	<b>351</b>	<b>72</b>	<b>30</b>	<b>712</b>	<b>212</b>	<b>462</b>	<b>340</b>	<b>198</b>	<b>167</b>

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

(Emigranti in età

1° Semestre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti in età da 15 anni in su		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura. . . . .	7.128	1.828	6.131	1.739	773	55	19	5	4	1	54	15	3
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	2.139	—	1.417	—	301	—	46	—	1	—	320	—	19	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	6.427	486	5.451	456	316	17	24	—	20	—	394	4	107	7
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	15.960	—	11.601	—	3.395	—	87	—	35	—	430	—	154	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metal- lurgiche e meccaniche. . . . .	1.215	—	981	—	83	—	17	—	25	—	30	—	3	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzeri . . . . .	1.432	4	1.215	4	80	—	18	—	6	—	16	—	4	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	35	172	32	143	—	27	—	—	—	—	3	1	—	1
Calzolai, sellaia, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	317	1	259	—	24	1	2	—	1	—	1	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'ar- redamento domestico . . . . .	171	615	116	506	27	70	4	7	—	2	4	4	1	1
Addetti alle industrie alimentari. . . . .	116	5	82	5	7	—	5	—	3	—	4	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	183	3	94	3	5	—	5	—	3	—	1	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specifica- zione . . . . .	3.980	1.186	3.517	1.093	292	43	33	6	23	3	128	26	18	11
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	731	38	444	28	159	4	17	2	9	—	23	—	3	1
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	276	—	214	—	21	—	4	—	1	—	1	—	1	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	199	20	153	12	5	2	1	1	12	5	1	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	142	16	106	14	9	—	8	2	6	—	2	—	—	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	242	40	192	28	11	3	12	2	2	3	2	1	—	—
Addetti al culto . . . . .	28	97	11	67	4	5	1	6	—	—	—	4	—	—
Professioni liberali . . . . .	14	16	13	21	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—
Inciatori, disegnatori e decoratori . . . . .	127	1	78	—	14	1	—	—	4	—	15	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematogra- fiche. . . . .	151	83	19	1	65	35	—	—	5	—	2	1	1	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	125	1.231	35	551	80	581	6	33	—	4	—	9	1	1
Appartenenti a condizioni non profes- sionali . . . . .	306	39	251	29	26	2	6	1	2	—	2	1	1	1
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	11.298	—	10.027	—	371	—	112	—	41	—	209	—	77
Professioni e condizioni ignote e non speci- ficate . . . . .	342	—	260	—	49	—	5	—	4	—	6	—	7	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>41.786</b>	<b>17.179</b>	<b>32.762</b>	<b>14.727</b>	<b>5.662</b>	<b>1.220</b>	<b>320</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>59</b>	<b>1.448</b>	<b>275</b>	<b>323</b>	<b>164</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 909.

## DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

a 15 anni in su).

926.

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisi		Algeria		Marocco		Colonie Italiane		Altri paesi	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
20	5	2	—	—	—	19	—	30	—	1	—	—	—	—	—	58	1	10	1	1	—	3	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	8	—	11	—	—	—	11	—	—	—
14	—	11	—	1	—	33	—	4	—	3	—	—	—	—	—	22	2	11	—	1	—	6	—	—	—
6	—	9	—	—	—	22	—	56	—	4	—	5	—	1	—	17	—	22	—	5	—	12	—	—	—
7	—	—	—	—	—	4	—	15	—	3	—	3	—	5	—	29	—	6	—	—	—	4	—	—	—
—	—	—	—	1	—	11	—	6	—	10	—	14	—	3	—	20	—	14	—	6	—	8	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	5	—	—	—	—	3	2	3	6	—	—	—	—	3	—	7	7	1	4	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	2	—	—	—	—	—	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—
0	—	3	—	—	—	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4	—	54	—	—	—	—	—	—	—
6	1	2	—	2	—	—	1	19	1	1	—	—	—	—	—	15	1	2	—	—	—	2	1	—	—
8	1	1	—	—	—	6	1	4	—	1	—	1	4	—	—	5	—	5	—	1	—	1	—	—	—
1	—	1	—	—	—	5	—	1	—	2	—	—	—	—	—	10	—	7	—	3	—	3	—	—	—
—	—	5	—	—	—	14	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	3	—	3	—	2	—	—	—	1	—	5	3	1	—	1	—	3	—	—	—
1	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	10	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	5	4	—	—	—	28	24	—	—	—	—	—	—	2	—	10	17	—	—	—	—	—	—	—	—
1	10	—	1	—	1	—	2	1	5	—	3	—	1	—	20	—	5	—	3	—	—	1	1	—	—
4	3	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	8	1	—	—	1	—	—	—	—	—
100	—	6	—	—	—	23	—	45	—	7	—	3	—	21	—	177	—	40	—	8	—	23	—	—	—
1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
142	40	8	4	3	165	54	160	59	38	10	28	5	23	41	260	214	148	48	22	9	54	25	—	—	—



DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI  
DA PAESI NON TRANSOCEANICI.  
1° Semestre 1926.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati			Stati di provenienza																				
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania e Olanda	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri Paesi	
				M.	F.																			
Piemonte . . . . .	12.125	6.654	4.820	350	11.692	348	5	5	5	33	11	14	—	—	—	—	6	1	6	7	14	4	—	—
Liguria . . . . .	2.059	1.074	915	36	1.068	8	1	8	2	4	3	—	—	—	5	—	1	—	2	30	27	5	—	—
Lombardia . . . . .	4.231	2.543	1.374	174	3.180	856	14	23	45	29	11	—	—	—	15	10	5	1	84	2	14	1	—	—
Veneto e Friuli . . . . .	8.738	6.305	1.679	401	2.665	221	227	76	545	124	13	1	3	11	151	8	—	—	23	3	3	3	—	—
Venezia Tridentina . . . . .	856	579	823	33	21	431	100	165	57	89	4	2	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara . . . . .	192	109	64	11	8	96	2	31	2	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia . . . . .	4.211	2.923	929	188	171	3.602	60	4	6	81	14	11	1	—	12	39	6	—	19	215	186	5	—	—
Toscana . . . . .	5.584	4.034	1.192	224	134	5.197	46	3	3	76	6	34	3	—	18	7	6	—	7	98	78	2	—	—
Marche . . . . .	885	611	189	45	50	725	4	—	2	72	89	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	1.115	693	320	54	48	900	7	—	2	14	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	162	108	47	2	5	138	9	—	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	597	409	66	17	15	555	2	—	11	41	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania . . . . .	894	500	220	43	41	777	6	13	6	7	—	24	9	—	13	1	5	1	5	11	14	1	—	—
Puglia . . . . .	448	282	107	26	33	337	2	—	3	2	4	—	—	—	1	25	37	1	29	6	1	—	—	—
Basilicata . . . . .	55	50	4	1	—	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	502	428	47	15	12	479	1	—	1	5	1	—	—	—	—	—	—	—	2	1	12	—	—	—
Sicilia . . . . .	494	294	130	34	36	303	2	3	1	6	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna . . . . .	388	271	84	19	14	294	1	—	—	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	43.546	28.135	12.410	1.673	1.328	38.085	467	199	1.000	418	161	17	5	92	281	78	10	158	561	313	313	32	3	—

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO DI

(Emigrati in età

1° Semestre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati in età da 15 anni in su		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia Tridentina		Venezia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Addetti all'agricoltura . . . . .	6.082	1.214	1.639	671	223	145	523	91	619	80	84	13	13	2
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	2.217	—	214	—	15	—	147	—	533	—	132	—	10	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc. . . . .	4.876	335	575	70	72	21	286	8	1.043	21	26	—	17	1
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	5.193	—	1.184	—	124	—	684	—	2.043	—	110	—	11	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	1.004	—	410	—	76	—	116	—	141	—	20	—	20	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	1.556	12	195	3	173	1	76	—	417	2	65	—	5	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	34	191	8	62	—	2	10	34	10	86	—	1	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	249	3	98	1	13	—	13	2	13	—	—	—	2	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	151	446	43	206	5	38	21	68	7	28	1	6	3	1
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	294	7	86	5	14	—	18	—	105	—	4	1	2	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	221	21	68	4	11	5	16	4	7	1	7	—	1	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	4.086	884	1.304	295	115	25	321	77	705	243	86	4	10	1
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	790	13	345	4	117	6	128	1	40	—	4	—	5	1
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	441	—	182	—	30	—	32	—	45	—	11	—	2	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	151	12	35	9	24	2	4	—	8	—	3	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	121	13	53	3	14	3	13	1	7	—	2	1	1	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	159	35	64	19	22	1	11	3	4	5	3	1	3	—
Addetti al culto . . . . .	14	70	7	24	—	3	2	14	—	2	1	5	—	—
Professioni liberali . . . . .	23	13	13	6	3	—	1	2	1	—	1	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	57	2	25	—	3	—	9	1	7	—	2	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	156	73	14	2	4	—	50	30	13	3	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	81	1.358	14	558	4	162	25	293	7	80	13	71	—	4
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	121	29	51	19	9	4	13	8	13	1	2	—	4	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	7.680	—	2.868	—	497	—	737	—	1.118	—	120	—	54
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	67	—	27	—	3	—	14	—	5	—	2	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>28.135</b>	<b>12.410</b>	<b>6.654</b>	<b>4.820</b>	<b>1.074</b>	<b>915</b>	<b>2.543</b>	<b>1.374</b>	<b>6.393</b>	<b>1.679</b>	<b>579</b>	<b>223</b>	<b>109</b>	<b>64</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 916.

## RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

da 15 anni in su).

1926.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
728	57	1.556	53	30	6	44	15	34	1	84	11	183	45	49	3	13	—	179	10	38	—	43	2
171	—	77	—	74	—	37	—	—	—	46	—	18	—	9	—	12	—	31	—	30	—	61	—
570	60	997	72	270	12	370	42	17	—	253	6	92	16	42	—	3	—	90	1	77	3	61	2
370	—	211	—	105	—	98	—	11	—	21	—	27	—	63	—	8	—	59	—	24	—	40	—
62	—	43	—	14	—	18	—	11	—	5	—	11	—	15	—	6	—	7	—	15	—	14	—
482	2	59	4	4	—	13	—	—	—	4	—	15	—	20	—	1	—	7	—	10	—	10	—
—	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	30	—	4	—	13	—	2	—	7	—	15	—	9	—	1	—	7	—	11	—	3	—
9	18	21	27	3	3	1	7	4	2	3	—	13	3	4	28	—	1	4	2	6	7	3	1
25	—	12	1	1	—	4	—	1	—	—	—	9	—	3	—	—	—	6	—	4	—	—	—
4	3	72	4	—	—	—	—	1	—	2	—	10	—	2	—	—	—	7	—	13	—	—	—
374	72	752	97	81	32	70	12	5	—	60	3	101	16	25	4	6	—	22	—	26	2	17	1
51	1	46	—	3	—	4	—	10	—	1	—	17	—	6	—	—	—	1	—	9	—	3	—
14	—	45	—	5	—	15	—	1	—	2	—	18	—	19	—	—	—	4	—	6	—	10	—
3	—	40	1	—	—	—	—	—	—	1	—	24	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
2	—	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
6	5	13	1	1	—	2	—	2	—	—	—	6	—	2	—	—	—	1	—	8	—	2	—
1	—	2	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—
3	—	3	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—
20	12	19	9	4	2	—	—	1	—	—	1	9	4	13	3	—	—	—	—	9	6	—	1
2	56	5	92	—	4	—	11	—	9	—	—	—	9	—	—	1	—	—	—	3	1	5	—
9	4	9	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	4	1	—	—
—	635	—	820	—	120	—	232	—	21	—	44	—	124	—	66	—	2	—	34	—	107	—	72
3	—	5	—	—	—	—	—	6	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.923	929	4.034	1.192	611	189	693	320	108	47	499	66	590	320	282	167	50	4	428	47	294	130	271	84

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI PROVENIENZA DEL MOVI

(Emigrati in età

1° semestre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati in età da 15 anni in su		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	6.082	1.214	5.757	1.168	124	36	12	2	3	1	21	4	4
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	2.217	—	1.806	—	26	—	30	—	10	—	250	—	44	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	4.876	335	4.417	321	30	5	12	1	4	—	168	4	140	3
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	5.193	—	4.483	—	285	—	41	—	24	—	205	—	67	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metalurgiche e meccaniche . . . . .	1.004	—	850	—	44	—	15	—	7	—	18	—	6	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	1.556	12	1.094	12	25	—	12	—	42	—	17	—	2	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	34	101	29	151	1	39	—	—	1	—	3	1	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	249	3	220	3	9	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	151	446	118	378	16	46	1	4	1	1	2	2	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	294	7	155	6	10	1	64	—	3	—	4	—	—	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate . . . . .	221	21	150	19	15	2	3	—	1	—	19	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	4.086	884	3.752	800	57	45	34	6	20	2	69	20	60	8
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	790	13	660	10	62	1	6	1	5	—	7	—	1	1
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	441	—	394	—	17	—	7	—	3	—	3	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	151	12	113	12	6	—	6	—	6	—	1	—	1	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	121	12	95	7	5	1	10	—	1	—	—	—	—	1
Impiegati pubblici e privati . . . . .	150	35	117	30	5	2	6	1	1	—	1	—	1	—
Addetti al culto . . . . .	14	70	7	50	2	11	1	5	—	1	1	—	—	—
Professioni liberali . . . . .	23	13	17	8	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	57	2	45	2	5	—	—	—	2	—	2	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	156	73	28	3	49	28	—	—	2	—	1	1	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	81	1.358	28	973	41	309	6	31	—	5	—	4	1	1
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	121	29	95	22	11	4	5	—	1	—	1	—	2	1
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	7.680	—	6.957	—	236	—	94	—	33	—	104	—	35
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	67	—	59	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	28.135	12.410	24.478	10.932	848	766	286	146	138	43	793	141	335	53

Vedasi l'avvertenza a pag. 916.

MENTO DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.  
da 15 anni in su).

926

Gran Bretagna e Irlanda		Stati Scandinavi		Russia e Polonia		Spagna e Portogallo		Stati Balcanici e Jugoslavia		Grecia		Turchia		Egitto		Tunisia		Algeria		Marocco		Colonie Italiane		Altri paesi	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
4	—	—	—	—	—	1	—	60	12	5	—	—	—	—	—	32	—	56	—	2	—	—	—	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	—	—	—	—	—	19	—	16	—	—	—	—	—	—	—
4	—	4	—	—	—	2	—	6	1	6	—	—	—	1	—	43	—	23	—	9	—	—	—	—	1
2	—	1	—	2	—	5	—	20	—	16	—	—	—	2	—	9	—	30	—	1	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	4	—	15	—	5	—	4	—	6	—	10	—	5	—	1	—	—	—	—	—
1	—	—	—	1	—	1	—	10	—	2	—	—	—	—	—	224	—	114	—	11	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	1	—	3	—	1	—	—	—	—	—	8	—	2	—	—	—	—	—	—	—
1	2	—	—	—	—	—	2	4	2	—	—	1	—	1	1	5	4	1	3	—	1	—	—	—	—
11	—	1	—	1	—	—	—	36	—	4	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
14	—	3	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	4	—	—	—	—	—	—	—
6	—	2	—	1	—	6	—	14	12	3	—	—	—	—	—	53	1	8	—	1	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	14	—	12	—	3	—	—	—	4	—	5	—	13	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	3	—	3	—	3	—	—	—	2	—	8	—	4	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	11	—	2	—	1	—	—	—	—	—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	1
3	2	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	12	—	1	—	1	—	—	—	—	—
1	—	1	—	—	—	12	—	3	1	—	1	—	—	4	—	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—
1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	13	1	—	—	—	9	6	1	—	—	—	—	—	50	21	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
1	6	—	—	—	—	4	1	3	—	3	—	—	—	1	9	2	8	—	2	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	1	1	—	—	—	—	—	—
—	—	30	—	2	—	—	7	—	48	—	8	—	1	—	—	31	—	75	—	17	—	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
90	55	15	2	5	—	65	21	181	59	58	13	5	1	79	62	440	91	281	23	29	3	—	—	3	—

## XII.

EMIGRAZIONE ITALIANA AVVENUTA NEL 1° SEMESTRE 1926  
 CONFRONTATA CON QUELLA DEL 1° SEMESTRE 1925

Paesi di destinazione	1° Semestre 1925	1° Semestre 1926	Aumenti e dimi- nuzioni nel 1° mese 1926 ri- spetto al 1° se- mestre 1925
<b>Emigrazione continentale (1).</b>			
Francia e Principato di Monaco . . . . .	100.139	68.616	— 31.523
Svizzera . . . . .	9.626	10.213	+ 587
Austria, Ceca-Slovacchia e Ungheria . . . . .	1.385	892	— 583
Germania . . . . .	1.058	334	— 724
Belgio e Olanda . . . . .	1.872	2.380	+ 508
Lussemburgo . . . . .	946	649	— 297
Gran Bretagna e Irlanda . . . . .	408	450	+ 42
Stati Scandinavi . . . . .	124	100	— 24
Russia e Polonia . . . . .	27	13	— 14
Spagna e Portogallo . . . . .	295	307	+ 12
Stati Balcanici e Jugoslavia . . . . .	512	443	— 69
Grecia . . . . .	121	82	— 39
Turchia . . . . .	69	49	— 20
Egitto . . . . .	278	246	— 32
Tunisia . . . . .	1.401	1.466	+ 65
Algeria . . . . .	400	337	— 63
Marocco . . . . .	30	58	+ 28
Altri paesi . . . . .	293	415	+ 122
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>118.984</b>	<b>86.960</b>	<b>— 32.024</b>
<b>Emigrazione transoceanica.</b>			
Canada . . . . .	790	1.055	+ 265
Stati Uniti . . . . .	20.199	17.069	— 3.130
Centro America . . . . .	310	725	+ 415
Brasile . . . . .	3.688	4.459	+ 771
Argentina . . . . .	19.176	20.131	+ 955
Uruguay . . . . .	873	1.064	+ 191
Africa non mediterranea . . . . .	63	80	+ 17
Australia . . . . .	3.881	1.332	— 2.549
Altri paesi . . . . .	873	36	— 837
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>49.853</b>	<b>(2) 45.891</b>	<b>— 3.962</b>
<b>TOTALE GENERALE . . . . .</b>	<b>168.837</b>	<b>132.851</b>	<b>— 35.986</b>

(1) Per l'emigrazione continentale i dati sono desunti dalla tavola di correzione (Vedasi la nota a pag. 890).

(2) Cifre provvisorie.

## XIII.

EMIGRATI RIMPATRIATI NEL 1° SEMESTRE 1926  
IN CONFRONTO CON LO STESSO PERIODO DELL'ANNO 1925.

Paesi di provenienza	1° Semestre 1925	1° Semestre 1926	Aumento e dimi- nuzione del 1° semestre 1926 in confronto al 1° semestre 1925
<b>Rimpatriati da paesi continentali.</b>			
Francia e Principato di Monaco . . . . .	39.095	38.085	— 1.010
Svizzera . . . . .	1.428	1.675	+ 247
Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria . . . . .	473	467	— 6
Germania . . . . .	218	190	— 28
Belgio e Olanda . . . . .	1.656	1.000	— 656
Lussemburgo . . . . .	307	418	+ 111
Gran Bretagna e Irlanda . . . . .	133	161	+ 28
Stati Scandinavi . . . . .	10	17	+ 7
Russia e Polonia . . . . .	6	5	— 1
Spagna e Portogallo . . . . .	137	92	— 45
Stati Balcanici e Jugoslavia . . . . .	412	281	— 131
Grecia . . . . .	52	78	+ 26
Turchia . . . . .	4	10	+ 6
Egitto . . . . .	90	158	+ 68
Tunisia . . . . .	424	561	+ 137
Algeria . . . . .	311	313	+ 2
Marocco . . . . .	17	32	+ 15
Altri paesi . . . . .	8	3	— 5
TOTALE . . . . .	<b>44.781</b>	<b>43.546</b>	<b>— 1.235</b>
<b>Rimpatriati da paesi transoceanici.</b>			
Canada . . . . .	155	70	— 85
Stati Uniti . . . . .	13.056	10.392	— 2.664
Centro America . . . . .	111	355	+ 244
Brasile . . . . .	2.522	2.540	+ 18
Argentina . . . . .	11.344	13.014	+ 1.670
Uruguay . . . . .	372	460	+ 88
Africa non mediterranea . . . . .	32	22	— 10
Australia . . . . .	359	610	+ 251
Altri paesi . . . . .	190	27	— 163
TOTALE . . . . .	<b>28.141</b>	<b>(1) 27.490</b>	<b>— 651</b>
TOTALE GENERALE . . . . .	<b>72.922</b>	<b>71.036</b>	<b>— 1.886</b>

(1) Cifre provvisorie.

# IL MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1926

## COMENTO AI DATI STATISTICI

*I dati numerici relativi all'emigrazione italiana per l'estero sono desunti da fonti diverse secondo che si tratta di emigrazione continentale o di emigrazione transoceanica.*

*Quelli concernenti l'emigrazione continentale sono ricavati: 1° dai registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di pubblica sicurezza; 2° dalle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti.*

*Rispetto all'emigrazione transoceanica, i dati sono tratti: 1° dai suaccennati registri dei passaporti; 2° dalle liste degli emigranti che ogni comandante di piroscafo italiano o straniero ha l'obbligo di presentare all'Ispettore di emigrazione al momento della partenza o dell'arribo del piroscafo; 3° per gli emigranti che s'imbarcano nei porti esteri dalle cedole staccate dai passaporti.*

*Senonchè, mentre, per ciò che riguarda l'emigrazione transoceanica, le differenze che si riscontrano fra i dati desunti dalle due fonti di informazioni non sono molto rilevanti, non è così per i dati dell'emigrazione continentale, rispetto ai quali vi sono notevoli divergenze fra i risultati ottenuti mediante le due diverse indagini.*

*Tali differenze dipendono da varie cause. In primo luogo è da notare che vi sono emigranti i quali espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo. Taluni poi, pur essendo emigranti, si provvedono di passaporti a libretto che, come è noto, non sono muniti delle cedole di espatrio e rimpatrio e perciò non sono soggetti a rilevazione.*

*Si aggiunga che il controllo dei passaporti alla frontiera non è sempre fatto con tutta la regolarità e talora le cedole non ne vengono distaccate.*

*Va tenuto conto altresì di coloro che per cause eccezionali e pietose sono fatti espatriare con documenti di identità diversi dal passaporto speciale, e infine di coloro che emigrano clandestinamente.*

*Per queste ragioni le statistiche dell'emigrazione continentale — tanto quella fatta in base ai passaporti, quanto quella compilata in base alle cedole — non rappresentano il movimento effettivo dell'emigrazione stessa. Sono dati che peccano sicuramente per difetto. Si è ritenuto pertanto necessario integrare questi dati con quelli desunti dalle indagini sussidiarie eseguite presso le stazioni di confine circa il transito degli emigranti, siano questi muniti o no di regolari documenti.*

*È stata perciò compilata, per l'emigrazione continentale, una tabella speciale che chiameremo di correzione, nella quale le cifre che ne rappresentano il movimento si avvicinano con maggiore approssimazione al vero.*

*Non occorre dire che i dati contenuti nelle altre tabelle sono quelli desunti dalle fonti ordinarie di rilevazione.*

1. — *Tenuto conto dei risultati dell'integrazione eseguita per l'emigrazione continentale, il numero complessivo degli emigranti partiti dal Regno nel 1° semestre 1926 ascese a 132.851, con una differenza in meno di 35.986 rispetto al 1° semestre 1925. Quotora si esaminino separatamente le due forme di emigrazione, cioè la continentale e la transoceanica, di cui si compone il movimento complessivo, osserviamo che la diminuzione è comune ad ambedue, poichè l'emigrazione continentale è discesa da 118.984 a 86.960 e la transoceanica da 49.853 a 45.891.*

*Nel 1° semestre 1926 furono rilasciati dalle R.R. Autorità 106.119 passaporti, comprendenti 120.378 individui; nel semestre dell'anno precedente si ebbero 132.098 passaporti per 148.764 individui. I maschi adulti corrispondono al 66 per cento e le femmine al 22 per cento. I minorenni d'ambo i sessi al 12 per cento del totale.*

*In grande maggioranza gli emigranti partirono soli (95.647); quelli che partirono a gruppi di famiglia (24.731) furono poco più del 29 per cento.*

*Le regioni che diedero il maggior contributo all'emigrazione complessiva furono: il Veneto con 29.366 emigranti, la Lombardia con 15.481, il Piemonte con 14.172. Seguono la Sicilia con 9.335, la Campania con 9.008, le Calabrie con 8.692, la Toscana con 6.657, gli Abruzzi e Molise con 5.472, l'Emilia con 4.466, le Puglie con 3.849, la Venezia Tridentina con 2.566, le Marche con 2.542, la Liguria con 2.411, la Basilicata con 1.709, il Lazio con 1.548, l'Umbria con 1.389, la Sardegna con 896, la Venezia Giulia e Zara con 819.*

2. — *Nel primo semestre 1926 partirono per paesi transoceanici 45.891 emigranti italiani, compresi quelli (1070) che si recarono a prendere imbarco in porti esteri. Le partenze più numerose si ebbero in aprile (8.727) e in gennaio (8.244).*

*L'emigrazione degli adulti di sesso maschile è ascesa a 32.323 con una percentuale di 70; quella femminile a 8.624 corrispondente al 19 per cento e quella minorile a 4.944, cioè dell'11 per cento.*

*Circa la metà degli emigranti transoceanici si diressero all'Argentina (20.131) e poco più di un terzo agli Stati Uniti (17.069). Al Brasile 4.459, all'Australia 1.332, al Canada 1.055 e all'Uruguay 1.004.*

*Rispetto al primo semestre 1925 si verificò, nei primi sei mesi del corrente anno, una diminuzione nell'emigrazione transoceanica di 3.962 individui. Partirono in meno per gli Stati Uniti 3.130 emigranti, per l'Australia 2.549 e per altri paesi transoceanici 837. Per l'Argentina e per il Brasile, invece, si ebbe un sensibile aumento, rispettivamente di 955 e 771; per le altre destinazioni si verificarono lievi aumenti.*

*Dall'esame della distribuzione regionale dei passaporti rilasciati ad emigranti con destinazione a paesi d'oltre mare, risulta che il maggior contingente d'espatri è dato dalle Calabrie con 7.551 persone, vengono poi la Campania con 6.779, la Sicilia con 6.610, gli Abruzzi e Molise con 4.572, il Veneto con 4.304, le Puglie con 2.673, la Toscana con 2.063. Hanno il minor numero di espatri l'Umbria e la Sardegna con 211 persone ciascuna.*

*I paesi transoceanici per i quali fu rilasciato il maggior numero di pas-*

saporti ad emigranti sono : in primo luogo l'Argentina e gli Stati Uniti, quindi il Brasile, l'Australia e il Canada. Furono infatti rilasciati per l'Argentina passaporti per 18.884 emigranti (dei quali 3.703 dalle Calabrie, 2.557 dalla Sicilia, 2.132 dalla Campania, 2.009 dal Veneto e Friuli, 1.670 dagli Abruzzi e Molise, 988 dal Piemonte, 916 dalle Marche ; nelle altre regioni da un massimo di 875 a un minimo di 92) ; per gli Stati Uniti passaporti per 16.570 emigranti (dei quali 3.423 dalla Sicilia, 3.359 dalla Campania, 2.258 dagli Abruzzi e Molise, 2.098 dalle Calabrie, 1.539 dalle Puglie ; nelle altre regioni da un massimo di 891 ad un minimo di 51) ; per il Brasile passaporti per 4.363 emigranti (in prevalenza dalle Calabrie, dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto e Friuli) ; per il Canada 1.153 passaporti (soprattutto dal Veneto e Friuli e dagli Abruzzi e Molise).

Il movimento di rimpatrio da paesi transoceanici fu, nel 1° semestre 1926, alquanto inferiore a quello avvenuto nel corrispondente periodo dell'anno precedente ; ritornarono, infatti, 27.490 emigrati, compresi 1.965 sbarcati nei porti esteri. La grande maggioranza di essi proveniva dall'Argentina (13.014) e dagli Stati Uniti (10.392).

Tre quarti degli emigrati rimpatriati erano maschi adulti, il 15 per cento donne, il 10 per cento minori di 15 anni.

La proporzione dei ritornati sui partiti fu del 60 per cento.

3. — L'emigrazione per paesi continentali fu, nel primo semestre 1926, di 86.960 persone. Le partenze più numerose si ebbero nei mesi di marzo e aprile, nei quali partirono rispettivamente da 18 a 19 mila persone. Gli emigranti adulti di sesso maschile corrispondevano al 63 per cento, le donne al 26 per cento ed i minori di 15 anni all'11 per cento.

Come di consueto, la grandissima maggioranza dei nostri connazionali si diresse in Francia, per il qual paese ne partirono 68.616. Segue, a grande distanza, la Svizzera con 10.213, il Belgio e l'Olanda con 2.380, la Tunisia con 1.466, l'Austria, la Czecho-Slovacchia e l'Ungheria con 802, il Lussemburgo con 649. Negli altri paesi continentali si diressero da un massimo di 450 ad un minimo di 13 emigranti.

Notevole diminuzione, rispetto al 1° semestre 1925, si verificò nell'emigrazione per la Francia (31.523). Negli altri paesi, in generale, si ebbero lievi diminuzioni, tranne che per la Svizzera, il Belgio e l'Olanda, nei quali paesi si riscontrarono aumenti di poca entità.

A differenza di quanto si è osservato per l'emigrazione transoceanica, sono le regioni settentrionali che contribuiscono maggiormente all'emigrazione per paesi europei e mediterranei. Dalle regioni settentrionali si ebbero 59.439 emigranti, dalle regioni dell'Italia centrale 7.561 e da quelle meridionali 8.963. Il Veneto precede tutte le altre regioni con 25.062 emigranti, diretti per quattro quinti in Francia ; la Lombardia con 14.074, dei quali 8.414 in Francia e 5.336 nella Svizzera ; il Piemonte con 12.622 dei quali 11.459 in Francia e 890 in Svizzera. Vengono dopo la Toscana con 4.654 emigranti e l'Emilia con 3.733, diretti anch'essi per la grande maggioranza in Francia : a maggior

distanza la Sicilia, la Campania, la Venezia Tridentina e la Liguria con un massimo di 2.725 ad un minimo di 1.718 emigranti.

Le altre regioni ebbero un numero di emigranti inferiore.

Avuto riguardo alle professioni esercitate in patria dagli emigranti continentali, si osserva che per i maschi le categorie più numerose sono quelle dei muratori, manovali, scalpellini, ecc., (15.960); degli addetti all'agricoltura (7.128); dei braccianti, giornalieri, terrazzieri, ecc. (6.427); degli operai industriali senz'altra specificazione (3.980) e degli addetti alle industrie estrattive (2.139). Dopo queste categorie, che prese insieme costituiscono l'85 % del totale, vengono, i falegnami, ebanisti, ecc. (1.432), gli addetti alle industrie metalurgiche e meccaniche (1.215). Le altre categorie sono rappresentate da meno di mille emigranti di sesso maschile.

Quanto alle donne, la grandissima maggioranza (11.298) dichiararono di attendere alle cure domestiche. Delle rimanenti 1.828 erano addette all'agricoltura, 1.231 ai servizi domestici, 1.186 operai senz'altra specificazione.

Le regioni che forniscono in più larga misura la nostra mano d'opera ediziosa ai paesi stranieri, sono, innanzi a tutte, il Veneto e Friuli con 8.541 operai; la Lombardia con 3.218, il Piemonte con 2.533; quella dei braccianti il Veneto e quella agricola, la Lombardia, il Veneto e il Piemonte; quella addetta alle industrie estrattive, il Veneto e Friuli.

La Francia ha assorbito la quasi totalità degli addetti all'agricoltura (7.870 su 8.956); dei braccianti e giornalieri (5.907 su 6.913); dei muratori, manovali, scalpellini, ecc. (11.691 su 15.960); degli operai industriali (4.610 su 5.166); dei minatori (1417 su 2139) e di alcune altre categorie professionali, come fra legnami ed operai in genere. I muratori, manovali e scalpellini sono partiti oltre che per la Francia anche per la Svizzera (3.395). Gli altri paesi non danno motivo a speciali rilievi per ciò che riguarda le professioni degli emigranti.

Gli emigranti che rimpatriarono da paesi continentali furono complessivamente 43.546 con una diminuzione di 1.235 in confronto al 1° semestre dell'anno precedente. La percentuale dei ritornati sui partiti fu del 50, come quella verificatasi nell'anno precedente.

Degno di nota è il fatto che il movimento dei rimpatri è rimasto stazionario nel secondo trimestre del corrente anno, circa 8.000 rimpatriati per ciascun mese.

Il 65 per cento dei rimpatriati era di sesso maschile, il 28 per cento donne e il 7 per cento minore di 15 anni. La grandissima maggioranza di essi proveniva dalla Francia (38.085); ritornarono dalla Svizzera 1.675 e dal Belgio 1.000. Le regioni italiane ove gli emigranti fecero ritorno in maggior numero sono anzitutto: il Piemonte (12.125), il Veneto e Friuli (8.738), l'Umbria (4.343), la Lombardia (4.231), le Marche (3.457), la Liguria (2.059).

Le professioni e mestieri che più prevalgono negli emigrati rimpatriati da paesi continentali, sono quelli: degli addetti all'agricoltura (7.296), dei braccianti, giornalieri, ecc. (5.211), dei muratori, manovali, ecc. (5.193) e infine quelle degli operai industriali senz'altra specificazione (4970). Rilevante il numero delle donne rimpatriate addette alle cure domestiche (7.680 su 12.410).

A) *Emigrazione complessiva.*

I.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO  
E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O IN GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.  
Giugno 1926.

REGIONI	Passaporti rilasciati		Adulti				Minori		Totale			Emigranti partiti	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	In complesso	I. soli	in gruppi di famiglia		
											N.° dei gruppi	N.° dei componenti	
Piemonte . . . . .	1.631	1.030	601	108	86	1.136	657	1.825	1.359	182	466		
Liguria . . . . .	376	195	181	12	19	207	200	407	332	21	75		
Lombardia . . . . .	2.435	1.667	768	166	79	1.776	847	2.623	2.334	98	289		
Veneto e Friuli . . . . .	2.495	1.706	759	230	207	1.496	966	2.302	2.102	239	740		
Venezia Tridentina . . . . .	445	241	204	23	31	264	265	499	406	32	63		
Venezia Giulia e Zara . . . . .	86	65	21	9	10	74	31	105	79	10	26		
Emilia . . . . .	571	337	234	77	61	414	295	709	472	86	237		
Toscana . . . . .	904	582	322	70	53	652	375	1.027	823	74	204		
Marche . . . . .	222	209	113	51	39	269	152	412	230	58	182		
Umbria . . . . .	174	98	76	27	23	125	96	224	145	32	76		
Lazio . . . . .	266	213	53	9	13	222	66	288	257	10	31		
Abruzzi e Molise . . . . .	677	505	112	26	35	591	147	738	647	55	91		
Campania . . . . .	1.183	847	336	123	112	970	448	1.418	1.022	128	396		
Puglia . . . . .	527	357	179	44	41	401	211	612	470	48	142		
Basilicata . . . . .	225	141	84	21	31	162	115	277	201	25	76		
Calabria . . . . .	1.169	945	215	97	71	1.042	286	1.328	1.074	84	254		
Sicilia . . . . .	1.281	890	388	114	120	1.007	568	1.515	1.156	130	369		
Sardegna . . . . .	96	54	42	10	10	64	52	116	51	26	65		
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>44.824</b>	<b>30.145</b>	<b>4.679</b>	<b>1.160</b>	<b>1.041</b>	<b>11.295</b>	<b>5.739</b>	<b>17.925</b>	<b>13.233</b>	<b>1.318</b>	<b>3.892</b>		

## B) Emigrazione transoceanica.

### I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI  
NELI PORTI DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

#### 1. — Emigranti italiani e stranieri PARTITI dai porti del Regno per paesi transoceanici, Giugno 1926.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	Per sesso				Per paesi di destinazione							
				Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro-Am. ed altri paesi del Sud Am.	Africa non mediterranea	Australia
M.	F.														
Genova. . . . .	3.775	3.086	689	2.114	625	188	159	19	562	456	1.711	124	73	3	138
Napoli . . . . .	3.300	2.529	831	1.782	548	164	35	49	1.632	209	565	43	—	1	30
Palermo . . . . .	831	831	—	513	199	53	66	—	764	—	67	—	—	—	—
Messina . . . . .	93	92	1	78	7	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . . . .	405	77	328	42	23	7	5	—	18	18	38	3	—	—	—
<b>TOTALE . . .</b>	<b>8.464</b>	<b>6.615</b>	<b>1.849</b>	<b>4.529</b>	<b>1.402</b>	<b>416</b>	<b>268</b>	<b>68</b>	<b>2.976</b>	<b>683</b>	<b>2.381</b>	<b>170</b>	<b>73</b>	<b>4</b>	<b>260</b>

#### 2. — Emigrati italiani e stranieri ARRIVATI nei porti del Regno da paesi transoceanici, Giugno 1926.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati				Emigrati italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	Emigrati italiani e stranieri sbarcati nei singoli porti	Per sesso				Per paesi di provenienza							
					Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro Am. ed altri paesi del Sud Am.	Africa non mediterranea	Australia
M.	F.															
Genova. . . . .	2.414	2.229	185	4.292	1.741	297	96	95	—	—	193	1.842	59	135	—	—
Napoli . . . . .	5.470	3.965	1.505	3.111	2.732	751	260	222	—	1.875	380	1.579	47	—	—	81
Palermo . . . . .	416	406	10	402	200	123	52	31	—	400	—	—	—	—	—	—
Messina . . . . .	—	—	—	221	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste . . . . .	—	—	—	184	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTALE</b>	<b>8.309</b>	<b>6.600</b>	<b>1.700</b>	<b>8.300</b>	<b>4.673</b>	<b>1.471</b>	<b>408</b>	<b>348</b>	<b>—</b>	<b>2.284</b>	<b>573</b>	<b>3.421</b>	<b>106</b>	<b>135</b>	<b>—</b>	<b>81</b>

Nota. — Cifre provvisorie.

(1) È da osservare che la presente statistica è compilata in base alle notizie fornite dalle Compagnie di Navigazione le quali considerano come stranieri, perchè provvisti di passaporto straniero, emigranti che secondo le nostre leggi devono essere ritenuti cittadini italiani. Nella statistica definitiva codesti emigranti sono invece classificati fra gli italiani.

## II.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI  
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Giugno 1926.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte . . . . .	214	3	52	1	22	114	6	5	5	6
Liguria . . . . .	108	—	13	3	49	7	—	—	—	36
Lombardia . . . . .	171	6	37	1	19	82	2	5	18	1
Veneto e Friuli . . . . .	604	67	123	1	44	300	8	2	58	1
Venezia Tridentina . . . . .	103	4	32	—	8	56	4	—	3	2
Venezia Giulia e Zara . . . . .	62	—	21	—	2	34	1	—	2	2
Emilia . . . . .	79	1	46	—	4	27	—	—	1	—
Toscana . . . . .	295	2	85	2	111	60	17	4	12	2
Marche . . . . .	219	6	52	—	7	149	—	—	3	2
Umbria . . . . .	30	—	14	—	—	16	—	—	—	—
Lazio . . . . .	152	1	116	—	1	32	—	—	—	2
Abruzzi e Molise . . . . .	640	28	397	—	35	166	8	1	5	—
Campania . . . . .	1.056	22	591	7	125	268	21	—	8	14
Puglie . . . . .	378	3	191	—	63	100	—	—	21	—
Basilicata . . . . .	265	3	80	—	47	165	25	—	—	5
Calabria . . . . .	1.146	36	349	8	163	492	31	—	64	3
Sicilia . . . . .	1.088	9	593	—	29	417	1	—	40	8
Sardegna . . . . .	24	—	8	—	—	15	—	—	—	1
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>6.634</b>	<b>191</b>	<b>2.860</b>	<b>23</b>	<b>720</b>	<b>2.434</b>	<b>124</b>	<b>17</b>	<b>240</b>	<b>85</b>







## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO

(Emigranti di età

Giugno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Veneta Tridentina		Veneta Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	960	233	100	53	17	30	383	29	182	67	28	2	1
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	262	—	24	—	5	—	77	—	105	—	9	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc. . . . .	778	59	36	8	8	13	77	2	303	2	12	—	1	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornaciari, ecc. . . . .	1.577	—	233	—	31	—	420	—	691	—	16	—	3	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	193	—	61	—	10	—	41	—	34	—	11	—	2	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	176	—	33	—	11	—	18	—	60	—	9	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	4	30	1	9	—	1	2	5	1	11	—	1	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	50	—	11	—	1	—	7	—	7	—	1	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	36	156	8	32	—	11	9	38	4	4	1	15	—	—
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	27	1	8	1	2	—	2	—	4	—	2	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	11	—	3	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	539	225	134	74	18	7	75	26	118	60	28	19	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	233	11	83	1	6	1	70	2	4	3	2	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	45	—	17	—	2	—	3	—	4	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	21	4	1	—	6	2	—	1	1	1	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	30	3	8	1	2	—	7	—	1	—	—	2	—	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	57	7	18	1	7	1	3	3	6	—	—	1	—	—
Addetti al culto . . . . .	2	22	2	5	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—
Professioni liberali . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	5	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	52	33	—	—	1	—	16	7	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	38	428	2	49	1	18	25	245	1	5	8	74	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	52	9	19	3	1	1	4	3	5	—	—	2	3	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	1.718	—	367	—	66	—	184	—	414	—	43	—	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	42	—	11	—	3	—	7	—	11	—	1	—	—	—
<b>Totale . . . . .</b>	<b>5.191</b>	<b>2.941</b>	<b>885</b>	<b>604</b>	<b>132</b>	<b>151</b>	<b>1.349</b>	<b>549</b>	<b>1.523</b>	<b>569</b>	<b>133</b>	<b>159</b>	<b>13</b>	<b>—</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 909.

## DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

superiore a 15 anni).

1926.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Compania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
22	10	39	6	—	2	2	1	40	3	16	3	26	9	18	3	1	1	33	14	—	—	3	—
13	—	10	—	7	—	1	—	—	—	4	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	2	—
43	10	71	8	23	3	35	9	23	1	20	1	21	2	40	—	—	—	34	—	12	—	10	—
36	—	76	—	15	—	6	—	1	—	6	—	8	—	10	—	—	—	15	—	4	—	6	—
8	—	4	—	2	—	1	—	—	—	3	—	2	—	4	—	1	—	3	—	3	—	3	—
9	—	4	—	3	—	—	—	1	—	—	—	3	—	8	—	—	—	4	—	9	—	3	—
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—	5	—	2	—	—	—	3	—	3	—	—	—
1	1	6	8	2	1	—	—	1	1	1	—	6	1	31	1	—	—	1	4	—	3	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50	14	42	5	6	6	5	—	2	—	14	1	28	6	5	2	1	—	1	—	7	5	4	—
4	—	13	3	—	—	1	—	26	—	5	—	11	—	3	—	—	—	1	—	4	—	—	—
2	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—
3	2	6	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	3	—	—	—	—	—	2	—	2	—
—	—	1	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	24	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	11	—	19	—	1	1	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
4	—	8	—	1	—	1	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	135	—	220	—	37	—	35	—	4	—	23	—	56	—	49	—	3	—	18	—	23	—	—
—	—	4	—	—	2	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29
310	207	312	273	62	59	58	45	101	20	71	28	126	82	108	86	4	4	97	37	51	32	26	—

31

## DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

(Emigranti di età

Giugno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore ai 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	960	233	507	202	352	26	2	—	1	1	1	3	—
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	262	—	118	—	95	—	20	—	—	—	20	—	1	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, scavo, ecc. . . . .	778	50	616	58	70	—	6	—	5	—	46	1	27	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	1.577	—	1.046	—	424	—	4	—	10	—	50	—	20	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche . . . . .	193	—	143	—	19	—	6	—	12	—	4	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	176	—	147	—	16	—	1	—	2	—	1	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	4	39	4	17	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzoi, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	50	—	41	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	36	158	19	107	13	43	1	4	—	—	2	1	—	1
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	27	1	21	1	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate . . . . .	11	—	7	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	539	225	480	205	33	14	4	—	3	1	12	4	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	233	11	105	8	103	1	2	1	—	—	5	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	45	—	33	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	21	4	16	—	—	—	—	1	3	3	1	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	30	3	22	1	5	—	1	2	—	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	57	7	42	6	6	—	2	—	1	1	1	—	—	—
Professioni liberali . . . . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti al culto . . . . .	2	22	2	17	—	1	—	1	—	—	—	—	3	—
Incisori, disegnatore e decoratori . . . . .	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	52	33	1	—	21	6	—	—	—	—	—	1	1	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	38	428	4	96	33	312	—	8	—	1	—	1	1	1
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	52	9	43	7	5	1	2	1	1	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	1.718	—	1.514	—	93	—	27	—	7	—	31	—	9
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	42	—	34	—	4	—	2	—	2	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	5.191	2.941	3.546	2.239	1.218	510	55	45	42	14	159	45	52	10

Vedasi l'avvertenza a pag. 909.



VI

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO DI

(Emigrati di età

Giugno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati di età superiore ai 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Veneto Tridentina		Veneto Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . . .	1257	237	259	123	79	55	82	8	69	11	11	4	1
Addetti alle industrie estrattive . . . . .	367	—	51	—	8	—	26	—	163	—	14	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, scavo, ecc. . . . .	974	76	127	24	18	11	35	2	166	1	4	—	5	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai ecc. . . . .	808	—	165	—	33	—	134	—	292	—	13	—	2	—
Addetti alle industrie siderurgiche metalurgiche e meccaniche . . . . .	187	—	69	—	17	—	22	—	30	—	4	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . . . . .	280	2	41	1	62	—	14	—	79	—	7	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili . . . . .	4	31	1	14	—	1	7	2	8	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli . . . . .	56	—	22	—	2	—	1	—	2	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico . . . . .	41	89	13	43	1	3	6	15	1	5	1	2	1	1
Addetti alle industrie alimentari . . . . .	35	1	16	1	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . . . . .	63	9	15	1	5	2	2	—	1	—	3	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specificazione . . . . .	908	194	312	89	21	3	65	8	97	22	18	1	6	1
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . . . . .	122	1	62	—	19	1	12	—	6	—	1	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti . . . . .	85	—	39	—	8	—	4	—	4	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . . . . .	22	3	3	3	5	—	1	—	—	—	2	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali . . . . .	17	3	7	—	1	1	4	—	1	—	—	—	—	—
Impiegati pubblici e privati . . . . .	43	5	20	2	8	—	1	—	—	—	2	1	—	—
Addetti al culto . . . . .	4	14	2	4	—	—	1	—	2	—	1	3	—	—
Professioni liberali . . . . .	7	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori . . . . .	3	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	14	8	—	—	1	—	9	6	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici . . . . .	12	289	4	139	1	45	2	30	2	16	2	17	—	—
Appartamenti a condizioni non professionali . . . . .	25	9	8	6	1	1	1	2	—	—	1	—	1	—
Attendenti alle cure domestiche . . . . .	—	1.581	—	654	—	105	—	117	—	173	—	32	—	12
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>5.334</b>	<b>3.554</b>	<b>1.241</b>	<b>1.105</b>	<b>282</b>	<b>328</b>	<b>425</b>	<b>196</b>	<b>917</b>	<b>338</b>	<b>85</b>	<b>60</b>	<b>17</b>	<b>45</b>

Vedasi l'avvertenza a pag. 916.

## RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

superiore a 15 anni).

1926.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
157	13	486	11	6	—	4	—	9	1	12	—	35	9	8	—	5	—	33	1	4	—	6	—
88	—	16	—	7	—	7	—	—	—	9	—	2	—	2	—	1	—	4	—	1	—	18	—
151	12	247	18	52	2	49	4	5	—	40	—	20	1	6	—	2	—	21	—	12	1	14	—
78	—	25	—	10	—	11	—	3	—	5	—	4	—	9	—	—	—	8	—	6	—	10	—
11	—	7	—	1	—	5	—	—	—	3	—	1	—	7	—	3	—	1	—	1	—	4	—
44	1	12	—	1	—	5	—	—	—	1	—	3	—	5	—	—	—	2	—	—	—	4	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1	—	2	—	5	—	1	—	1	—	6	—	4	—	—	—	3	—	2	—	2	—
3	2	4	7	2	1	1	1	—	1	—	—	2	1	1	4	—	—	1	2	2	1	2	—
3	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	2	20	4	—	—	—	—	—	—	1	—	15	—	—	—	—	—	3	—	11	—	—	—
83	28	232	29	16	8	8	1	1	—	14	—	12	2	4	2	—	—	6	—	2	—	1	—
5	—	7	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—
7	—	11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4	—	—	—	1	—	—	—	2	—
—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
1	1	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
—	16	—	13	—	—	3	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3
4	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
—	155	—	161	—	25	40	—	7	—	4	—	29	—	20	—	—	—	13	—	16	—	18	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
589	230	1089	247	100	36	96	50	22	16	87	4	129	45	53	26	11	—	85	16	50	21	65	21

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI PROVENIENZA DEL  
(Emigranti di età  
Giugno

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale emigranti di età superiore ai 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Cecoslovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo		Gran Bretagna e Irlanda	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura . . . .	1.257	237	1.100	232	23	4	1	—	1	—	6	—	1	—	—
Addetti alle industrie estrattive	367	—	291	—	2	—	2	—	4	—	44	—	11	—	—	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	974	76	892	76	1	—	3	—	1	—	33	—	32	—	1	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc. . . . .	808	—	629	—	93	—	2	—	7	—	46	—	13	—	—	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metall. e meccaniche.	187	—	155	—	7	—	5	—	2	—	3	—	3	—	2	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri . .	280	2	251	2	1	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili .	4	31	4	27	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli .	56	—	49	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Addetti all'indust. del vestiario e dell'arredamento domestico	41	89	32	79	5	6	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1
Addetti alle industrie alimentari	35	1	26	1	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate . .	63	9	41	9	1	—	2	—	—	—	6	—	—	—	11	—
Operai industriali senz'altra specificazione . . . . .	908	194	855	183	12	7	8	—	5	2	10	1	8	—	3	—
Addetti a serv. ed eserc. pubbl.	122	1	104	1	7	—	12	—	1	—	1	—	—	—	3	—
Addetti all'indust. dei trasporti	85	—	76	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico . .	22	3	14	3	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	17	3	13	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—
Impiegati pubblici e privati . .	43	3	33	4	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—
Addetti al culto . . . . .	4	14	2	8	—	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Professioni liberali . . . . .	7	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Incisoiri, disegnatori e decor. .	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche . . . . .	14	8	3	—	8	6	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Addetti ai servizi domestici . .	12	280	7	234	3	34	1	7	—	3	—	12	—	—	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali . . . . .	25	9	17	7	5	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.581	—	1.431	—	35	—	18	—	8	—	21	—	7	—	7
Professioni e condizioni ignote e non specificate . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . . . . .	5.334	2.554	4.702	2.300	174	101	33	31	26	13	158	24	68	8	30	10

Vedasi l'avvertenza a pag. 916.



# GIURISPRUDENZA

## COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sont. 15 dicembre 1925. — Navigazione Generale Italiana c. Continanza Paolo Raffaele

### Emigrante respinto. Rimpatrio gratuito. Prescrizione.

*Se l'emigrante, avvenuta la reiezione, non si pone a disposizione del vettore per il ritorno, ma, per un qualsiasi motivo, al quale non sia estranea la sua volontà, riesce a trattenersi nel paese di destinazione, perde il diritto ad essere trasportato gratuitamente dal vettore, quando sia obbligato a rimpatriare.*

*In tal caso, il termine prescrizione dell'azione per il risarcimento dei danni decorre dal giorno della reiezione.*

L'emigrante Continanza Paolo Raffaele giunse a New York nel settembre 1922, ma fu respinto allo sbarco, perchè trovato affetto da punta d'ernia. Dietro cauzione prestata dai figliuoli, fu ammesso a rimanere negli Stati Uniti per sei mesi, che poi furono prorogati sino al 17 giugno 1924, quando, obbligato dalle autorità americane a tornare in Patria, s'imbarcò sul P.fo *Duilio*, pagando il nolo di ritorno. Produsse ricorso il 19 Luglio 1924 e l'Ispettore dell'emigrazione, rigettata la eccezione di prescrizione, l'accolse parzialmente. Produsse appello il vettore, il quale insistette sull'eccezione di prescrizione, che fu accolta dalla Commissione Centrale col seguente ragionamento:

Che preliminare è l'esame dell'eccezione di prescrizione, che, respinta dalla sentenza di primo grado, forma oggetto del primo motivo dell'appello proposto, dalla Compagnia. Per intendere bene i termini della questione, occorre tener presente: che la reiezione avvenne ai primi di settembre 1922; che il viaggio di ritorno in Italia ebbe inizio il 17 giugno 1924; che il reclamo fu prodotto il 19 Luglio 1924. Ne segue che se il termine prescrizione dell'azione si fa decorrere dalla data della reiezione, si sarebbe già verificata la prescrizione, essendo trascorso più di un anno (art. 41 T. U. delle leggi sull'emigrazione); non così se il termine si fa decorrere dal giorno dello sbarco in Italia.

La Commissione ammette che nel caso di reiezione il termine della prescrizione decorra dal giorno in cui l'emigrante sbarca in

Italia dopo il suo viaggio di ritorno; ma che, nella specie, il termine decorra dal giorno della reiezione, poichè il ritorno, avvenuto dopo circa due anni della reiezione, non può alla medesima collegarsi col nesso inscindibile di effetto a causa, ma si collega con la volontà della parte la quale pose in essere dei fatti che sono da considerarsi estranei al contratto originario di trasporto e che van perciò regolati dal diritto comune.

Si consideri, invero, che il contratto di trasporto emigratorio è un contratto speciale che si esaurisce non al momento in cui avviene lo sbarco dell'emigrante al porto di destinazione, ma in un momento successivo e precisamente quando l'emigrante è ammesso nel paese d'immigrazione, ovvero quando egli, respinto, sbarca in Italia dopo il suo viaggio di ritorno. La legge emigratoria, infatti, impone al vettore, indipendentemente da qualsiasi pattuizione delle parti, l'obbligo di non disinteressarsi della reiezione dell'emigrante, ma di evitarla per quanto è possibile, accertando, al momento dell'imbarco, se l'emigrante abbia le condizioni richieste dalle leggi d'immigrazione per essere ammesso nel paese straniero. E, in caso di reiezione, avvenga questa per colpa o senza colpa del vettore, questi ha sempre l'obbligo di riportare gratuitamente l'emigrante in un porto del Regno. Sono condizioni eccezionali di favore che la legge ha creato in protezione dell'emigrante, formando del contratto di trasporto un complesso di obblighi per il vettore, tra i quali particolarmente grava l'obbligo di già accennato di riportare gratuitamente in Patria l'emigrante respinto. Ma tale obbligo, per la sua natura eccezionale, è limitato nello spazio al trasporto dell'emigrante ad un porto del Regno (art. 80 regio 10-7-901 N. 375), non già al porto più vicino al paese di origine dell'emigrante o al porto ove questi s'imbarcò per recarsi al paese straniero. E non è dubbio che anche nel tempo la disposizione citata debba essere interpretata restrittivamente, nel senso che il trasporto debba avvenire immediatamente dopo la reiezione, non già quando piaccia all'emigrante respinto. Tale interpretazione si rileva, oltrechè dalla natura della disposizione, dalla lettera della medesima, lì dove si fa obbligo al vettore di riportare l'emigrante con la stessa nave che lo ha trasportato e di provvedere, altrimenti, soltanto quando la nave non torni nel Regno, al di lui viaggio sino alla frontiera italiana. Come si vede tutti gli obblighi imposti al vettore formano un'unità complessa la quale non dev'essere rotta dalla volontà dell'emigrante. Se questi, avvenuta la reiezione, non si pone a disposizione del vettore per il ritorno, ma, sfuggendo alla vigilanza delle stesse autorità straniere, penetra nello Stato onde fu respinto e vi si trattiene; ovvero se, per qualsiasi altro motivo cui non sia estranea la sua volontà, si trattiene nello stesso paese straniero, distrugge volontariamente quella unità cui si è accennato e libera

il vettore dagli obblighi che alla reiezione normalmente seguono. Ond'è che se l'emigrante vorrà o sarà costretto a ripartire, il ri-trasporto non è più collegabile alla sua reiezione, come effetto e causa, poichè tra l'uno e l'altro fatto s'interpose la sua volontà a creare uno stato di cose estraneo al contratto originario. Il quale, perciò, deve ritenersi esaurito nel momento in cui l'emigrante rinuncia volontariamente al rimpatrio. Nella specie così è avvenuto. Il Continanza, respinto, non volle tornare in Patria, ma, con tutti i mezzi possibili, riuscì ad ottenere dalle autorità americane di rimanere agli Stati Uniti per circa due anni, dopo aver svolto le sue trattative indipendentemente dalla Compagnia.

Egli quindi liberò, col suo fatto, la medesima dagli obblighi che aveva di riportarlo ad un porto del Regno, sì che il contratto di trasporto si esaurì nel giorno stesso della reiezione, che coincide con la sua rinuncia all'immediato ritorno in Patria. Poichè da quell'epoca è trascorso più di un anno, l'azione di risarcimento di danni è prescritta.

## GIURISPRUDENZA STRANIERA CONCERNENTE INTERESSI ITALIANI

TRIBUNALE DI SUSA IN TUNISIA

Sent. 7 genn. 1926 — Vedova di Paolo Pintas c. Compagnie des Phosphates Tunisiens.

**Operaio italiano vittima di infortunio sul lavoro — Azione per indennità promossa dalla vedova e dai figli non residenti in Tunisia al momento dell'infortunio — Applicabilità agli italiani in Tunisia della convenzione franco-italiana 9 giugno 1906.**

*La convenzione franco-italiana 9 giugno 1906, che stabilisce la reciprocità dell'assimilazione ai nazionali in materia di riparazione dei danni risultanti dagli infortuni sul lavoro, è applicabile in Tunisia ai cittadini italiani ed ai loro aventi diritto, in base alla convenzione italo-tunisina del 26 settembre 1896 ed al decreto 1° febbraio 1897.*

*I cittadini italiani, vittime di infortuni sul lavoro in Tunisia, e, in caso di infortunio mortale, i loro aventi diritto anche se non residenti in Tunisia al momento dell'infortunio, hanno diritto alle rendite previste dalla legge 9 aprile 1898, adottata in Tunisia col decreto beycale 15 marzo 1921.*

*Essendo ad essi applicabile la legge speciale sulla riparazione dei danni risultanti dagli infortuni sul lavoro alle stesse condizioni dei francesi, essi, d'altra parte, non hanno diritto che alla riparazione stabilita da tale legge.*

# LEGGI STRANIERE E ACCORDI INTERNAZIONALI

## REPUBBLICA ARGENTINA

**Istruzioni per la documentazione necessaria ai passeggeri con destinazione alla Repubblica Argentina** (edite dal Ministero degli esteri argentino in opuscolo [Buenos Aires, Imp. y Encuad. del Hospicio de las Mercedes, 1926] e diramate a tutte le rappresentanze argentine all'estero).

I. — Per rilasciare o visitare i documenti che le leggi della Repubblica richiedono per ammettere le persone nel Territorio Argentino dovranno osservarsi le seguenti regole :

II. — Documenti che debbono esigersi dai passeggeri di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe.

1. — *Nati argentini maggiori di 18 anni.*

Uomini :

- 1) Libretto di arruolamento, oppure
- 2) Cedula d'identità rilasciata dalla polizia della Capitale Federale, Provincie o Territori Nazionali, o
- 3) Passaporto argentino debitamente legalizzato.

Donne :

- 1) Cedula d'identità o,
- 2) Passaporto nelle condizioni già indicate, o
- 3) Atto di nascita, o
- 4) Atto di matrimonio purchè porti il ritratto dell'interessata, vistato dalla Direzione Generale d'Immigrazione, o
- 5) Permessi di sbarco rilasciati dalla Direzione dell'Immigrazione, a cui i funzionari consolari aggiungeranno la fotografia dell'interessata, vistandola, senza di che non si accetteranno dalle Compagnie di Navigazione, nè dai controllori della Direzione Generale dell'Immigrazione.

2. — *Nati argentini minori di 18 anni.*

Uomini o Donne :

- 1) Cedula d'identità, o 2) Passaporto argentino, nelle condizioni già indicate, o 3) Atto di nascita con fotografia vistata

dalla Direzione Generale dell'Immigrazione, o 4) Permessi speciali rilasciati da questa stessa, con il requisito della fotografia che i funzionari consolari visteranno nella forma indicata nell'inciso 1) di questo capitolo.

### 3. — *Cittadini argentini naturalizzati.*

Uomini o Donne :

1) Carta di cittadinanza, o 2) Atto di arruolamento (per gli uomini soltanto, o 3) Passaporti argentini debitamente legalizzati, come è stato detto, o 4) Cedola d'identità, o 5) Permessi speciali di sbarco rilasciati dalla Direzione Generale dell'immigrazione, aventi la fotografia dell'interessato come è indicato sopra.

### 4. — *Stranieri che abbiano risieduto nella Repubblica e che ritornino ad essa.*

Uomini o Donne :

1) Cedola d'identità della polizia argentina accompagnata da un certificato di buona condotta, rilasciato pure da una Autorità di Polizia Argentina; certificato che deve essere di data non superiore ai due mesi dal giorno della partenza dalla Repubblica, oppure 2) permessi di sbarco della Direzione Generale d'Immigrazione, a cui dovrà essere unita la fotografia dell'interessato, debitamente vistata dal funzionario consolare nella forma già indicata.

I passaporti che i funzionari consolari stranieri avranno rilasciato o rilascino ai loro connazionali con data posteriore al 1° di maggio 1924, non serviranno di per sè soli come documenti sufficienti per l'entrata nella Repubblica, e, per conseguenza, i consoli argentini rifiuteranno di vistarli.

Quando uno di questi passaporti fosse stato rinnovato, e la rinnovazione fosse posteriore al 1° maggio 1924, si riterrà questa come data certa del passaporto, non servendo, in conseguenza come documento che abiliti all'entrata nella Repubblica.

In questi casi gli interessati dovranno ricorrere agli altri mezzi di documentazione previsti da queste istruzioni.

### 5. — *Stranieri che vengono per la prima volta nella Repubblica.*

Uomini o Donne maggiori di 15 anni :

1) Passaporto del paese d'origine che dovrà recare la fotografia dell'interessato e inoltre un certificato dell'Autorità giudiziaria o di polizia di quello stesso paese da cui resulti che non ha sofferto condanne per delitti comuni che importino pena

corporale e che non è stato sottoposto ad azione giudiziaria per reati contro l'ordine sociale, negli ultimi cinque anni anteriori al giorno della data del suo imbarco.

Inoltre il funzionario consolare li munirà di « scheda consolare » con l'indicazione di « *Documentazione completa* » d'accordo con quanto è stato indicato nel capitolo 3° di queste istruzioni. La « *Ficha consular* » o « *Scheda consolare* » è una scheda che rilascia il funzionario consolare secondo i dati e i documenti che presenta il passeggero e i suoi antecedenti personali, scheda che dovrà recare la fotografia dell'interessato e l'impressione digitale di ambo le mani e portare, segnata con un bollo o stampata, questa nota : « *documentazione completa* » (vedere il capitolo III di queste istruzioni).

6. — *Stranieri, donne o uomini maggiori di 15 anni, senza documentazione o con documentazione incompleta.*

1) Permesso di sbarco della Direzione Generale dell'Immigrazione a cui si aggiungerà la fotografia dell'interessato nella forma già indicata, oppure 2) Permesso rilasciato dai funzionari consolari a ciò autorizzati, che avrà pure la fotografia dal quale risulteranno i dati personali del passeggero, con menzione piena della eventuale documentazione da lui presentata.

Quando l'ufficio consolare non è autorizzato a rilasciare il permesso di sbarco direttamente, lo richiederà alla Direzione Generale d'Immigrazione e, ottenutolo, procederà nella stessa forma che nel caso anteriore. In qualsiasi dei casi accennati in questo paragrafo il passeggero deve essere fornito di « scheda consolare ». (*Ficha consular*).

7. — *Stranieri con passaporto che non sia del paese di nascita dell'interessato.*

Uomini o Donne :

Passaporto rilasciato dall'autorità competente di detto paese, accompagnato dal certificato della competente autorità giudiziaria o di polizia che certifichi che il passeggero non ha riportato condanne per delitti comuni negli ultimi cinque anni di residenza (come è detto nel paragrafo 5 di questo capitolo) e anche un altro documento in cui risulti da quanto tempo risiede nel paese.

Il passeggero deve essere munito di « ficha » consolare.

8. — *Stranieri minori di 15 anni.*

1) Atto di nascita con fotografia vistata dall'Ufficio consolare, e in sua mancanza, 2) Permesso speciale della Direzione

Generale dell'Immigrazione, del Consolato Generale o della Legazione rispettiva.

Devono essere provvisti di « scheda consolare ».

Non debbono vistersi i documenti dei minori *che viaggino soli*, poichè la loro entrata al paese in queste condizioni è vietata, salvo il caso che abbiano il permesso della Direzione Generale d'Immigrazione : allora si procederà come già è indicato nei riguardi della fotografia.

Si intende che « *viaggiano soli* », quando non siano accompagnati dai loro genitori o va fratelli maggiori oppure dal loro tutore debitamente autorizzato dall'Autorità competente.

9. — *Donne straniere che viaggiano senza marito e con o senza figli.*

Le donne straniere che viaggiano senza marito, quando sono accompagnate da figli minori di 15 anni, non possono entrare nel Territorio della Repubblica, a meno che non viaggino anche con figli maggiori di detta età, capaci di sostenere la famiglia intera, o comprovino che posseggono beni di fortuna sufficienti per sostentarsi il che dovrà essere messo in rilievo particolareggiatamente nella « scheda consolare ».

I funzionari consolari visteranno i documenti delle donne che si trovino in tali condizioni quando la Direzione Generale d'Immigrazione abbia rilasciato il permesso di sbarco.

Dovrà essere loro rilasciata la « scheda consolare ».

III. — **Documentazione.**

La così detta « documentazione completa » richiesta ai passeggeri che si dirigono alla Repubblica, è composta — oltre della « scheda consolare » che rilascia il funzionario consolare — dal passaporto e dal certificato penale (paragrafo 5 del capitolo secondo di queste istruzioni) ed ambedue debbono essere vistati dal funzionario consolare, il quale, tuttavia, percepirà il diritto di visto soltanto per il passaporto, poichè il visto di certificato è gratuito.

Se il passeggero presentasse un solo documento al funzionario consolare, non gli sarà vistato, poichè sarebbe respinto dalla Direzione Generale dell'Immigrazione qualora egli pretendesse sbarcare nella Repubblica.

Siccome è occorso parecchie volte che l'interessato perda durante il viaggio alcuni di detti documenti, il che ha dato origine alla richiesta di spiegazioni, è necessario che si registri nella « scheda », per mezzo di un bollo o nel corpo stampato della medesima l'annotazione : « *Documentazione completa* », che indica

chiaramente che il funzionario consolare ha richiesto tutta la documentazione.

#### IV. — Autorità che deve rilasciare il certificato penale.

I funzionari consolari non accetteranno i certificati penali che non siano quelli rilasciati dalle autorità del paese incaricate all'uopo. Non accetteranno neppure quelli che emanino da società private o religiose, salvo quanto è disposto espressamente in casi speciali.

#### V. — Autorità che deve rilasciare il passaporto.

I funzionari consolari non accetteranno come valido il passaporto che non sia rilasciato dall'autorità del paese incaricato di rilasciarlo, salvo il disposto per i « Passaporti Nansen » (circolare n. 11 del 20 novembre 1925) e quanto è stabilito per i « Passaporti degli stranieri » che rilascia il Governo Belga (circolare informativa mensile n. 102 novembre 1925).

#### VI. — Passeggeri aventi qualità di rappresentanti politici e sociali.

Agli stranieri che rivestono il carattere di Senatori, Deputati o funzionari di elevata categoria, e privati, di una certa importanza al giudizio del funzionario consolare, non sarà richiesto il certificato giudiziario (di cui al § 5 del capitolo 2 di queste istruzioni). Si visterà solo il rispettivo passaporto per l'entrata nella Repubblica e si farà cenno in esso della ragione per la quale non è stato loro richiesto il detto certificato. In questo caso non sarà necessaria la « scheda consolare ».

#### VII. <sup>2</sup> — Compagnie teatrali.

Le Compagnie teatrali hanno l'obbligo di presentare la « documentazione completa » per ciascuno dei loro membri o componenti; però se qualcuno di questi incontrasse qualche difficoltà per completarla o presentarla, gli si potrà rilasciare — dato il caso eccezionale — un permesso speciale, come è detto nei capitoli IX e X di queste istruzioni.

#### VIII. — Membri di famiglie che viaggiano insieme.

Il funzionario consolare nel visitare la « documentazione » dei passeggeri, deve considerare ciascuna persona isolatamente, anche se si tratti di componenti di una stessa famiglia che viaggino insieme. Se qualcuno di detti membri non si trova in regola, deve rifiutargli il visto pertinente. (Si tenga presente il

disposto dei paragrafi 8 e 9 del capitolo II di queste istruzioni, circa le donne che viaggiano senza marito e con figli minori o maggiori di 15 anni).

#### XI. — **Permessi di sbarco. Casi e forme in cui debbono redigersi.**

Quando una persona non possiede la sua « documentazione completa », e la sua identità e la sua moralità constino al funzionario consolare, questi potrà rilasciarle, qualora venga a ciò espressamente autorizzato dal Ministero degli Affari Esteri con una autorizzazione generale, o dalla Direzione Generale dell'Immigrazione per ciascun caso speciale sottoposto ad esame, un permesso di libero sbarco, che deve essere redatto così :

« Consolato (o ufficio consolare che lo rilascia) della Repubblica Argentina.

N. . . . .

Conformemente alle norme in materia, il funzionario consolare della Repubblica Argentina (Console Generale, Console o Viceconsole secondo il caso) in . . . . . concede il permesso di sbarco nella Repubblica a favore del Signor . . . . . di . . . . . di nazionalità . . . . . di . . . . . anni . . . essendo sprovvisto dei seguenti requisiti regolamentari . . . . . indicare a) se si tratti di documenti, quello che manca, b) se si tratti di malattie, quella di che soffre, purchè sia compresa nella enumerazione dell'art. 10 del decreto 31 dicembre 1923 e non sia di quelle che costituiscano incapacità assoluta per entrare nel Territorio della Repubblica (tracoma, tubercolosi, ecc.), c) se si tratta d'incapacità fisica (guercio, monco, ecc.) che diminuisca o annulli la capacità fisica per il lavoro, che si dirige in Argentina con l'oggetto di . . . . . (indicare i motivi) avendo ricevuto informazioni che è una persona di buona condotta e moralità ».

I passeggeri di più di 60 anni debbono essere provvisti di questo permesso, sempre che si trovino in condizioni di essere accettati per la loro capacità finanziaria, personale, o che membri della loro famiglia residenti nella Repubblica se ne rendano garanti.

Questi permessi devono essere stesi in doppio esemplare, restandone uno al funzionario che lo rilascia, con l'annotazione del nome e del domicilio delle persone che abbiano fornito informazioni sulle condizioni dell'interessato, in modo che il funzionario stesso sia in grado di fornire immediatamente tali informazioni quando gli siano richieste. I permessi sono individuali e per nessuna ragione potranno servire per due o più persone. Debbono essere inviati con la fotografia dell'interessato bollata dall'Ufficio consolare che rilascia il documento (circolare n. 27 del 20 settembre 1923, n. 9 del 3 ottobre 1924 e n. 4 del 4 febbraio 1925).

**X. — Permessi di sbarco. Autorità che possono rilasciarli e funzionari che debbono firmarli.**

I permessi di sbarco possono essere rilasciati direttamente solo dalle Ambasciate, o Legazioni e dai Consolati generali della Repubblica. Gli altri Uffici consolari che non siano già stati a ciò espressamente autorizzati dal Ministero degli Affari Esteri o fossero autorizzati nel futuro, dovranno, quando si presentino le circostanze elencate nel capitolo precedente, richiedere l'autorizzazione al Consolato Generale della loro giurisdizione o alla Direzione Generale d'Immigrazione, a mezzo di nota (o telegramma, a spese dell'interessato, anche per la risposta), i quali li rilasceranno o no, secondo il caso.

Il permesso deve essere firmato unicamente dal titolare dell'ufficio che lo rilascia, e non avrà valore alcuno se lo firmi qualcun'altro, anche se sia detto: «per autorizzazione» (circolare n. 6 del 15 aprile 1925).

**XI. — Caso in cui deve percepirsi il diritto per il permesso di sbarco e l'importo del medesimo.**

Devono riscuotersi i diritti stabiliti per il permesso di sbarco nel solo caso che l'interessato non possenga il passaporto. Detto permesso è equiparato al passaporto. Il diritto da riscuotere è uguale a quello fissato nella tariffa consolare per il passaporto, (circolare n. 4 del 9 febbraio 1925).

**XII. — Applicazione di marche. Caso in cui il funzionario consolare fosse sprovvisto.**

Quando un funzionario consolare, all'atto di effettuare il visto, non avesse le marche corrispondenti da annullare, dovrà farlo constare nel passaporto o permesso di sbarco, facendo constare in pari tempo l'ammontare riscosso, in conformità di quanto dispone l'art. 290 del regolamento consolare.

Uguale comunicazione farà al Ministero delle Finanze, pel tramite di questo Dipartimento.

**XIII. — Informazione del pubblico sui diritti da percepirsi e sulla qualità della moneta.**

Gli Uffici consolari della Repubblica dovranno collocare in luogo ben visibile un avviso dal quale risulti la somma da esigersi per il visto del passaporto, fissandosi la cifra dell'importo in mo-

neta argentina oro, e l'equivalente in moneta del paese, secondo la fluttuazione del cambio.

Si ricorda che queste due somme debbono annotarsi tanto nel passaporto vistato, quanto nel giornale di cassa dell'ufficio consolare.

#### XIV. — Oggetto e scopo del visto consolare.

Il visto consolare non è una funzione meccanica per che la compie.

Il suo scopo è quello di un vero controllo sopra le condizioni personali e morali del passeggero, e perciò, anche se la sua documentazione sia formalmente regolare ma il funzionario consolare abbia ragione di non credere alla sua validità o abbia dubbi sulla moralità o su qualche altra circostanza grave, deve negare, nel primo caso, il visto ai documenti, e, nel secondo, effettuare le verifiche occorrenti : perciò si eviterà che penetri nel territorio della Repubblica un elemento non desiderato.

Al contrario, se la documentazione è deficiente e il passeggero presenta buone condizioni, il Console dovrà nei limiti del possibile appianare le difficoltà, procurando il suo imbarco per la Repubblica assumendosi la responsabilità conseguente.

Si vuole evitare con ciò l'introduzione nella Repubblica di persone che possono essere un elemento malsano o che in qualsiasi modo possano divenire un fattore di corruzione o che sotto qualsiasi ordine d'idee possano ritenersi in contrasto colle buone norme di ordine e di progresso.

#### XV. — Modo di firmare i visti e di applicare le marche.

I visti dei funzionari consolari debbono farsi con la firma dei medesimi, non accettandosi la firma in facsimile in nessuno dei documenti. Le marche dovranno applicarsi in modo che i valori in esse indicati siano visibili.

#### XVI. — Completamento dei certificati penali nello spazio di cinque anni. Loro spedizione nei diversi paesi e visti pertinenti.

Il funzionario consolare non potrà vistare i documenti che non siano stati rilasciati nella sua giurisdizione, e che non avessero il visto argentino del Console nella nazione che li ha rilasciati. Così per esempio, un passeggero che si è imbarcato in Germania o Inghilterra pel Brasile o l'Uruguay, non potrà imbarcarsi dal Brasile o dall'Uruguay per la Repubblica.

Tuttavia presenti un passaporto rilasciato dal Ministro o dal

Console Tedesco o inglese nel Brasile o nell'Uruguay, con un certificato giudiziario (paragrafo 5 del capitolo secondo di queste istruzioni) brasiliano o uruguayano, attestante che nel tempo che ha risieduto colà non è incorso in condanne, e, inoltre, sempre che detto documento non sia di data anteriore ai cinque anni, un certificato delle autorità giudiziarie o di polizia del suo paese di origine (Germania o Inghilterra) — il quale, se non sia vistato dal funzionario consolare argentino in detto paese di origine, potrà esser vistato dal Ministro o Console tedesco o inglese nel Brasile o Uruguay — che attesti che non ha riportato condanne nel periodo anteriore alla sua entrata al Brasile o all'Uruguay, per il termine che completi i cinque anni regolamentari, in tal caso gli si potrà vistare la documentazione, fornendolo, inoltre, della scheda consolare, salvo le eccezioni espressamente stabilite in queste Istruzioni

#### XVII. — Stranieri residenti nei paesi limitrofi alla Repubblica.

I funzionari consolari argentini nelle nazioni limitrofe non visteranno, in nessun caso, documenti di stranieri che intendano emigrare nella Repubblica, se non hanno, per lo meno, *due anni* di comprovata residenza nella nazione in cui si trovano. In caso contrario, dovranno fornirsi sempre del permesso speciale della Direzione Generale d'Immigrazione o della Legazione o del Consolato Generale, avendo cura di aggiungere la fotografia nella forma già indicata.

#### XVIII. — Passeggeri in transito nella Repubblica Argentina.

Le persone che arrivino nella Repubblica in transito per un'altra nazione limitrofa, debbono trovarsi nelle medesime condizioni generali sia per i visti che per i documenti di quelle che vengono a stabilirsi nella Repubblica.

#### XIX. Quesiti sui visti e permessi di sbarco.

Ogni richiesta telegrafica che gli uffici consolari argentini rivolgano alla Direzione Generale d'Immigrazione, dovrà essere numerata, e le spese saranno a carico degli interessati, che dovranno pagare pure la risposta per un minimo di dieci parole; in caso contrario la risposta invece che per telegrafo sarà fatta mediante posta ordinaria.

#### XX. — Visti di firme di altri funzionari argentini.

I funzionari consolari argentini dovranno sempre vistare la firma di un altro funzionario consolare argentino, sotto la responsabilità di quello di cui si vista la firma. Questo obbligo si limita

al semplice visto, non significando l'esenzione di nessun altro requisito che fosse richiesto dai regolamenti, come per esempio nel caso dei certificati penali, in mancanza dei quali si procederà conformemente a quanto è disposto al capitolo 3° di queste istruzioni.

In caso di dubbio di qualsiasi genere, si procederà ugualmente al visto, informandone immediatamente il Ministero degli Affari Esteri e Culto.

#### XXI. — Persone alle quali è proibita l'entrata nella Repubblica.

I funzionari consolari non potranno vistare la « documentazione » delle persone la cui entrata nella Repubblica è proibita dall'art. 10 del Decreto 31 dicembre 1923 (circolare n. 212 gennaio 1924) che concerne le persone che :

a) presentino sintomi di affezione di tubercolosi, lebbra, tracoma, (in ogni qualsiasi stadio, di cicatrice o no) o soffrano di qualunque infermità cronica che diminuisca la capacità di lavoro ;

b) siano affette da demenza o alienazione mentale, in qualunque forma si manifesti, idiozia, imbecillità, epilessia, ecc. ;

c) abbiano un vizio organico congenito o acquisito, totale o parziale che renda inutile la persona o diminuisca in qualunque modo la sua capacità di lavoro, come per esempio l'essere cieco, muto, sordo, paralitico, rachitico, nano, monco o invalido di una gamba, o qualunque altro vizio o difetto che impedisca di essere considerato del tutto atto al lavoro ;

d) siano comprese nella categoria di immigrazione viziosa o inutile ;

e) si presume possano cadere a carico della pubblica beneficenza ;

f) siano donne sole con figli minori di 15 anni, salvo che posseggano un permesso speciale di sbarco rilasciato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione (vedere, inoltre, il capitolo II, paragrafo 9 di queste istruzioni).

g) Siano minori di 15 anni che viaggino senza genitori, e che non posseda il permesso di libero sbarco autorizzato dalla Direzione Generale dell'Immigrazione. Tutti i minori di 15 anni che viaggino in compagnia dei loro genitori dovranno possedere l'atto di nascita (vedere inoltre l'inciso 8 del paragrafo secondo di queste istruzioni) ;

h) abbiano più di 60 anni sebbene abbiano già risieduto antecedentemente nel paese a meno che posseggano un permesso speciale di sbarco rilasciato dalla Direzione Generale d'Immigrazione (vedere inoltre il Cap. IX di queste istruzioni) ;

i) Manchino del passaporto, con fotografia, vistato da un

console nella nazione che lo ha rilasciato, e alla quale esse appartengono (vedere inoltre il capitolo V di queste istruzioni).

j) Mancare di un certificato giudiziario o di polizia che certifichi l'inesistenza di condanne penali per delitti comuni o contro l'ordine sociale *durante gli ultimi cinque anni*. Questo certificato deve essere rilasciato dalle autorità giudiziarie o di polizia della nazione a cui appartiene lo straniero, vistato da un console argentino accreditato nella medesima, (vedere inoltre il capitolo XVI di queste istruzioni);

k) siano clandestini;

l) abbiano come destinazione reale la Repubblica Argentina ed avere ottenuto visti nei consolati di altra nazionalità nella supposizione che si dirigano a porti di nazioni limitrofe.

#### XXII. — Penalità in caso d'infrazioni.

Poichè le compagnie di navigazione debbono accettare i passeggeri i cui documenti siano stati vistati dai funzionari consolari argentini, nel caso che sia provato che questi abbiano obbligato il capitano di una nave a trasportare una persona che non si trovi nelle condizioni generali o speciali di ammissibilità, i colpevoli incorreranno nella multa che sarebbe stata applicata al Capitano della nave.

(Fto) ANGELO GALLARDO.

# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**Legge 9 luglio 1926, n. 1162. Riordinamento del servizio statistico** (*Gazz. Uff.*, 14 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

**Art. 1.** — Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi della Direzione generale, della statistica cessano di far parte del Ministero dell'economia nazionale e sono attribuiti ad un istituto autonomo, denominato Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.

L'Istituto centrale, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, è istituito di Stato a tutti gli effetti, salvo quanto sia diversamente disposto nella presente legge; esso è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo, Primo Ministro.

**Art. 2.** — L'Istituto centrale ha i seguenti scopi:

a) provvede alla compilazione, alla illustrazione e alla pubblicazione delle statistiche generali e speciali interessanti l'Amministrazione dello Stato e di quelle relative alle attività della Nazione che saranno disposte dal Governo: in particolare pubblica l'Annuario statistico ed un Bollettino statistico;

b) esegue, con l'autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro, speciali statistiche per conto di Associazioni o Enti;

c) cura il coordinamento delle pubblicazioni statistiche delle Amministrazioni statali, delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti parastatali, e dà le direttive per le indagini statistiche alle quali le dette Amministrazioni ed Enti debbono attenersi;

d) promuove gli studi statistici, anche con l'istituzione di borse di studio e mediante concorsi a premio.

**Art. 3.** — All'Istituto centrale sovrintende un Consiglio, denominato Consiglio superiore di statistica. Esso è composto di

un presidente e di undici membri nominati con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del direttore generale dell'Istituto centrale, che ne fa parte di diritto. Gli undici membri di cui sopra sono scelti:

a) cinque fra professori di università o di istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o in genere fra studiosi di discipline statistiche ed economiche;

b) tre fra i funzionari delle amministrazioni statali;

c) tre fra i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali.

Il Consiglio dura in carica un triennio; le norme per il suo funzionamento e le sue attribuzioni saranno disciplinate nel regolamento.

**Art. 4.** — Il Consiglio superiore di statistica vigila sul funzionamento dell'Istituto centrale, dà le direttive per tale funzionamento, approva i regolamenti interni dell'Istituto ed i programmi delle statistiche che esso deve compiere, propone al Governo l'esecuzione di nuove statistiche, dà il proprio parere in tutti i casi in cui sia richiesto per disposizione di legge o di regolamento, o sia domandato dai Ministri interessati.

Il parere del Consiglio è obbligatorio, e deve essere seguito, per i programmi e per lo svolgimento dei lavori statistici affidati alle Amministrazioni ed Enti di cui all'art. 2, comma e), allo scopo di assicurare il coordinamento di tutte le statistiche ufficiali, anche se per talune di queste siano istituiti appositi Consigli o Commissioni permanenti.

Non è obbligatorio attendere e seguire il parere del Consiglio superiore per le statistiche che rappresentino la esplicazione di semplice attività amministrativa, statistiche dei cui progetti e sviluppi dovrà tuttavia il Consiglio stesso avere tempestiva informazione.

**Art. 5.** — Il Consiglio superiore di statistica nomina nel proprio seno due Comitati, uno tecnico ed uno di amministrazione, composto ciascuno del presidente, del direttore generale e di due membri.

Il regolamento stabilirà le norme per il funzionamento e le attribuzioni dei due Comitati.

**Art. 6.** — Il direttore generale dell'Istituto centrale è nominato con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, ed alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Istituto.

Se la nomina cade su un funzionario dello Stato o su un professore d'università o di istituto superiore di commercio, questi è collocato fuori ruolo, secondo le norme dell'art. 17 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, nell'Amministrazione dalla quale dipende

e alla sua posizione di carriera si applicano le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958; le retribuzioni del direttore sono a carico dell'Istituto.

**Art. 7.** — All'Istituto centrale sono assegnati, a titolo gratuito, i locali attualmente occupati dalla Direzione generale della statistica. Qualora detti locali fossero necessari per altri servizi, il Governo del Re ha facoltà di destinare all'Istituto stesso altra sede, sempre a titolo gratuito.

I mobili e le macchine attualmente assegnate alla Direzione generale di statistica e la biblioteca di detta Direzione sono trasferite in proprietà all'Istituto centrale.

Le rendite dell'Istituto sono costituite:

a) da un assegno fisso annuo a carico dello Stato, che, per il primo biennio, è stabilito nella somma annua di due milioni di lire, salvo maggiori erogazioni per lavori di carattere straordinario ordinati con legge speciale;

b) dai redditi dei propri fondi;

c) dai proventi della vendita delle pubblicazioni;

d) dai contributi per una volta tanto o periodici ad esso versati da Enti, istituti, associazioni o privati;

e) dai rimborsi di spesa per lavori compiuti per incarico di altri Enti.

Il regolamento stabilirà le norme per l'amministrazione dei fondi dell'Istituto.

**Art. 8.** — Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, sarà nominata ogni triennio una Commissione di revisori dei conti, costituita da un consigliere della Corte dei conti e da due funzionari dello Stato, di cui almeno uno designato dal Ministero delle finanze; la Commissione dei revisori esercita il controllo contabile sulle spese dell'Istituto e sui fondi di sua proprietà, sorveglia sui servizi amministrativi dell'Istituto, rivede i bilanci e riferisce su di essi; il regolamento stabilirà le attribuzioni ed i poteri della Commissione dei revisori dei conti.

Il bilancio annuale dell'Istituto si inizia col 1° luglio e si chiude al 30 giugno; esso con le relazioni del Comitato di amministrazione di cui all'art. 5 e della Commissione dei revisori dei conti, è sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro.

**Art. 9.** — Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nelle materie di loro rispettiva competenza, le Amministrazioni centrali, le autorità governative locali, le Amministrazioni comunali e provinciali, le Corporazioni professionali ed altri Enti ed organi pubblici, e gli Enti privati comunque soggetti a tutela, vigilanza e controllo da parte dello Stato.

Agli enti ed organi predetti l'Istituto centrale potrà affidare l'esecuzione di particolari indagini locali.

Ferme rimanendo le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto centrale con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Per i lavori statistici che sono affidati agli uffici di prefettura potrà venir corrisposto dall'Istituto centrale un contributo secondo i criteri che saranno determinati dal regolamento.

**Art. 10.** — È fatto obbligo ad ognuno, sia in occasione di censimenti generali, sia in occasione di altre particolari inchieste, di fornire le notizie che gli venissero domandate.

Coloro che per sè, o come rappresentanti di Enti di cui all'art. 9 non forniscano le notizie loro richieste, o le informazioni scientemente errate, o incomplete, saranno passibili di un'ammenda fino a L. 1000.

**Art. 11.** — Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto centrale sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale: possono essere solo comunicate all'autorità giudiziaria quando lo richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimenti già avviati innanzi ad essa.

Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servano a scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 1500, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

**Art. 12.** — Il personale dell'Istituto centrale, salvo quanto è disposto dall'art. 13 è assunto con contratto a tempo determinato rinnovabile per periodi non superiori a un quinquennio e rescindibili. Nel regolamento interno dell'Istituto, che sarà proposto dal Consiglio superiore di statistica e dovrà essere sottoposto all'approvazione del Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme e condizioni per l'assunzione del personale, la durata dei contratti e la loro rinnovazione, l'ammontare delle retribuzioni, nonchè le norme disciplinari, le norme relative alla rescissione dei contratti e al trattamento di quiescenza del personale.

Per i servizi di custodia, di pulizia e di magazzinaggio si provvede esclusivamente mediante contratti di locazione di opera a tempo determinato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

Gli impiegati dell'Istituto centrale sono equiparati agli impiegati dello Stato per le riduzioni ferroviarie e per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

**Art. 13.** — I funzionari del ruolo tecnico della statistica e quelli del ruolo amministrativo e del ruolo d'ordine assegnati alla data della presente legge alla Direzione generale della statistica sono trasferiti all'Istituto centrale di statistica, e faranno parte dei due ruoli transitori, uno amministrativo ed uno d'ordine, secondo la tabella annessa al presente decreto: i posti corrispondenti nei ruoli del Ministero dell'economia nazionale sono soppressi.

I posti che si renderanno vacanti nei suddetti ruoli transitori potranno essere coperti solo con promozioni del personale compreso nei gradi inferiori degli stessi ruoli, in base alle norme vigenti per il personale statale; nessuna nuova assunzione è ammessa.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente legge i funzionari di cui nel primo comma che non desiderino il trasferimento all'Istituto centrale, debbono farne dichiarazione scritta al Ministero dell'economia nazionale; in tal caso essi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero, continueranno a far parte dei ruoli del Ministero, conservando il grado e l'anzianità acquisita, e gli ultimi nominati in ciascun grado resteranno in corrispondenza ai posti del grado soppresso, in soprannumero, salvo riassorbimento per successive vacanze. Agli effetti della precedente disposizione, i funzionari del ruolo tecnico della statistica saranno collocati nello stesso grado del ruolo amministrativo.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 14 e 15 si applicano anche al personale subalterno per i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge.

**Art. 14.** — I funzionari dei ruoli transitori continueranno ad essere considerati come impiegati dello Stato anche agli effetti della imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito e saranno retribuiti sul bilancio dell'Istituto centrale, il quale curerà il versamento all'Erario dello Stato delle ritenute in conto entrate del Tesoro per la pensione, continuando a rimanere il trattamento di quiescenza dei predetti funzionari a carico totale dello Stato. In modo analogo sarà provveduto nei riguardi dell'Opera di previdenza, di cui al testo unico 4 giugno 1925, n. 1036.

L'Istituto verserà altresì all'Erario dello Stato le ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare progressiva sul reddito per il personale predetto e per quello di cui all'art. 12.

**Art. 15.** — I funzionari dei ruoli transitori hanno facoltà di optare, entro un mese dalla data di approvazione del regolamento interno per il regime del contratto a tempo determinato. Essi, in tal caso, sono ammessi a liquidare la pensione o l'indennità che possa loro competere a norma delle vigenti disposizioni; però

il pagamento della pensione o della indennità sarà effettuato solo a decorrere dalla cessazione del servizio presso l'Istituto centrale e sulla base della liquidazione fatta al momento della cessazione dal servizio di ruolo, esclusa la corresponsione di arretrati per il tempo trascorso in servizio a contratto.

**Art. 16.** — L'Istituto centrale di statistica è equiparato alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Esso può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali e giudiziari speciali è rappresentato e difeso dalla Regia avvocatura erariale.

**Art. 17.** — Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge od a introdurre nel bilancio del Ministero delle finanze lo stanziamento dell'assegno di cui alla lettera a) dell'art. 7.

**Art. 18.** — Sono abrogati i Regi decreti 2 dicembre 1923, n. 2673, concernente l'ordinamento del servizio statistico e 30 dicembre 1923, n. 2877, che determina le funzioni del Consiglio superiore di statistica. Il Consiglio superiore di statistica attualmente in carica decade di ufficio alla data di pubblicazione della presente legge.

I servizi di censimento generale della popolazione del Regno ed i relativi fondi sono trasferiti all'Istituto centrale. Il personale giornaliero in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conserva i diritti acquisiti in base alle disposizioni vigenti per la eventuale sistemazione nei ruoli del personale statale.

**Art. 19.** — Con Regio decreto promosso dal Capo del Governo, Primo Ministro, di concerto col Ministro per le finanze sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO  
— CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

A) *Ruolo amministrativo transitorio dell'Istituto centrale di statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
6° Ispettore superiore . . . . .	2	Ruolo tecnico della statistica
7° Ispettore capo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	2	Id. id.
8° Ispettore capo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	2	Id. id.
9° Primo segretario . . . . .	2	Ruolo amministrativo
10° Segretario . . . . .	2	Id. id.
11° Vice segretario . . . . .		

B) *Ruolo d'ordine transitorio dell'Istituto centrale di statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
9° Archivista capo . . . . .	3 (a)	Ruolo d'ordine
10° Primo archivista . . . . .	3	Id. id.
11° Archivista . . . . .	6	Id. id.
12° Applicato . . . . .	8	Id. id.
13° Alunno d'ordine . . . . .	2	Id. id. . . . .

(a) Compreso l'impiegato straordinario di cui al R. decreto 24 luglio 1922, n. 1134.

C) *Ruolo transitorio del personale subalterno dell'Istituto centrale di statistica.*

Grado	Numero dei posti	Ruolo di provenienza
Usciere capo . . . . .	2	Ruolo del personale subalterno
Usciere . . . . .	3	Id. id. id.
Inserviente . . . . .	1	Id. id. id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Capo del Governo*

*Primo Ministro Segretario di Stato:*

MUSSOLINI.

## CIRCOLARI

CIRCOLARE 2 LUGLIO 1926, n. 62.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno  
Ai RR. Ispettori dell'emigrazione ed agli Uffici di Confine e di transito nel Regno.*

OGGETTO

Passaporti per la Svizzera.

Questo Commissariato Generale ha dovuto rilevare che lo stesso inconveniente segnalato con la circolare 14 marzo 1925, N. 21 nei riguardi dei contratti di lavoro per l'espatrio in Francia si verifica, in larga misura, per l'espatrio in Svizzera. Ed infatti dalle segnalazioni che pervengono a questo Ufficio risulta che numerose domande di passaporto per la Svizzera giungono agli uffici circondariali di P. S. con alligati contratti di lavoro evidentemente alterati e probabilmente già usati dagli interessati per procurarsi il passaporto.

Ad ovviare tale inconveniente, questo Commissariato Generale pertanto dispone che il provvedimento già adottato nei riguardi della emigrazione per la Francia, *ossia della asportazione con taglio netto dell'angolo superiore destro dei contratti di lavoro o dei certificati di chiamata sia attuato anche per coloro che si recano nella Svizzera.* — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 3 LUGLIO 1926, n. 65.

*Alle RR. Prefetture, Sottoprefetture e Questure del Regno  
e per conoscenza  
Agli Ispettori dell'emigrazione.*

OGGETTO

Passaporti per l'Abissinia.

In considerazione delle attuali condizioni del mercato di lavoro in *Abissinia* si dispone che non vengano più rilasciati passaporti per quella destinazione se non dietro esibizione di atto di chiamata da parte di stretti parenti, oppure di regolare contratto di lavoro debitamente vistati dalla *R. Legazione di Italia in Addis-Abeba.*

Pregasi portare a conoscenza delle dipendenti Autorità Circondariali di P. S. la presente disposizione coll'avvertenza che nulla è innovato circa il rilascio di passaporti per la Colonia Eritrea. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 6 LUGLIO 1926, N. 66.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno*  
e per conoscenza :  
*Agli Uffici dipendenti.*

OGGETTO

Espatrio per congressi, pellegrinaggi, gite turistiche, ecc.

È noto alle SS. LL. come da qualche tempo, si vanno organizzando all'estero congressi e pellegrinaggi religiosi o patriottici nonché gite turistiche, crociere a scopo educativo, o di svago.

Per quanto riguarda i Paesi dove l'immigrazione è libera, il fatto non presenta ostacoli in relazione colle restrizioni all'espatrio. Non è così rispetto ai Paesi nei quali l'immigrazione è subordinata a limitazioni, o controlli, od al possesso di determinati requisiti, per i quali si rende indispensabile che il rilascio dei passaporti sia eseguito da parte degli Uffici Circondariali di P. S. con la maggiore oculatezza.

Questo Commissariato Generale ritiene che, in questi casi, per il rilascio del passaporto debba prodursi anche una tessera del Comitato promotore del Congresso o pellegrinaggio e che il Comitato stesso debba essere costituito da persone serie, favorevolmente note e della cui buona fede non si debba dubitare.

E perciò i dirigenti dei predetti Comitati prima di entrare in funzione e qualora gli aderenti alla gita possano presumibilmente rivestire la qualifica di emigranti dovranno notificare, per il tramite della locale Prefettura, al Commissariato Generale, ogni altra utile indicazione, inviando dei programmi ed un esemplare delle tessere da rilasciare, dichiarando altresì di accettare tutte le norme che il Commissariato Generale credesse di dettare, compresa quella di depositare eventualmente una congrua cauzione. Le Prefetture, nel trasmettere la richiesta documentata ora detta, esprimeranno il loro parere in merito.

Per quanto poi concerne il rilascio dei passaporti, le SS. LL. vorranno impartire disposizioni perchè i funzionari dipendenti si attengano alle norme comuni, rilasciando cioè il passaporto di classe alle persone che per la loro condizione sociale rientrano nella categoria cui tali passaporti spettano, rilasciando invece alle altre

quello di emigranti. Ed è su questi ultimi passaporti che si richiama l'attenzione speciale delle SS. LL. per un rigoroso, attento esame, inquantochè non è da escludere che molti emigranti, sprovvisti dei requisiti necessari per essere ammessi allo sbarco o comunque ricevuti nel paese estero, e più particolarmente non muniti, secondo i casi, di visto di quota, o di un contratto di lavoro od atto di chiamata debitamente vistato, ricorrano al sotterfugio di iscriversi ad un Pellegrinaggio o Congresso qualsiasi pur di riuscire ad espatriare.

Oltre a tale accertamenti, gli uffici circondariali vorranno anche indagare sommariamente se ciascun richiedente il passaporto d'emigrante, sia provvisto di una somma sufficiente a provvedere al proprio mantenimento durante la permanenza all'estero e per il viaggio di ritorno.

Sui passaporti infine sarà opportuno segnare la seguente dicitura: «*rilasciato il presente passaporto per prendere parte al* .....

Gli Uffici circondariali di P. S., d'ora innanzi, vorranno mensilmente trasmettere a questo Commissariato Generale un elenco nominativo di passaporti rilasciati a tale scopo, con la indicazione del nome, cognome, paternità, residenza e condizione sociale dell'interessato.

Confido che le SS. LL. comprese dagli scopi che il Commissariato Generale si propone con tali norme, vorranno farle osservare con precisione e con zelo. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 6 LUGLIO 1926, n. 67.

*Ai Sigg. Delegati Provinciali della emigrazione*  
*Ai RR. Ispettori dell'emigrazione.*

OGGETTO

Divieto d'espatriazione di moneta italiana.

Con recentissime disposizioni è fatto divieto a chiunque di esportare dal Regno valori italiani sia sotto forma di contante che in assegni, chèque o vaglia, senza la opportuna autorizzazione da chiedersi, caso per caso, alla Direzione Generale del Tesoro.

A coloro che recansi all'estero è solo consentito di portare seco valuta italiana o titoli che la rappresentino fino alla concorrenza massima di lire diecimila.

Prego la S. V. di voler portare a conoscenza di quanto sopra degli interessati ed in modo speciale degli emigranti che si recano in Francia per fare acquisto di terreni.

Attendo un cenno di riscontro alla presente. — DE MICHELIS.

## CIRCOLARE 8 LUGLIO 1926, N. 70.

*Ai Sigg. Delegati Provinciali della Emigrazione.*

Gli emigranti che arrivano a Ventimiglia la domenica e nel pomeriggio del sabato devono attendere la mattina del lunedì per poter proseguire il viaggio oltre il confine e ciò a causa dell'orario speciale che osservano da qualche tempo gli uffici francesi di Mentone. La stessa cosa avviene per gli altri giorni festivi.

Le SS. LL. vorranno pertanto consigliare gli emigranti che si recano nei dipartimenti meridionali della Francia a non servirsi di treni che giungono a Ventimiglia nei giorni festivi e nei pomeriggi che precedono giorni festivi. — DE MICHELIS.

## CIRCOLARE 10 luglio 1926, N. 72.

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno  
e per conoscenza  
Agli Uffici Dipendenti.*

## OGGETTO

**Passaporto a minorenni.**

Questo Commissariato Generale ha dovuto rilevare come parecchi Uffici Circondariali di P. S. rilascino il passaporto in proprio ai minori dei 15 anni, malgrado espatrino in compagnia dei genitori o di altri congiunti.

Richiamando le disposizioni in vigore e le istruzioni relative al Servizio dei *passaporti per gli emigranti* che si recano all'estero emanate in data 1º marzo 1920, prego le SS. LL. disporre affinché gli uffici dipendenti, allorchè si tratta di minori degli anni 15 che partono in compagnia dei genitori o di altri congiunti, siano iscritti sul passaporto di costoro.

Il rilascio del passaporto in proprio dovrà farsi luogo soltanto quando il minore espatri isolatamente a scopo di lavoro ed in tale caso al passaporto dovrà aggiungersi il libretto di lavoro, di cui alla circolare di questo Commissariato Generale, n. 32 del 29 marzo corrente anno.

È ovvio ricordare che le Autorità Comunali e Governative prima di rilasciare il nulla osta o il passaporto ai minori degli anni 15 dovranno accertarsi che il minorenne non sia condotto all'estero per prestare lavoro in industrie insalubri, pericolose e nocive alla salute, e pertanto le SS. LL. vorranno tener presente, nel rilascio dei passaporti isolati ai minori degli anni 15 che si recano all'estero a scopo di lavoro, le disposizioni contenute nel n. 3 del capitolo 7 delle « Norme per il rilascio dei passaporti agli emigranti e condizioni per la ammissione nei paesi esteri ». — DE MICHELIS.

## BIBLIOGRAFIA

- A. ROUZIER, *La Constitution de la Lithuanie et le Statut de Memel*. Toulouse, Faculté de droit, 1926.

Questo volume, che fa parte della interessante *Serie des Constitutions* curata dalla Facoltà di diritto di Tolosa, è condotto secondo i criteri direttivi, che l'Hauriou, che dirige la collezione, ha opportunamente tracciato alle monografie sulle costituzioni dei vari Paesi.

Premesso un cenno geografico sulla Lituania e sulla sua storia politica e istituzionale dalle origini alla guerra ed alla creazione del nuovo Stato indipendente, l'A. delinea i caratteri della costituzione sociale della Lituania quali risultano dal nuovo ordinamento costituzionale lituano, instaurato dalla Costituzione d'agosto 1922. Tale commento è chiaro, ordinato e preciso. La seconda parte del volume è dedicata al Territorio di Memel che entro lo Stato lituano ha avuto, in conformità alla Convenzione di Parigi dell'8 maggio 1924, un'organizzazione statale autonoma. Il volume, che è uno dei migliori della collezione di cui fa parte, contiene anche il testo della Costituzione lituana nella traduzione ufficiale francese.

- E. MARIANI, *addetto commerciale. Saggi critici di politica sovietista*. Roma, Stabilimento poligrafico editoriale romano.

Della bella raccolta di saggi di Erminio Mariani ha parlato così diffusamente e con tanti elogi ben meritati la stampa quotidiana che sarebbe ormai troppo tardi darne qui un'ampia disamina, che l'indole di questa rivista, d'altronde, non consentirebbe.

Erminio Mariani, che ha avuto la fortuna, veramente ambita per uno studioso di fenomeni politici e sociali, di osservare da vicino le vicende russe di questi ultimi anni e di seguire con attento sguardo le fasi dell'evoluzione che è venuta profondamente trasformando la dottrina e la pratica sovietiche, ha riunito in questo volume il meglio degli studi e delle note suggeritigli dall'acuto esame dei fatti di cui era testimonia. Più esperta guida di Erminio Mariani, per potere leggere nel fenomeno bolscevico russo, — « complesso nelle sue origini, complesso nel suo sviluppo e complesso in ogni sua manifestazione » — non si saprebbe trovare, e perciò questi *Saggi critici di politica sovietista* rappresentano quanto di più competentemente sia stato finora pubblicato in Italia sull'appassionante argomento e quanto di più seriamente documentato e più maturamente ponderato si possa consigliare — come lettura — a chi chieda notizie certe, e non chiacchiere, sulle faccende russe.